

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

797° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 8
2 ^a - Giustizia	» 15
3 ^a - Affari esteri	» 19
4 ^a - Difesa	» 24
6 ^a - Finanze e tesoro	» 26
7 ^a - Istruzione	» 31
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 49
10 ^a - Industria	» 56
11 ^a - Lavoro	» 67
12 ^a - Igiene e sanità	» 76

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio)	Pag. 3
--	--------

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	Pag. 80
---	---------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 81
-------------------------------	---------

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	Pag. 84
Informazione e segreto di Stato	» 88
Procedimenti d'accusa	» 89

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 105
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 114
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 115
4 ^a - Difesa - Pareri	» 116
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 117
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 120
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 121
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 122
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	» 123
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 124
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 125

CONVOCAZIONI	Pag. 126
--------------------	----------

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)
5ª (Programmazione economica, bilancio)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
ELIA

Interviene il Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali Martinazzoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge costituzionale: Modifiche al terzo e al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione (2974)

Fiocchi - Disegno di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 81 della Costituzione (2915)
(Esame e rinvio)

Il presidente ELIA ricorda che l'esame dei provvedimenti in titolo cade in un momento del tutto particolare, caratterizzato da notevoli tensioni politiche, il che comunque non priva di opportunità il dibattito che si potrà sviluppare e che - se non potrà concludersi - avrà avuto il pregio di stabilire dei punti di riflessione per la prossima legislatura. Un dibattito, questo, che appare necessario anche per raccogliere l'esperienza delle trascorse legislature in materia e proprio in quanto, anche in contesti diversi da quello italiano, analoghe questioni sono state negli ultimi anni oggetto di approfondite riflessioni.

Prospetta infine l'opportunità di considerare l'ipotesi di audizioni onde poter raccogliere opinioni qualificate su argomenti di così grande attualità.

Ha quindi la parola il relatore per la 5ª Commissione, senatore ANDREATTA.

Osserva che la presentazione del testo governativo si colloca in una fase che da un lato vede la ripresa di un dibattito più che quarantennale sui temi del bilancio, dall'altro registra l'assunzione di decisioni a livello

europeo che avranno molto probabilmente una durata non limitata. Il provvedimento ha il pregio di affrontare essenzialmente cinque punti-chiave, connessi alla natura della legge di bilancio, alla previsione di un equilibrio contabile con piena copertura degli oneri correnti, ai limiti della emendabilità, alla gestione dei fondi e alla stessa copertura finanziaria.

Non si può non ricordare a tale ultimo riguardo come il relativo obbligo sia nato dalla volontà di limitare l'emendabilità in Parlamento nonché, su un piano storico, dai poteri delle assemblee di concedere alle corone l'uso delle risorse pubbliche, poteri contemperati dalla fissazione del principio della inemendabilità del bilancio ad opera del Parlamento. L'obbligo di copertura si ricollega anche alla teoria utilitaristica della finanza pubblica particolarmente in vigore nella scienza economica del secolo XIX, quando si tentò di contrapporre opzioni di utilità e di sacrificio, da votare congiuntamente all'unanimità, come presupposto per una deliberazione dell'ottimale attività finanziaria. Questa logica fu poi trasfusa nell'articolo 81, che recepiva anche la tesi della legge di bilancio come atto sostanzialmente amministrativo.

Molto si è discusso sul carattere sistematico o meno degli attuali commi terzo e quarto dell'articolo 81, sulla base del principio secondo cui un bilancio equilibrato e senza elementi innovativi non poteva essere peggiorato dalla legislazione di spesa: appare comunque chiaro come il carattere sistematico dei due commi e soprattutto il bilancio come legge formale poggiassero sull'obbligo implicito del Governo di presentare un preventivo equilibrato. Peraltro, non si può non ricordare come l'articolo 81 sia uno dei pochi esempi di costituzionalizzazione della materia, altri casi potendosi reperire nelle esperienze tedesca e di alcuni stati della confederazione nord-americana.

Molto si è anche discusso su quale potesse essere l'equilibrio di riferimento per il calcolo della copertura e se esso dovesse essere visto anche in una visione prospettica, al di là di una dimensione meramente annuale: ciò tuttavia non deve far dimenticare che il perno su cui poggiava l'articolo 81 era quello di conti in equilibrio. Fino al 1964 si ebbe infatti un *surplus* di parte corrente, azzerato fino al 1971 e diventato poi di segno negativo negli esercizi successivi, con una riduzione progressiva poi negli ultimi anni di tale disavanzo.

La disgregazione del tessuto di base della norma costituzionale ispirata all'equilibrio si ha fin dagli anni '50 e si accentua negli anni '60, con lo spostamento del riferimento della copertura finanziaria all'economia nel suo complesso, al di là di una mera contrapposizione tra mezzi e oneri, con il che si pensava di raccogliere, con modalità del tutto discutibili, una lezione keynesiana che in realtà non vi era mai stata, almeno nel senso che fosse possibile un finanziamento con disavanzo degli oneri correnti. Bisogna anche tener conto che per decenni l'obbligo di copertura fu limitato al primo anno di decorrenza dell'onere.

Nel 1978 si iniziò a riflettere sull'affinamento delle tecniche al riguardo e si immaginarono due sentieri di copertura, a seconda della ripartizione in titoli della spesa. Si sa comunque che l'esperienza della legge finanziaria sotto questo aspetto non è stata soddisfacente, sia in quanto i saldi differenziali di copertura sono stati a lungo votati alla fine

dell'*iter* sia in quanto essi venivano utilizzati come mezzo di copertura anche per gli oneri di carattere corrente. Si è dovuto attendere il 1988 con la legge 362 per assoggettare anche la legge finanziaria, per la parte corrente, ad un autentico obbligo di copertura. Non si può non ricordare comunque come questo strumento della legge finanziaria fosse stato concepito proprio come mezzo per riportare in equilibrio bilanci che da tempo non lo erano più. La stessa Commissione per le riforme istituzionali, cosiddetta «Commissione Bozzi», nel riprendere una prescrizione nel senso dell'equilibrio corrente già prevista nella legge di contabilità regionale, ribadiva il principio dell'obbligo dell'equilibrio tendenziale.

Oggi sicuramente la situazione non si presenta in termini soddisfacenti. La sessione di bilancio dà luogo a discussioni confuse, con una pratica impossibilità di articolare il dibattito su materie o filoni omogenei, dibattito che invece si disperde su un arco di questioni minute. Emerge quindi come esigenza non secondaria quella di semplificare l'esame evitando dispersioni e duplicazioni nel circuito spesso inutile che si è instaurato tra bilancio e legge finanziaria: sotto questo aspetto appare dunque giusto aver proposto il superamento del dogma del bilancio come legge formale, bilancio che quindi incorporerebbe una componente innovativa dell'ordinamento e di cui assumerebbe un ruolo essenziale la precedente legge finanziaria.

Il provvedimento governativo serve anche ad esplicitare le coordinate per la fissazione dell'equilibrio del bilancio nel suo complesso, compresa quindi la parte sostanzialmente innovativa dell'ordinamento. Su questo punto chiaramente si possono pensare opzioni alternative, come il demandare alla legge contabile, tuttavia rafforzata da un richiamo nella Costituzione, il compito di individuare il contenuto della legge di bilancio, peraltro con la previsione di un'approvazione di tale legge contabile con una maggioranza qualificata. Ma non mancano ovviamente altre opzioni.

Opportunamente viene anche disciplinato il regime della emendabilità, che sotto certi aspetti esiste già nella prassi degli ultimi anni, sotto il profilo della compensatività: l'innovazione è costituita dalla approvabilità con una maggioranza qualificata: si può anche prevedere comunque un riferimento ai regolamenti parlamentari per meglio fissare queste questioni. Il provvedimento governativo ha altresì il pregio di garantire una sostanziale predominanza del Governo nella gestione del bilancio, anche per gli aspetti riferiti ai fondi globali. All'Esecutivo vengono poi riconosciuti particolari poteri sospensivi, in questo recependo una analoga norma della costituzione tedesca.

La fase che si sta attraversando è quella di una particolare enfasi sulla costituzionalizzazione di obiettivi e procedure di bilancio, come si può registrare ampiamente sulla base degli ultimi sviluppi del dibattito, soprattutto negli Stati Uniti: sotto questo aspetto il disegno di legge appare del tutto coerente con i tempi, anche se non si può sfuggire all'impressione circa l'opportunità di norme transitorie che agevolino la piena operatività delle prescrizioni costituzionali. Ad esempio, si può pensare a rendere possibile temporaneamente il finanziamento di una parte del bilancio corrente con l'indebitamento. La questione appare particolarmente delicata in una fase nella quale si vanno accentuando i controlli di

costituzionalità, sotto il profilo finanziario, della legislazione sostanziale, con particolare riferimento ai poteri della Corte dei conti, che ugualmente dovrebbero essere oggetto di precisa e chiara regolamentazione.

Per quanto concerne invece gli aspetti del disegno di legge governativo riferiti al processo emendativo, probabilmente l'innovazione concettuale retrostante la norma è che tale processo non può non essere visto non solo nell'ambito di una dialettica tra maggioranza e opposizione, ma in una dimensione in cui sempre più responsabile politicamente risulti il Governo. Si pensa in sostanza ad un assetto in cui si ritiene superata la vecchia divisione tra i poteri legislativo ed esecutivo, a vantaggio di una nuova divisione tra forze di opposizione da un lato e forze di maggioranza e Governo dall'altro, con quest'ultimo in una posizione di preminenza.

La sensazione è che, se questi schemi fossero stati attuati fin dagli anni '60, probabilmente la situazione della finanza pubblica oggi sarebbe diversa. Fissando il principio della limitazione dell'indebitamento alla sola copertura della spesa in conto capitale, probabilmente, se non si intende precorrere la strada della fissazione nella Costituzione del discrimine tra i due comparti, sarebbe opportuno demandare questo compito alla legge di contabilità, per sottrarre una distinzione di così grande rilievo - alla luce della nuova norma costituzionale - alle oscillazioni annuali del dibattito politico. Non può sfuggire quindi come la previsione nella Carta fondamentale della cosiddetta «regola aurea» per quanto concerne la copertura finanziaria non possa non implicare una modifica della lotta politica in questo Paese, a vantaggio di un modello in cui le regole siano fissate permanentemente e non siano rimesse a discussioni preliminari che si ripetano anno per anno.

Interviene brevemente il senatore RIVA per rilevare che, mentre il proprio Gruppo è favorevole ad una riscrittura dell'articolo 81 della Costituzione, i tempi per giungere ad una sua modifica sono assai ristretti, tanto più che sembra prender corpo l'ipotesi di uno scioglimento assai ravvicinato della legislatura. Occorre pertanto chiedersi quale sia il senso dell'odierno dibattito.

Il presidente ELIA fa presente che, se non vi è dubbio che i tempi sono assai ristretti, sarebbe tuttavia opportuno offrire alla prossima legislatura un modello di riforma dell'articolo 81 della Costituzione già approvato da un ramo del Parlamento.

Ha quindi la parola il ministro MARTINAZZOLI che, nel riservarsi di intervenire nel merito a conclusione del dibattito, dichiara di concordare con quanto testè affermato dal presidente Elia, ritenendo che l'importante sia non sciupare il tempo a disposizione da qui alla conclusione della legislatura. Il Governo, da parte sua, è favorevole a procedere nell'esame del provvedimento all'ordine del giorno, ritenendo di aver fatto sino ad oggi la sua parte nell'ottica della revisione dell'articolo 81 della Costituzione. La proposta governativa si pone dunque come base del lavoro delle Commissioni riunite, la cui discussione non riveste certamente caratteristiche accademiche, ma ha un rilevante senso politico.

Il presidente ELIA precisa che il prosieguo dei lavori ed un'eventuale fase conoscitiva da svolgere secondo un calendario concentrato saranno concordati successivamente.

Rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

419ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

ACONE

indi del Presidente

ELIA

Intervengono i ministri per l'interno Scotti e per gli italiani all'estero e l'immigrazione Boniver ed i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco e per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (3021),
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il presidente ACONE avverte che, a seguito della rinuncia del senatore Santini, l'incarico di relatore è svolto dal senatore Cabras.

Il relatore CABRAS, pur condividendo l'introduzione svolta dal senatore Santini, dissente invece rispetto alle riserve da questi avanzate nel corso dell'illustrazione del disegno di legge.

Il senatore PASQUINO, dicendosi convinto dell'opportunità del provvedimento, anticipa il proprio voto favorevole.

Il senatore MAFFIOLETTI esordisce affermando che, se ogni testo normativo è perfettibile, il disegno di legge si ispira ad una giustificata severità, raccomandata dalla stessa Commissione parlamentare antimafia. All'indirizzo del senatore Santini fa osservare che i cittadini che si presentano candidati debbono dare prova di piena affidabilità e correttezza, in quanto queste qualità si riflettono sull'amministrazione nel cui ambito essi vengono chiamati a svolgere il loro incarico. Non è quindi pertinente una invocazione del principio costituzionale relativo

alla presunzione di innocenza. Pur rendendosi quindi egli conto di alcuni rilievi che sono stati avanzati circa la possibilità, favorita dalle norme in esame, di una eccessiva interferenza dell'autorità giudiziaria nell'attività dell'amministrazione locale, la disciplina stessa vale però come un richiamo al senso di responsabilità dei partiti, i quali debbono esercitare una maggiore vigilanza nella scelta dei candidati, particolarmente nelle aree in cui sono più diffusi i pericoli di inquinamento malavitoso.

Il senatore RIZ manifesta forti perplessità nei confronti di un disegno di legge che prevede l'ineleggibilità di cittadini non condannati in via definitiva. Ritenendo quindi le relative norme sospette di incostituzionalità, preannuncia il proprio voto contrario, considerando altresì tale disciplina inapplicabile alla regione Trentino-Alto Adige, la quale possiede in materia una competenza esclusiva.

Il senatore MURMURA condivide pienamente il disegno di legge, non considerando giustificate le obiezioni di costituzionalità rivolte ad esso; egli solleciterebbe anzi un inasprimento della disciplina in esame, in quanto in alcune realtà è concreto il rischio che, a seguito dell'ineleggibilità di un candidato, possa presentarsi alla competizione elettorale un suo parente od affine, riproponendo quindi il problema che si intendeva risolvere. Ribadisce comunque l'opinione per cui egli ritiene insufficienti i provvedimenti adottati da ultimo dal Governo, qualora non si ponga mano ad una profonda revisione del codice di procedura penale.

Dopo una breve osservazione del presidente ACONE (il codice di procedura penale è ormai legge dello Stato ed il legislatore non dovrebbe porla continuamente in discussione, ma eventualmente adottare le iniziative conseguenti), il senatore RUSSO rileva che coloro i quali sono stati amministratori di enti locali fanno molto bene quanto sia facile l'ipotesi di un'incriminazione per certe figure di reato (ad esempio per abuso di poteri). Egli teme quindi che la disciplina intralci gravemente il funzionamento dell'amministrazione.

Segue un breve intervento del senatore POSTAL (preannuncia il proprio voto favorevole, considerando necessario rivolgere al paese un'indicazione giusta di severità), il relatore CABRAS avverte che il legislatore è intervenuto più volte negli ultimi tempi per favorire la trasparenza nella gestione delle pubbliche amministrazioni. Si assiste ad un'azione aggressiva e di infiltrazione della criminalità organizzata nelle amministrazioni locali, particolarmente in alcune regioni, così come si riscontrano molti episodi di collusione, pur contrastati dai numerosi provvedimenti di scioglimento adottati dal ministro Scotti. Alcuni partiti, è vero, hanno adottato regole di comportamento ispirate a severità, ma le deroghe osservate nel corso delle ultime consultazioni debbono giustamente preoccupare, in quanto agli organismi dirigenti può anche sfuggire la qualità malavitosa di un candidato. Egli è ben consapevole dei danni che possono essere arrecati da una progressione di norme repressive e la disciplina in esame contiene qualche forzatura

nei confronti di una cultura garantista connaturata ad una moderna concezione di una società aperta e democratica. Non si può tuttavia sfuggire alla necessità di provvedere contro una grave emergenza; con questo provvedimento il legislatore fornisce ai partiti gli strumenti per intervenire, affinché cittadini gravati da imputazioni connesse allo svolgimento di funzioni amministrative non possano essere candidati. Conclude raccomandando quindi alla Commissione di adottare una decisione favorevole e sollecita, dopo il lungo esame compiuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il ministro SCOTTI, ribadendo le argomentazioni già svolte dal sottosegretario Spini in merito alle ragioni che hanno motivato la presentazione del disegno di legge da parte del Governo, si limita ad evidenziare la gravità della situazione in alcune aree del paese, ove talvolta mancano i requisiti per un esercizio pienamente libero della rappresentanza. Ricorda poi che il Parlamento ha approvato norme che consentono la sospensione degli amministratori in dipendenza di un semplice provvedimento di rinvio a giudizio. Sarebbe quindi del tutto incongruo consentire l'eleggibilità di costoro, i quali potrebbero inquinare la competizione elettorale ed, una volta eletti, dovrebbero essere immediatamente sospesi dalle loro funzioni. Alla stessa stregua occorre che i provvedimenti di scioglimento rappresentino l'*extrema ratio*, ai quali ricorrere nei soli casi in cui le misure preventive siano rimaste inefficaci. L'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la fiducia dei cittadini in esse va salvaguardata dinanzi alla minaccia incombente della criminalità organizzata. Egli è ben consapevole dei delicati risvolti delle norme (invita però la Commissione a valutare la cautela inserita all'articolo 1, comma 2) e raccomanda di concludere l'esame in senso favorevole.

Il presidente ACONE fa presente che alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge appaiono al limite della legittimità costituzionale; egli richiama quindi l'attenzione sulle possibili strumentalizzazioni a cui esse potranno forse prestarsi nonchè sul parere espresso dalla Commissione giustizia. Comprende tuttavia la volontà del Governo di erigere una più salda difesa contro l'attacco della criminalità.

Il senatore GALEOTTI conferma l'avviso favorevole manifestato dal senatore Maffioletti, considerato che intere aree del paese sono sottratte al governo degli organi democratici. La sua parte politica si dice in ogni caso disponibile a valutare eventuali perfezionamenti nel corso dell'esame in Assemblea.

Intervengono quindi con annunci di voto favorevole i senatori PASQUINO ed ACQUARONE.

La Commissione dà infine mandato al relatore CABRAS di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Mancino ed altri: Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060)

Libertini ed altri: Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065)

Maffioletti ed altri: Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura (3084)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 dicembre.

Il senatore MAFFIOLETTI, richiamandosi allo spirito con cui la sua parte politica ha presentato il disegno di legge n. 3084, si sofferma sulla situazione di grave crisi istituzionale ed incertezza che pervade i ruoli dei più elevati organi dello Stato. In questa legislatura il Parlamento ha varato una legislazione di rilievo in quelle materie nelle quali il conflitto non ha raggiunto livelli di esasperazione e di forte lacerazione. In base ai principi costituzionali non è condivisibile che l'autonomia della magistratura venga configurata come un pieno autogoverno della categoria, nè il Consiglio superiore della magistratura può essere inteso come l'organo esponentiale di questa. Al Consiglio, in particolare, non spettano funzioni di schietta matrice politica, ma l'attività svolta a tutela dei magistrati risponde certamente a motivazioni di interesse generale. Questo collegio detiene competenze stabilite dalla Costituzione e dalla legge e la Presidenza esercitata dal Capo dello Stato non può risolversi in un ostacolo al suo corretto funzionamento. Ricordato poi il potere di autorganizzazione del Consiglio, il quale si manifesta in un regolamento interno, afferma che se l'organo debordasse dalle sue competenze, spetterebbe al Presidente della Repubblica una potestà di garanzia, ma non sovraordinata ai poteri del collegio stesso.

Occorreva, prosegue il senatore Maffioletti, evitare l'esasperazione del conflitto che purtroppo è invece intervenuta. Spetta ora al Parlamento provvedere con uno strumento legislativo rivolto a definire ed a rafforzare il quadro normativo vigente, che sarebbe stato bastevole nella normalità dei rapporti tra gli organi interessati.

Il senatore PASQUINO concorda sulla necessità di approvare rapidamente i disegni di legge. Fa tuttavia presente che in altri paesi, e segnatamente in quelli di cultura anglosassone, al verificarsi di conflitti analoghi, il *fair-play* dei protagonisti ha sempre consentito di supplire alle eventuali carenze legislative. Nel caso di specie, invece, proprio il mancato rispetto delle regole di correttezza costituzionale impone il ricorso alla legge. È perciò indispensabile definire efficacemente i compiti rispettivamente spettanti al Capo dello Stato e al Consiglio superiore della magistratura e precisarne i confini dell'azione. In questo quadro, dichiarandosi a favore dell'impostazione contenuta nel disegno di legge n. 3084, sostiene quindi che per l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti oggetto di conflitto sia sufficiente la maggioranza assoluta. Una maggioranza più elevata finirebbe invece con l'alterare gli

equilibri interni del Consiglio, senza tuttavia soddisfare esigenze di sistematicità. Auspica infine che il Parlamento che verrà prossimamente eletto, il Presidente della Repubblica ed il futuro Consiglio superiore della magistratura operino più proficuamente di quelli attualmente in carica, manifestando rispettivamente una maggiore capacità di legiferare con efficacia, un più spiccato *fair-play* e dismettendo taluni atteggiamenti di sfida, che non sortiscono nessun risultato utile.

Il senatore MAFFIOLETTI fa presente che è stata preannunciata la volontà della Commissione giustizia di sollevare conflitto di competenza sui disegni di legge in esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del Regolamento. Tiene invece a precisare che, nel caso di specie, la competenza della 1^a Commissione permanente è piena ed indiscutibile in quanto le iniziative in esame attengono al ruolo del Capo dello Stato, ed una eventuale diversa assegnazione avrebbe un significato che travalicherebbe quello meramente regolamentare.

Prende atto il presidente ELIA, il quale segnala la necessità che i Gruppi parlamentari facciano pervenire quanto prima eventuali proposte emendative, onde consentire alla Commissione di concludere rapidamente il proprio esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Bortolami ed altri: Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° agosto 1990.

Il presidente ACONE ricorda che la 5^a Commissione permanente aveva espresso, in data 4 luglio 1990, un parere contrario ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del Regolamento, in quanto il provvedimento è rivolto ad addossare ad enti del settore pubblico allargato oneri senza la relativa copertura finanziaria. Ricorda altresì che nella richiamata seduta lo stesso presidente Elia aveva fatto presente che l'onere nel caso specifico appare difficilmente quantificabile, per cui la Commissione bilancio dovrebbe riconsiderare il parere espresso, anche alla luce di una corretta interpretazione della recente giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il senatore MAFFIOLETTI non giudica rilevante il rilievo concernente la difficile quantificazione dell'onere, dovendosi invece approfondire la questione relativa alla competenza ad emanare la disciplina legislativa nella materia considerata. Rivolge quindi al relatore Acquarone alcuni interrogativi e richieste di chiarimento.

Il senatore MURMURA afferma che il disegno di legge è da concepire come una normativa-quadro di sicura competenza del

Parlamento nazionale e non delle singole regioni, alle quali spettano compiti di vigilanza sugli istituti in questione. In merito agli oneri finanziari, egli fa presente che lo Stato non eroga alcun finanziamento alle IPAB, nè il provvedimento comporta oneri a carico dei bilanci degli enti locali, fatte salve le ipotesi di contribuzioni regionali alle IPAB che gestiscono scuole materne. Pur avendo egli delle perplessità sul contenuto del disegno di legge, sollecita la Commissione ad adottare una decisione, esprimendo infine forti riserve sul merito del parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il relatore ACQUARONE dichiara che la competenza normativa nella materia non spetta alle regioni, bensì al Parlamento nazionale. Ricostruiti i lineamenti della legislazione del settore, ispirata nel 1890 ad una certa prevenzione nei riguardi degli organismi ecclesiastici, si sofferma sulla disciplina di attuazione dell'ordinamento regionale (articoli 22 e 26 decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616). Illustra altresì le due sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale, n. 173 del 1981 e n. 396 del 1988, la prima dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 616, la seconda della legge n. 6972 del 1890. La legislazione appare dunque lacunosa, molte delle IPAB tuttora in attività presentano i caratteri di enti strumentali dei comuni, mentre la via della privatizzazione, indicata dalla sentenza da ultimo richiamata, viene largamente seguita. In attesa di una auspicabile normativa organica, prosegue il relatore, occorre far sì che questi Istituti vengano correttamente amministrati, circostanza che potrà meglio realizzarsi con un opportuno incentivo agli amministratori. Condividendo pertanto il contenuto del disegno di legge, egli avanza qualche riserva relativamente alla parte in cui esso estende agli amministratori delle IPAB i benefici accordati agli amministratori degli enti locali per quanto attiene alle assenze dal luogo di lavoro (articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816). Conclude raccomandando quindi alla Commissione l'approvazione del provvedimento, in quanto i benefici che esso reca risultano sicuramente superiori ai possibili inconvenienti, confidando altresì sulla possibilità di superare la difficoltà relativa alla copertura finanziaria.

Il presidente ELIA informa di aver già preso contatto con il Presidente della Commissione bilancio, insistendo in particolare sull'assenza di oneri per lo Stato implicati dal provvedimento; non è quindi da escludere una riconsiderazione del parere negativo espresso da questa Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana (3070), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Introduce la discussione il senatore POSTAL, il quale, rievocato il dibattito già intervenuto alla Camera dei deputati, osserva che il disegno di legge ha una portata limitata dal punto di vista quantitativo,

riguardando esso un numero contenuto di cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana e costretti a lasciare il loro paese in relazione agli eventi bellici in corso. Richiamati inoltre i principi umanitari a cui si ispira la disciplina, principi che soprattutto in questa evenienza vanno riaffermati, illustra brevemente gli articoli, relativi specialmente al permesso straordinario di soggiorno (articolo 1), all'iscrizione nelle liste di collocamento (articolo 2), all'esercizio delle attività artigianali (articolo 3) e al riconoscimento di titoli di studio (articolo 4). Raccomandando infine alla Commissione una sollecita approvazione del disegno di legge, rivolge un particolare apprezzamento al ministro Boniver per l'azione svolta nei riguardi dei popoli della Penisola Balcanica, anche se la linea seguita dal Governo italiano si è dimostrata talvolta incerta.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, condividendo la relazione del senatore Postal e reputando necessario e urgente il provvedimento legislativo, segnala l'esigenza di acquisire i pareri delle Commissioni consultate e dà anch'egli atto al ministro Boniver della dedizione appassionata dimostrata nel campo di sua competenza.

Il senatore PASQUINO, favorevole al disegno di legge, richiama l'attenzione sulla circostanza che a questo provvedimento altri forse in futuro seguiranno ed invoca pertanto un trattamento ispirato ad equità.

Il presidente ACONE dichiara il pieno consenso del Gruppo socialista al disegno di legge, il quale appare anche tecnicamente di buona fattura. Sostenendo l'utilità di una disciplina organica, avverte che, non essendo pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate, la discussione potrà proseguire nel corso del pomeriggio.

Il ministro BONIVER, premessa la propria gratitudine per aver la Commissione sollecitamente posto all'ordine del giorno il disegno di legge, informa che gli organi competenti stimano che circa 3.000 persone potrebbero affluire in Italia in conseguenza del conflitto in atto, tutte appartenenti alla minoranza italiana. Concordando con l'esigenza di una disciplina organica nel settore, che eviterebbe la necessità di adottare provvedimenti per ciascuna contingenza, fa presente che ai cittadini jugoslavi profughi di guerra, riparati nel nostro paese, è stato finora accordato un permesso temporaneo di soggiorno per motivi umanitari.

La seduta sospesa alle ore 12,05 è ripresa alle ore 17.

Il presidente ELIA avverte che sono pervenuti i pareri, tutti favorevoli, delle Commissioni consultate. Mette quindi separatamente ai voti gli articoli del disegno di legge, che vengono approvati. La Commissione approva altresì il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 17,05.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

259^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

LIPARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri al termine della discussione generale.

Replica agli intervenuti il senatore CASOLI, rilevando in primo luogo come la nuova configurazione dell'istituto della connessione scaturisca necessariamente dalla finalità politica perseguita con il decreto-legge.

Si dichiara consapevole del diffuso timore di reintrodurre nell'ordinamento l'esperienza dei «maxiprocessi», ma esclude che ciò possa realmente verificarsi, attesa la strutturazione delle norme in esame.

Con riferimento alle norme sugli uffici del Pubblico ministero, ed in particolare all'istituzione delle procure distrettuali, nota con soddisfazione un consenso diffuso e pertanto rinuncia ad approfondire tali aspetti. Diverso è però il caso del Procuratore nazionale antimafia, che ha conosciuto perplessità e critiche di non poco momento. Fermo restando che tale organo è stato incardinato nell'ambito della Procura generale presso la Cassazione e non come capo di un ufficio estraneo alla procura stessa, il relatore si mostra disponibile all'accoglimento di emendamenti. Nè esclude del tutto l'ipotesi, ventilata durante il dibattito, di attribuire direttamente le competenze in questione al Procuratore generale della Cassazione: la sua disponibilità comunque sarebbe legata al rafforzamento degli organici della Procura generale presso la suprema corte.

Reputa meritorio attenzione particolare le riflessioni in tema di avocazione, sia quella «ordinaria» - modificativa del vigente articolo 372 del codice di procedura penale -, che quella attribuita al Procuratore nazionale antimafia. Tuttavia ritiene corretto attendere una presa di posizione da parte del Governo. Preso atto delle dichiarazioni rese a proposito del nuovo regime delle applicazioni (di cui all'articolo 11), contesta lo scetticismo verso l'efficacia del decreto. E ciò, soprattutto in considerazione della innegabile circostanza per cui l'efficacia di un complesso di norme non dipende tanto da una loro astratta bontà, quanto dal valore di chi è chiamato ad applicarle. Per cui, non comprende come proprio la magistratura associata esprima aprioristiche critiche ad un testo ancora da sottoporre all'esame dei fatti.

Si dichiara in conclusione favorevole ad una sollecita approvazione del decreto, anche per non vanificare l'impegno del Governo espresso tramite l'altro decreto-legge istitutivo della Direzione investigativa antimafia, già approvato dal Senato.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, pur dichiarando di rispettare le opinioni contrarie al decreto, difende la scelta di politica di diritto operata dal Governo, che esprime l'esigenza di una forte risposta dello Stato contro i fenomeni malavitosi. Il pericolo dei «maxiprocessi» - legato ad un certo tipo di lettura dell'articolo 1 - non sussiste, giacché il presupposto di tali processi è la presenza nell'ordinamento dell'istituto della «connessione probatoria», non prevista dal provvedimento.

Non condivide l'estremistica visione del senatore Onorato, unica voce di netta contrarietà alla nuova configurazione delle procure distrettuali: con tali organi non solo si ovvia ai noti danni scaturenti dalla frantumazione delle inchieste, ma anche se ne abbrevia la durata, a vantaggio della qualità delle prove acquisite. Registra invece con grande interesse la disponibilità al confronto manifestata dai senatori del Gruppo Comunista-PDS.

Con riferimento, poi, alla Direzione nazionale antimafia nega fondatezza alla tesi di chi ha sostenuto trattarsi di un *vulnus* nel sistema giacché si sarebbe introdotto un elemento eccentrico rispetto al vigente ordinamento giudiziario. Difende invece tale scelta, che denota la capacità del Governo di rispondere in modo articolato alle continue, varieguate sollecitazioni della criminalità organizzata. Tuttavia, da parte dell'Esecutivo non vi è affatto un atteggiamento di chiusura netta circa proposte emendative che dovessero emergere, specie in relazione all'articolo 7, concernente le funzioni del procuratore nazionale antimafia.

Conclude auspicando la rapida approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Mancino ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060)

Libertini ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065)

Maffioletti ed altri. - Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Superiore della Magistratura (3084)
(Questione di competenza)

Il presidente LIPARI ricorda che, nel corso della discussione svolta nella sottocommissione per i pareri, - all'ordine del giorno della quale i provvedimenti in titolo erano iscritti nella scorsa settimana - si è unanimemente ritenuto di dover proporre un conflitto di competenza al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, nella convinzione che la materia trattata nei disegni di legge ricada, oltre che nella competenza della Commissione Affari costituzionali, in quella della Commissione Giustizia. Invita pertanto la Commissione a pronunciarsi circa tale proposta.

Dopo interventi in senso favorevole dei senatori CORRENTI e PINTO, la Commissione concorda con la proposta illustrata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3076), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Nella discussione generale interviene il senatore CORRENTI, il quale afferma in primo luogo che, se è possibile ritenere sussistenti i requisiti di necessità ed urgenza in ordine al Capo I del decreto-legge, altrettanto non può dirsi in relazione al Capo II, dove viene affastellata una serie di disposizioni penali, processuali ed in tema di sicurezza pubblica le quali - in modo disordinato e disorganico - innovano norme dei codici penali.

Dopo aver rilevato come sia improprio parlare di elargizioni in presenza di somme erogate a vero e proprio titolo di indennizzo, il senatore Correnti pone in risalto l'inopportunità di introdurre una disciplina in tema di circostanze aggravanti come quella prevista dall'articolo 7, e denuncia l'errore di politica criminale che si compie prevedendo, all'articolo 8, un ingiustificabile aggravamento della pena minima edittale per il reato di estorsione; si deve infatti considerare che la fattispecie descritta nell'articolo 629 comprende anche comportamenti concreti di gravità non tale da costringere il giudice ad irrogare una pena per la quale non si possa fare luogo nè alla sospensione condizionale nè al patteggiamento.

Dopo che il senatore BATTELLO ha fatto rilevare come la situazione testè descritta dal senatore Correnti venga ulteriormente aggravata dal recente aumento dei termini massimi di custodia cautelare, disposto anch'esso per decreto-legge, e non essendovi altri

iscritti a parlare nella discussione generale, il relatore PINTO rinuncia a replicare riservandosi di intervenire puntualmente allorchè si discuterà dei singoli emendamenti.

Il sottosegretario CASTIGLIONE intende in primo luogo dissipare un dubbio avanzato dal relatore, dichiarando che la norma di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve intendersi nel senso che qualora l'ammontare del danno patrimoniale sia inferiore ai 50 milioni, esso sarà rifiuto interamente. Il Governo è comunque disponibile ad accettare un eventuale emendamento chiarificatore, mentre si riserva di proporre, per parte sua, nel comma 2 dell'unico articolo del disegno di legge di conversione, un'estensione della proroga prevista per l'emanazione dei decreti delegati attuativi della riforma del Corpo di polizia penitenziaria; l'attuale scadenza è infatti tanto ravvicinata da rendere impossibile l'esaurimento in tempo utile della procedura di cui alla legge n. 400/1988.

Più in generale, il Governo si riserva di presentare altre proposte di modifica, volte al ripristino di talune disposizioni soppresse dall'altro ramo del Parlamento, tra cui quella che ha notevolmente esteso la platea dei potenziali beneficiari delle elargizioni, anche nel caso in cui il danno non sia dovuto al rifiuto opposto a richieste di natura estorsiva.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

114^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SALVI*La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero (2899), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

La senatrice FALCUCCI riferisce sul provvedimento, illustrando gli emendamenti apportati al testo dalla Camera dei deputati ed esprimendo un giudizio positivo sugli stessi. Dopo aver sottolineato che la finalità del disegno di legge è quella di non limitarsi all'assegnazione di borse di studio ma di provvedere anche con altre misure di sostegno, la relatrice raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il senatore BOFFA esprime il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il sottosegretario BUTINI invita la Commissione ad approvare il provvedimento.

La Commissione quindi approva il disegno di legge, che consta di un solo articolo.

IN SEDE REFERENTE

Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (2963)
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame del disegno di legge viene rinviato ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 (2758), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame del disegno di legge viene rinviato ad altra seduta.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione (2760), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore GRAZIANI richiama la relazione svolta nella seduta precedente.

Il sottosegretario BUTINI fornisce quindi le notizie richieste in tale occasione precisando che l'Accordo è entrato in vigore nel 1990 con l'adesione di dodici Stati partecipanti: si è pertanto realizzata la percentuale richiesta per la partecipazione italiana.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione (2762), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore GEROSA riferisce sul provvedimento dichiarandosi favorevole alla sua approvazione, tenuto anche conto del modesto impegno finanziario che esso comporta.

Il sottosegretario BUTINI invita a sua volta la Commissione ad approvare il provvedimento.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo altresì a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione (2766), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore GRAZIANI richiama la relazione svolta nella precedente seduta ed invita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario BUTINI comunica che a tutt'oggi hanno aderito all'Accordo tredici Paesi contraenti: si è pertanto realizzato un *quorum* sufficiente per consentire al nostro Paese di aderire.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea, autorizzando altresì a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (2040)
(Seguito e rinvio dell'esame)

Il presidente SALVI, in sostituzione del senatore Granelli, invita la Commissione ad approvare il provvedimento, tenuto conto che lo Stato italiano è depositario dell'Accordo, già ratificato da molti Stati aderenti.

Il senatore BOFFA ribadisce le perplessità già a suo tempo manifestate, sottolineando tra l'altro di non ritenere congruo il finanziamento del disegno di legge con ricorso ai fondi della legge sulla cooperazione.

Il presidente SALVI dichiara che il provvedimento potrebbe essere approvato impegnando il Governo a reperire i fondi su altro capitolo di bilancio.

Il sottosegretario BUTINI afferma che per assumere tali impegni è necessario per il Governo studiare un'altra eventuale fonte di finanziamento.

La Commissione decide quindi di rinviare l'esame del provvedimento.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990 (3099), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore GRAZIANI riferisce alla Commissione sul disegno di legge con il quale l'Italia viene a contribuire alle spese per il Centro di fisica teorica di Trieste con un contributo ordinario e non più volontario; il relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Il senatore ORLANDO preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo per un istituto unico in Europa, anche per il ruolo che svolge nella preparazione di scienziati provenienti dai Paesi del Terzo mondo.

Il senatore BOFFA dichiara a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il sottosegretario BUTINI, sollecitando l'approvazione del provvedimento, sottolinea l'apprezzamento che in sede internazionale viene manifestato anche per il rigore con il quale il Centro gestisce i fondi assegnati.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento, autorizzandolo altresì a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonché delle dichiarazioni dei 22 Stati Parte emesse alla Conferenza straordinaria del 14 giugno 1991 (3100), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il senatore GRAZIANI riferisce sul provvedimento affermando che esso viene a chiudere un capitolo mentre l'attenzione internazionale si è spostata su altri problemi. Si tratta comunque di un risultato dovuto alla indubbia buona volontà di tutte le Parti contraenti ed in prospettiva bisognerà valutare la possibilità di estendere l'applicazione dell'Accordo ad un ambito più vasto, entrando nella logica della CSCE.

Il senatore PIERALLI, dando atto dei risultati ai quali si è pervenuti, rileva peraltro che bisogna affrontare il problema delle nuove entità internazionali che si stanno affacciando sulla scena. Ritiene che in tale prospettiva ci si debba muovere soprattutto in vista degli accordi di Helsinki del 1992. A tal proposito chiede al Governo quali siano gli orientamenti per le future linee di politica estera nel settore.

Il senatore ROSATI sottolinea che ci si deve porre il problema di quale sia la parte interlocutrice in luogo della ex controparte sovietica. Si sofferma inoltre sul problema delle spese militari insistendo sul principio che la diminuzione degli armamenti deve accompagnarsi ad una diminuzione dei volumi di spesa, fissando in proposito un principio che garantisca l'effettiva realizzazione del cosiddetto «dividendo della pace».

Il senatore ORLANDO, preannunciando la piena approvazione del proprio Gruppo, rileva che se è pur vero che i nuovi Stati che apparentemente stanno sorgendo hanno dichiarato di accettare i precedenti impegni assunti dall'URSS, rimane peraltro che questo Trattato non era ancora stato ratificato. Chiede quindi al Governo che vengano fornite garanzie in proposito.

Il senatore BOFFA afferma che sarà necessaria una approfondita discussione in Assemblea su questo Accordo perchè il Trattato non si limita a fissare dei tetti massimi ma anche delle ripartizioni in materia di

armamenti. È pertanto necessario avere adeguate garanzie su tutte le clausole del Trattato, non essendo sufficiente una adesione ai suoi principi.

Il sottosegretario BUTINI dichiara che il Trattato tiene evidentemente conto delle situazioni politico-militari nelle quali è stato stipulato; se peraltro vi sono preoccupazioni da parte nostra bisogna tener conto che esse sono presenti anche presso i Paesi dell'Est europeo, come appare per esempio dalle dichiarazioni dell'Autorità ucraina. Del resto ci si trova attualmente in una situazione i cui sbocchi non sono ancora chiari anche dal punto di vista giuridico-istituzionale. Sottolinea quindi che le spese per armamenti convenzionali non sono direttamente riconducibili al livello quantitativo degli armamenti poichè viene in gioco a tal proposito anche il livello tecnologico degli stessi nonché il loro stato di invecchiamento: ciò rende difficile fissare automatismi in proposito. Il rappresentante del Governo ribadendo il proprio giudizio positivo sull'Accordo afferma che la ratifica è tanto più necessaria per consentire al Governo di affrontare nel modo migliore i problemi sollevati dagli oratori in Commissione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento, autorizzandolo altresì a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 3^a)

Il presidente SALVI da notizia di una lettera del Presidente della Commissione agricoltura con la quale viene richiesta l'espressione del parere da parte della Commissione affari esteri su alcuni documenti comunitari a norma dell'articolo 144, comma primo. Dichiara che tenuto conto degli impegni della Commissione non sarà possibile esprimere il parere necessario, anche in considerazione del breve preavviso intercorso.

Il senatore BOFFA invita il presidente della Commissione a preventivare una riunione della Commissione dedicata al problema della situazione somala, per la quale afferma si deve chiedere al Governo se non ritenga necessario chiedere l'intervento dell'ONU.

Il presidente SALVI dichiara che farà in modo di soddisfare la richiesta in oggetto, possibilmente per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 17.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

170^a Seduta*Presidenza del Presidente*

IANNI

*La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE**

Deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capocchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941), approvato dalla Camera dei deputati

Bozzello Verole ed altri: Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72)

Ceccatelli ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo (248)

Boato e Strik Lievers: Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080)

**- petizioni nn. 153 e 461 e voti regionali nn. 1, 37, 44, 64 e 120, attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Si riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso il 5 dicembre.

Il presidente IANNI comunica che, sulla scorta degli orientamenti emersi nella seduta scorsa, ha richiesto alla 1^a Commissione permanente un riesame in sede consultiva del disegno di legge n. 2941, sul quale il parere già espresso da quella Commissione in data 27 gennaio 1991 contiene, oltre ad osservazioni, anche una pronuncia contraria sull'articolo 2, ritenuto non aderente allo spirito dell'articolo 52 della Costituzione.

Informa, quindi, che il sottosegretario Mastella gli ha fatto presente che (per concomitanti impegni di Governo) non potrà partecipare ai lavori della seduta odierna.

Il relatore PARISI, dopo aver espresso apprezzamento per la tempestività con la quale il presidente Ianni ha provveduto a richiedere alla 1^a Commissione un riesame del parere, rappresenta l'esigenza di

accelerare, per quanto possibile, l'*iter* del provvedimento, allo scopo di evitare che un eventuale scioglimento anticipato delle Camere possa pregiudicarne l'approvazione definitiva.

Il senatore MESORACA si associa, a nome del Gruppo comunista-PDS, alla sollecitazione del relatore e chiede che, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, la Commissione possa tornare a riunirsi la prossima settimana per proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il PRESIDENTE, preso atto degli orientamenti dei senatori Parisi e Mesoraca, dichiara aperta la discussione generale.

Ha la parola il senatore BOLDRINI, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia e esauriente relazione svolta dal senatore Parisi, ricorda che provvedimenti di riforma della legge sulla obiezione di coscienza sono stati esaminati dal Parlamento anche nelle due ultime legislature, ma il relativo *iter* non si è concluso.

Si sofferma, quindi, alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 1989 e della raccomandazione della Commissione per i diritti umani dell'ONU sull'obiezione di coscienza, su taluni profili di comparazione con la legislazione vigente in materia presso altri Paesi della Comunità.

Al riguardo, fa osservare che, soprattutto in Spagna, Germania e Belgio, agli obiettori di coscienza sono affidati compiti di assistenza ai malati e di tutela dell'ambiente.

Sarebbe, pertanto, opportuno adeguare a questi principi anche la normativa del nostro Paese, considerato, in particolare, il delicato momento che sta attraversando in Italia il comparto della sanità, nonchè le notevoli difficoltà che sta incontrando l'*iter* del provvedimento legislativo di riforma del settore.

D'altra parte, se la motivazione dell'obiezione è riconducibile principalmente al rifiuto dell'uso delle armi, è altrettanto indubbio che la principale finalità dell'attività degli obiettori debba essere quella di garantire assistenza ai più bisognosi in uno spirito di solidarietà.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo è, quindi, rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, si riunirà la Sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 3100 (di ratifica ed esecuzione del Trattato di Parigi sulle forze armate convenzionali in Europa) deferito nel merito alla 3^a Commissione permanente.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

415^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Madaudo.**La seduta inizia alle ore 15,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Svolgimento dell'interrogazione n. 3-01717 (R 152, 6^a)**

Il sottosegretario MADAUDO risponde all'interrogazione presentata dai senatori Bertoldi ed altri.

Dopo aver ricordato la normativa che regola l'attuazione della riforma generale del catasto, illustrando in particolare le procedure seguite per la revisione delle tariffe d'estimo, egli afferma che i decreti ministeriali del 20 gennaio 1990 hanno stabilito che per gli estimi del catasto terreni e delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, la procedura da seguire è quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, mentre per quelli concernenti le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare la determinazione deve avvenire, mediante stima diretta, con riferimento alla media dei valori riscontrati nel biennio 1988-89.

In generale, egli rileva che la revisione delle rendite non è stata coeva con quella del classamento, per il quale è stato disposto un rinvio al 1993; tale circostanza certamente imporrà una ulteriore operazione di perequazione delle rendite degli immobili alla quale l'Amministrazione sta già provvedendo.

Sulla base di tali premesse, egli afferma che la rispondenza dei nuovi estimi ai reali valori di mercato è stata ampiamente verificata. Solo in casi marginali, riconducibili essenzialmente a centri minori, si sono riscontrate alcune anomalie causate generalmente da un preesistente quadro tariffario non più corrispondente alla realtà economica. Il riconosciuto «ventaglio di valori» dei nuovi estimi è dovuto alla diversità dei valori di mercato rilevati, valori che sono determinati da una molteplicità di fattori. Peraltro, da una comparazione eseguita su un ampio campione è risultato che, in linea generale, i nuovi estimi e

quindi le rendite catastali revisionate, sono inferiori ai valori risultanti dall'applicazione della legge sull'equo canone.

Il Sottosegretario afferma quindi che nella fase attuativa della revisione degli estimi, con il ricorso alla predisposizione di programmi informativi, si sono verificati errori che l'amministrazione ha provveduto immediatamente a correggere. Tali errori assommano a circa 25.000 dati tariffari e riguardano solo gli immobili delle categorie A, B e C.

Dopo aver fatto presente che i casi di scostamento del dato tariffario corretto sono presenti in maniera significativa solo nelle province di Perugia e Caserta e nel comune di Roma, egli conclude affermando che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge n. 392 del 1978 si è resa necessaria per evitare che problematiche catastali di carattere eminentemente tecnico possano influenzare il dibattito parlamentare in corso sulla riforma dell'equo canone.

Il senatore BERTOLDI, firmatario dell'interrogazione, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, si dichiara non soddisfatto. Infatti, di fronte alle migliaia di ricorsi che minacciano di investire l'Amministrazione finanziaria, occorre assumere iniziative concrete e non avallare dati errati. A seguito della revisione complessiva del catasto, bisogna anzitutto verificare gli effetti e l'impatto prodotto dalle nuove rendite, tenendo conto che la riforma potrà dirsi completa solo a conclusione del classamento previsto per il 1993. Alcuni di questi effetti risultano incomprensibili, come quello del ventaglio di differenze esistenti tra tariffe riferite ad unità immobiliari similari ubicate in territori con caratteristiche omogenee tra loro, come nel caso delle province di Trento e Bolzano. La mancata corrispondenza tra tariffe e valore venale medio dell'immobile sembra dovuta all'uso da parte degli uffici tecnici erariali di criteri di calcolo diversi. Inoltre, la revisione degli estimi è incompleta per quanto riguarda i gruppi catastali D ed E, cosa che ha costretto a introdurre nel provvedimento sull'anticipo dell'INVIM decennale un'apposita tabella di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta su tali categorie.

Infine, egli esprime preoccupazione per l'incapacità del Governo di utilizzare in maniera efficace lo strumento del catasto, generando invece ulteriore confusione ed ingiustizia fiscale. In particolare, poichè molti contribuenti rischiano di versare un'imposta maggiore di quella dovuta, occorre almeno introdurre per essi la possibilità di recuperare le maggiori imposte versate.

Il presidente BERLANDA rileva come, nonostante il Governo sostenga che le anomalie abbiano un'estensione marginale, esistano numerosi casi in cui i criteri di calcolo dei dati tariffari si sono dimostrati del tutto irrealistici, provocando numerose reazioni negative da parte dei contribuenti. Inoltre, in relazione ai versamenti dell'INVIM decennale di cui al decreto legge n. 299 del 1991, molti contribuenti non sono ancora in grado di conoscere il valore effettivo del bene e quindi l'imposta da versare. All'insieme di questi problemi si aggiungono, peraltro, gli effetti della circolare n. 6 del 27 novembre 1991 del Ministero delle finanze, la quale contiene disposizioni vessatorie ed incomprensibili e del tutto estranee al contenuto del citato decreto-

legge. In particolare, essa prevede che i contribuenti, per gli immobili privi di rendita, siano obbligati ad accettare ai fini dell'INVIM decennale i futuri valori che verranno attribuiti dall'UTE; nel caso poi in cui si sia dichiarato un valore presunto inferiore, oltre alla maggiore imposta, è previsto il versamento della soprattassa del 30 per cento a titolo di tardivo versamento. Tale disposizione appare inconcepibile nel momento in cui il contribuente non dispone dei dati catastali e si trova nell'impossibilità di prevedere esattamente la futura valutazione dell'UTE.

Un altro aspetto distorsivo è rappresentato dalla modalità di presentazione della dichiarazione INVIM contenuta nella predetta circolare, la quale prevede che per ogni unità immobiliare, deve essere presentata, ricorrendo determinate condizioni, la relativa dichiarazione: questo appare un adempimento particolarmente oneroso per i contribuenti, con conseguenze facilmente immaginabili.

In conclusione, dopo aver invitato il Governo a fornire tempestivamente proposte risolutive ai predetti interrogativi, il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

Favilla ed altri: Norme per l'attività tecnico-professionale per la individuazione dei beni immobili in occasione dei trasferimenti (2730)

(Esame e rinvio)

Il relatore CAPPELLI riferisce sul disegno di legge.

Il provvedimento in esame - egli afferma - introduce una serie di disposizioni volte a garantire una più precisa individuazione dei beni immobili in occasione di atti di trasferimento della proprietà o di costituzione di altri diritti reali sui beni immobili stessi.

In particolare, viene introdotto l'obbligo di una relazione tecnica redatta da un libero professionista esperto nella materia, da cui risultino i dati di identificazione catastale e gli altri elementi necessari per una completa ed esauriente individuazione del bene. Nella stessa relazione si darà conto degli accertamenti inerenti alla posizione e alla regolarità dell'immobile sotto il profilo della normativa edilizia ed urbanistica, nonché dell'esistenza o meno di preclusioni legali o di vincoli.

In caso di mancata redazione della relazione tecnica, il disegno di legge stabilisce la nullità dell'atto principale, con conseguente irricevibilità dell'atto stesso da parte del conservatore dei registri immobiliari.

La normativa che viene proposta comporterà anche una più equa imposizione fiscale e l'eliminazione di ritardi ed incongruenze nei rapporti tra mutanti e mutuatari nel sistema di credito immobiliare, edilizio e fondiario.

Il relatore passa quindi ad illustrare le singole disposizioni contenute nel disegno di legge.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che la relazione tecnica certifichi che i dati in essa contenuti definiscono in modo univoco e senza possibile ambiguità gli immobili sia nella loro individuazione catastale, sia nella loro natura e situazione.

Il successivo articolo 2 detta disposizioni nei casi in cui, dagli

accertamenti operati ai fini della predisposizione della relazione tecnica, si evidenzino situazioni di non regolarità del bene in relazione alle norme in materia edilizia ed urbanistica.

L'articolo 3 prevede l'estensione della nuova normativa anche ai casi di trasferimenti di proprietà per causa di morte, mentre l'articolo 4 detta apposite disposizioni nei casi di costruzione di nuovi fabbricati.

L'articolo 5, infine, detta particolari disposizioni, con riferimento alla allegazione della relazione tecnica nei casi di procedure di aggiornamento catastale.

Il relatore Cappelli sottolinea come appaia apprezzabile l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame che è quello di ottenere una maggiore precisione e certezza nei rapporti giuridici riferiti agli atti aventi per oggetto beni immobili, anche se ciò comporterà maggiori oneri per le parti contraenti. Tuttavia, la normativa che viene proposta, anche in relazione alla complessità della materia, necessita di alcuni perfezionamenti.

In particolare, appare eccessivo l'obbligo della relazione tecnica anche in presenza di un atto redatto o autenticato da un notaio: in tali casi sarebbe opportuno affidare al notaio stesso il compito di valutare, sotto la propria responsabilità, l'opportunità di richiedere la relazione tecnica.

Inoltre, se alla relazione si vuole attribuire una tale rilevanza in ordine alla stessa validità dell'atto, sarà necessario conferire alla stessa la dignità di pubblica certificazione con relativa assunzione, da parte del libero professionista, della qualifica di pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze sotto il profilo della responsabilità. Infine, appare necessario fissare un termine preciso per la predisposizione della relazione tecnica in questione.

Il sottosegretario MADAUDO sottolinea come la sanzione della nullità dell'atto, in caso di mancata redazione della relazione tecnica, venga ad incidere su aspetti civilistici della contrattualistica e renda l'intervento del professionista obbligatorio. Inoltre, occorre evidenziare che i dati di identificazione catastale sono già rilevabili dagli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano; essi individuano, sempre e senza possibilità di equivoco, i beni immobili: particella per il catasto terreni ed unità immobiliare urbana per il catasto edilizio urbano. Tali dati si desumono, ai fini dei trasferimenti immobiliari, dai certificati catastali, rilasciati avvalendosi di sistemi automatizzati.

Ove l'atto di trasferimento abbia per oggetto una porzione della particella o dell'unità immobiliare urbana, già la normativa vigente prevede che esso debba essere preceduto, con elaborato redatto da un tecnico iscritto all'albo professionale, dal frazionamento della particella stessa o dalla variazione della unità immobiliare oggetto di trasferimento, assicurando in tal modo le richiamate condizioni di certezza per l'univoca identificazione catastale.

In conclusione, il Governo esprime parere contrario al prosieguo dell'*iter* del provvedimento in quanto l'attuale normativa già soddisfa pienamente l'esigenza della esatta individuazione catastale degli immobili.

Il senatore DE CINQUE sottolinea come la materia disciplinata dal provvedimento in esame sia particolarmente complessa e meriti un ulteriore approfondimento, anche alla luce delle considerazioni problematiche espresse dal relatore. Egli si riserva quindi di esprimere un giudizio più articolato ed analitico nel corso del prosieguo dell'esame.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni, pur riservandosi di valutare più attentamente le disposizioni contenute nel disegno di legge, anche alla luce delle osservazioni espresse dal relatore e dal rappresentate del Governo, sottolinea tuttavia la necessità che la normativa proposta non assuma rilevanza in ordine alla validità degli atti, bensì in ordine alla opponibilità degli atti stessi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive CEE nn. 86/635 e 89/117, relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali (R 139 b, 6^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre 1991.

Il relatore LEONARDI presenta uno schema di parere, favorevole con osservazioni, in cui si rileva la sostanziale congruità del provvedimento in esame rispetto ai criteri di delega contenuti nella legge n. 428 del 1990. In particolare, si rileva la necessità di uniformare alcune disposizioni (articolo 3, comma 2; articolo 7, comma 8; articolo 8, comma 3; articolo 37, comma 2 e articolo 39, comma 2) al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Si propone poi di escludere l'applicabilità del comma 3 dell'articolo 24 e del comma 4 dell'articolo 26 sulle società quotate. Inoltre, si suggerisce una norma di coordinamento con le disposizioni contenute nella legge n. 1 del 1991, istitutiva delle società di intermediazione mobiliare, e vengono suggerite alcuni correttivi degli articoli 13, 15 e 19 nel rispetto della clausola generale della chiarezza e rappresentazione veritiera di documenti contabili.

Il presidente BERLANDA rileva l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento per dar modo ai Commissari di esaminare lo schema di parere testè presentato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

329^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospesa nella seduta del 5 dicembre scorso, in cui era iniziato l'esame dell'emendamento aggiuntivo 9.0.2, recante l'articolo aggiuntivo 9-bis e dei relativi subemendamenti.

Prende la parola il senatore NOCCHI, sottolineando l'importanza di un approfondito confronto dialettico sull'ipotizzato articolo 9-bis, giacchè i suoi contenuti si pongono come elemento qualificante dell'intero testo articolato. Chiede al relatore ed al Governo un'ampia disponibilità politica per una riscrittura dell'emendamento, che altrimenti fonderebbe la sua esistenza su palesi illegittimità. Invita la

maggioranza tutta ad affrontare nel merito, ossia con un dibattito privo di enfatiche fuorvianti, i problemi del prolungamento dell'obbligo scolastico.

Il legislatore deve tener conto sia della modifica di recente approvata circa le modalità di accesso al mercato del lavoro, sia delle norme regolamentari della Comunità, che sin dal 1986 hanno indicato alle regioni le modalità operative da seguire per la formazione professionale. La sua opposizione all'articolo 9-bis scaturisce anche dall'assenza di un raccordo con le menzionate disposizioni normative, oltre che dalla superficiale considerazione dei costi economici, incidenti sulla finanza pubblica e regionale, che tale articolo verrebbe ad avere. Ed è contraddittorio dover ipotizzare un esborso di varie centinaia di miliardi di lire per corsi regionali discutibili, mentre il Ministro del tesoro nel recente dibattito sui documenti finanziari del prossimo anno ha reiteratamente dichiarato la necessità di evitare spese di scarsa utilità.

I corsi regionali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, quali disegnati dal relatore, non tengono conto inoltre degli strumenti ordinari di accesso al lavoro - rammenta il successo ottenuto dai contratti formazione/lavoro - ed evidenziano una impostazione concettualmente arretrata, rispetto all'evoluzione europea in questa materia.

In conclusione, nel ribadire l'irrealizzabilità degli obiettivi sottostanti all'articolo 9-bis, augura una costruttiva riflessione che porti ad una sua radicale riscrittura.

Prende poi la parola la senatrice CALLARI GALLI, la quale, espressa adesione piena all'impostazione del collega Nocchi, si sofferma sul problema della differenziazione della formazione professionale, destinata - in forza dell'articolo 9-bis, se approvato - ad accentuarsi in Italia sotto il profilo sia della quantità che della qualità delle offerte formative per i giovani.

L'eccessiva variabilità dello spettro di offerte può esporci al rischio di non realizzare gli obiettivi perseguiti. La popolazione scolastica è privata, in altre parole, della possibilità di scegliere - specie quella del Meridione d'Italia - secondo le legittime aspettative, che andrebbero, invece, a loro volta, sinergicamente coniugate con le esigenze del mercato.

Invita a considerare inoltre gli effetti di ripercussione dell'articolo 9-bis, che, oltre a connotarsi per l'assenza di flessibilità, pecca di astrattezza, in quanto non si pone il problema dell'organizzazione concreta di tali corsi, nè del livello di sopportabilità per gli allievi sul piano dell'impegno orario.

Si manifesta, comunque, fiduciosa rispetto ad un confronto costruttivo fra le forze politiche rappresentate nella Commissione, perchè solo così sarà possibile varare un provvedimento che tenga conto delle effettive esigenze dei giovani.

Il presidente SPITELLA rileva che, a suo parere, l'eventuale approvazione dell'emendamento 9.0.2 (recante l'articolo 2-bis del relatore) non preclude il successivo esame dell'emendamento 9.0.3, recante un articolo aggiuntivo proposto dal Gruppo comunista-PDS;

pertanto propone di concludere l'esame del primo, passando poi all'esame dell'articolo 9, accantonato in precedenza, indi del 9.0.3.

Il senatore STRIK LIEVERS fa presente che l'emendamento 9.0.3 nella sostanza reca soluzioni che si contrappongono a quelle contenute nell'emendamento 9.0.2 e pertanto è alternativo ad esso.

Il PRESIDENTE invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere comunque i pareri sui subemendamenti al 9.0.2.

Il relatore MEZZAPESA osserva che tutti i rilievi emersi dal dibattito svoltosi finora non inficiano la sua proposta sulle diverse modalità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, contenuta nell'emendamento 9.0.2. Il testo da lui presentato - ribadisce - ha l'obiettivo di introdurre una possibilità aggiuntiva per l'adempimento di tale obbligo, fermo restandone il carattere sperimentale. Quanto poi ai problemi della formazione professionale regionale denunciati con particolare riferimento al Mezzogiorno, non è assurdo immaginare che l'inserimento delle discipline dell'area comune nell'istruzione professionale porti ad un complessivo miglioramento qualitativo di quest'ultima. Passando ai rilievi sulle implicazioni finanziarie, dichiara, a nome della maggioranza, che la proposta contenuta nell'articolo appare realizzabile, spettando poi al Governo indicare i modi e gli strumenti con cui superare eventuali difficoltà. La delicatezza della questione - conclude - ha condotto ad elaborare un testo in cui ogni parola è stata accuratamente calibrata; pertanto l'introduzione di ogni modifica comprometterebbe un delicatissimo equilibrio. Egli è quindi contrario a tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario BROCCA sottolinea in primo luogo che il testo proposto dal relatore non comporta affatto la creazione di un sistema dualistico, con un percorso culturale più forte ed un secondo culturalmente più debole e organizzativamente confuso; vi è infatti la garanzia di una equivalenza sul piano culturale, assicurata dalla presenza delle materie dell'area comune. D'altra parte, il progetto di riforma prevede molteplici itinerari formativi, dal momento che anche la scuola secondaria superiore sarà variamente articolata al suo interno. Quanto poi alla formazione professionale di competenza regionale, è vero che oggi essa è meno richiesta nella fase immediatamente successiva alla scuola media, tuttavia tale necessità rimane. Essa dovrà in futuro svolgere anche un ruolo nuovo ed impegnativo nella fase cosiddetta post-secondaria; tuttavia escludere una sua partecipazione, a fianco della scuola, all'adempimento dell'obbligo scolastico comporterebbe la dispersione di un consolidato patrimonio di esperienza didattica accumulato fino ad oggi. La soluzione contenuta nell'emendamento 9.0.2 del relatore gli pare quindi pienamente apprezzabile e assolutamente non censurabile sul piano della legittimità costituzionale, dal momento che non si attribuiscono affatto funzioni nuove ed aggiuntive alla formazione professionale di spettanza regionale. Quanto poi alle implicazioni finanziarie, se la formazione professionale alleggerirà la scuola di parte degli oneri sostenuti da quest'ultima, la

Pubblica istruzione potrebbe trasferire una quota di fondi a suo favore.

La senatrice ALBERICI solleva nuovamente il problema delle modalità con cui proseguire l'esame degli articoli.

Il presidente SPITELLA fa presente che, a suo parere, l'emendamento aggiuntivo 9.0.3, per il suo contenuto, è connesso più all'articolo 9 che all'emendamento 9.0.2 del relatore. Propone quindi di passare all'esame dell'articolo 9, già accantonato, e concluderlo, passando successivamente all'emendamento 9.0.3, di cui la Commissione potrà quindi valutare la connessione con il 9.0.2.

La senatrice ALBERICI, alla luce delle risposte testè fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo - che hanno fatto esplicito riferimento al piano di fattibilità della riforma - ricorda che il Gruppo comunista-PDS ha illustrato cifre e dati precisi, nonché previsioni informalmente fornite dallo stesso Governo. Ribadisce quindi ancora una volta l'assoluta necessità di conoscere in via ufficiale il piano di fattibilità per l'articolo 9-bis, la cui attuazione è stata definita difficile e complessa dallo stesso Sottosegretario; in caso contrario, la sua parte politica può accettare di proseguire nell'esame degli articoli solo come conferma di grande disponibilità al confronto. Dichiarando quindi particolarmente grave l'affermazione del relatore Mezzapesa, secondo il quale l'articolo 9-bis è stato elaborato al di fuori del Parlamento ed ogni modificazione farebbe saltare accordi raggiunti altrove: in questo modo - conclude - si vanifica il ruolo del Parlamento e si rende inutile ogni dibattito in questa sede.

Il relatore MEZZAPESA replica che, nel predisporre l'emendamento 9.0.2, egli ha consultato il maggior numero possibile di esperti e lo stesso Governo, ma la responsabilità del testo è interamente sua.

Il sottosegretario BROCCA replica a sua volta, facendo presente che il Governo sta elaborando in via preventiva le valutazioni sugli oneri finanziari della riforma e le modalità per la relativa copertura, adattandole via via al progredire dei lavori della Commissione. Conferma quindi ancora una volta che - facendo eccezione alla regola, secondo la quale la norma sulla copertura finanziaria è collocata alla fine degli articoli - il Governo, in via eccezionale e come atto di cortesia nei confronti della Commissione, presenterà gli articoli aggiuntivi con il piano di fattibilità e la copertura finanziaria prima che sia concluso l'esame degli articoli.

La senatrice ALBERICI, dopo aver ribadito che l'emendamento 9.0.3 della sua parte politica è alternativo al 9.0.2 del relatore, passa ad illustrare gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3, da lei presentati insieme ad altri senatori all'articolo 9. Essi sono volti a rendere più chiaro ed inequivoco un testo, le cui finalità ella dichiara di condividere: infatti, per contrastare i gravissimi fenomeni della cosiddetta mortalità scolastica e degli abbandoni, occorrono interventi mirati, da collocare

organicamente all'interno della scuola e non al di fuori di essa. Molti operatori scolastici hanno tuttavia espresso il timore che l'articolo 9, per una insufficiente precisione, non raggiunga l'obiettivo, che deve essere essenzialmente il sostegno agli studenti della scuola media che hanno compiuto i quindici anni senza aver conseguito la licenza. Altrimenti vi è il rischio che i corsi previsti dall'articolo 9 servano soprattutto per impegnare i docenti in soprannumero.

Il senatore STRIK LIEVERS solleva nuovamente il problema dello svolgimento dei lavori della Commissione durante le sedute dell'Assemblea; non è sufficiente sospendere i primi solo in occasione delle votazioni, poichè i lavori parlamentari non si esauriscono certo solo in queste ultime.

Deplora poi che il relatore ed il Sottosegretario nelle loro repliche non abbiano fatto cenno alcuno ai suoi subemendamenti al 9.0.2, con i quali egli - collocandosi all'interno della logica seguita dal relatore - cercava di affrontare contraddizioni e problemi reali presenti in quel testo.

Il relatore MEZZAPESA fa allora presente che il suo parere contrario a tutti i subemendamenti è motivato dall'esigenza di non alterare l'equilibrio fra i contenuti del proprio emendamento 9.0.2.

Il sottosegretario BROCCA si riserva di motivare in sede di dichiarazione di voto le ragioni della sua valutazione contraria.

Il senatore STRIK LIEVERS, nell'esprimere poi un giudizio positivo sull'articolo 9, dichiara di condividere le preoccupazioni manifestate al riguardo dalla senatrice Alberici, valutando pertanto in modo favorevole gli emendamenti 9.1 e 9.2. Dev'essere chiaro, infatti, che l'articolo 9 riguarda solo gli studenti che non sono riusciti a conseguire la licenza media, perchè per gli altri studenti in difficoltà si devono adottare misure completamente diverse. Illustra poi l'emendamento 9.4, volto a rimediare ad un'ambiguità dell'articolo, precisando chiaramente che i corsi previsti possono essere sostitutivi (interamente o parzialmente) dei corsi ordinari ovvero integrativi. L'emendamento 9.5, poi, reca un opportuno chiarimento, mentre l'emendamento 9.6 introduce una precisazione di carattere organizzativo, al fine di evitare il pericolo che in concreto l'articolo non venga applicato.

Il RELATORE dichiara di considerare sostanzialmente superfluo l'emendamento 9.1; giudica inopportuno il 9.2, proponendo invece una diversa modifica al comma 2, che accoglie anche un suggerimento della senatrice Alberici (emendamento 9.8). È poi contrario all'emendamento 9.3, poichè potrebbero verificarsi casi particolari in cui l'applicazione di tale norma sarebbe inopportuna. È contrario anche al 9.4 (che vincola eccessivamente i consigli di classe) e al 9.5 che gli pare superfluo. Condivide lo spirito del 9.6, al quale suggerisce una modifica.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha dichiarato di concordare con il relatore sull'emendamento 9.1, si svolge un breve dibattito, nel quale

intervengono la senatrice ALBERICI ed il senatore MANZINI, al termine del quale il presidente SPITELLA propone di sopprimere la parola «regolarmente» (emendamento 9.7).

Il SOTTOSEGRETARIO esprime poi una valutazione favorevole sull'emendamento 9.8 del relatore, concordando inoltre con lui in ordine alla valutazione per gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.6. È infine favorevole al 9.5 con una limitata modifica.

Vengono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti 9.7 e 9.8 (nei quali restano assorbiti rispettivamente il 9.1 ed il 9.2); il 9.3 è posto ai voti e non approvato.

Viene posto ai voti successivamente l'emendamento 9.4 che - previa dichiarazione di voto favorevole del senatore STRIK LIEVERS, il quale ribadisce l'utilità della norma - non è approvato. Sono quindi approvati gli emendamenti 9.5 e 9.6 nei testi modificati, nonché l'articolo 9, nel testo emendato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente SPITELLA avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato al termine della seduta pomeridiana della Commissione.

La seduta termina alle ore 11,45.

330^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
SPITELLA*

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore STRIK LIEVERS esprime apprezzamento per l'esigenza sottesa all'emendamento 9.0.3, volto a consentire il superamento della contraddittorietà tra strutture scolastiche e centri di formazione professionale insita nell'emendamento 9.0.2. Presenta ed illustra, poi, i subemendamenti 9.0.3/1, concernente l'accesso ai corsi, 9.0.3/2, volto a chiarire la loro natura sostitutiva, 9.0.3/3, volto a corresponsabilizzare nella gestione gli insegnanti dei centri di formazione, e 9.0.3/4, concernente un piano provinciale per l'attivazione dei corsi e la definizione dei loro ambiti e delle rispettive tipologie.

La senatrice CALLARI GALLI considera taluni dei subemendamenti testè illustrati di eccessivo dettaglio, mentre occorre garantire la necessaria flessibilità in rapporto ai singoli obiettivi; l'emendamento 9.0.3/3, però, potrebbe introdurre una specificazione opportuna, mentre l'emendamento 9.0.3/4 dovrebbe essere riferito alla destinazione degli insegnanti e delle risorse finanziarie.

Il relatore, senatore MEZZAPESA, esprime il timore che l'emendamento 9.0.3 rende inapplicabile il sistema dei corsi professionali: il presupposto di questi ultimi è infatti l'esistenza di gravi difficoltà nella prosecuzione degli studi, su cui il giudizio compete al collegio dei docenti, mentre la procedura su domanda dell'interessato rappresenta un'ipotesi viziata da eccessiva astrattezza. Il giudizio suddetto può articolarsi nella constatazione del fallimento del corso di studi, ovvero nell'iscrizione al secondo anno afini di recupero, o infine nell'assegnazione ad un corso di formazione professionale. Riserve determina nel relatore anche la possibilità che le scuole superiori istituiscano corsi professionali al loro interno, essendo preferibile il meccanismo delle convenzioni con le regioni: la senatrice ALBERICI accoglie l'indicazione ipotizzando una riformulazione dell'emendamento 9.0.3, nel senso di attribuire alla scuola un ruolo di mera attivazione dei corsi.

Il relatore esprime pertanto parere contrario agli emendamenti 9.0.3/1, 9.0.3/2, 9.0.3/4, mentre sull'emendamento 9.0.3/3 ipotizza parere favorevole a condizione che il testo sia riformulato.

Dopo che la senatrice ALBERICI ha auspicato che le norme attuative contengano anche specificazioni nella materia in esame, il sottosegretario BROCCA non ritiene necessariamente alternativi gli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3, laddove sia consentito al Governo di valutare le conseguenze finanziarie di quest'ultimo: propone pertanto il loro accantonamento, allo scopo di meglio valutarne le implicazioni di

carattere amministrativo. Ad un rilievo della senatrice CALLARI GALLI, il Sottosegretario non esclude che le verifiche possano essere effettuate anche al termine del primo quadrimestre, per evitare incrementi di mortalità scolastica.

Dopo che il senatore STRIK LIEVERS ha ricordato che i suoi subemendamenti presupponevano un'alternatività degli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3 che ora potrebbe venir meno, il presidente SPITELLA dispone l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 e la ripresa dell'esame dell'articolo 6, accantonato in una delle sedute precedenti.

Accogliendo anche i suggerimenti formulati in un breve dibattito dai senatori ALBERICI, VESENTINI, CALLARI GALLI, MANZINI e NOCCHI, il sottosegretario BROCCA propone l'emendamento 6.11, integralmente sostitutivo dell'articolo 6. Tale emendamento recepisce taluni contenuti dell'emendamento 6.10, nonché dei subemendamenti 6.10/5, 6.10/11 e 6.10/9: su tale emendamento il relatore MEZZAPESA esprime parere favorevole.

Il senatore STRIK LIEVERS paventa l'esclusione delle materie dell'area didattica comune dalla verifica concernente il passaggio dall'istruzione professionale al liceo; la senatrice ALBERICI difende i contenuti del suo emendamento 6.10/11, ricordando che il passaggio tra un tipo di scuola che si esaurisce al terzo anno ed una che continua fino al quinto necessita di una formula elastica.

Il senatore MANZINI concorda con la necessità di provvedere ad una formula legislativa più elastica nella fissazione dei criteri di cui all'articolo 6: il meccanismo dei passaggi non deve essere definito nei dettagli con lo strumento legislativo, ma va deferito ad una normativa attuativa che ne definisca i limiti e le modalità in termini più organizzativo-funzionali che didattici.

Concorda il relatore MEZZAPESA, secondo cui il sistema proposto parrebbe sancire il diritto di ciascun alunno al passaggio ad altro indirizzo.

Il sottosegretario BROCCA ricorda che la tematica dei passaggi va correlata con quella didattica: la valutazione fatta alla luce delle discipline del nuovo indirizzo non può essere omessa, così come è importante valutare anche le inclinazioni del soggetto che richiede i passaggi. Concorda peraltro nell'eliminazione di formule legislative troppo cogenti nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 6.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 6.10/3 e 6.10/12. È quindi accolto l'emendamento 6.11 del Governo, integralmente sostitutivo dell'articolo 6, con il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS dichiarato dal senatore NOCCHI e con l'astensione del senatore STRIK LIEVERS; risultano pertanto preclusi o assorbiti gli altri emendamenti presentati all'articolo 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI**Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)****Art. 6.**

All'emendamento 6.10, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. I passaggi da un tipo di liceo o istituto professionale ad un altro o da un indirizzo ad un altro sono attivati in base ai seguenti criteri:».

6.10/5

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 6.10, al comma 1, lettera a), aggiungere le parole: «, ovvero in prove di idoneità relative a tali discipline».

6.10/3

STRIK LIEVERS

All'emendamento 6.10, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera c):

«c) al termine del corso triennale dell'istruzione professionale è prevista una prova di idoneità nelle materie di indirizzo per l'iscrizione al quarto anno degli indirizzi del liceo tecnologico».

6.10/11

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 6.10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«... Analoga procedura è consentita a coloro che, all'estero, abbiano assolto all'obbligo scolastico o abbiano ottenuto un titolo equivalente al diploma italiano di terza media, secondo gli ordinamenti dei relativi Paesi di provenienza, e conseguito una qualifica professionale. I documenti comprovanti il conseguimento della qualifica ed il *curriculum* degli studi seguiti, nonché ogni altro documento che può essere utile per la riduzione delle prove di cui al precedente comma, sono convalidati dalle autorità consolari italiane».

6.10/12

STRIK LIEVERS

All'emendamento 6.10, al comma 3, alla fine, inserire le parole:

«sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

6.10/9

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Passaggi e rientri*). - 1. Le scelte del canale di istruzione secondaria superiore sono compiute dallo studente all'atto di iscrizione al primo anno. Esse possono essere modificate in base ai seguenti criteri:

a) nei primi due anni il passaggio ad un canale diverso da quello prescelto si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati, nelle discipline previste dal piano di studio del canale cui si vuole accedere e non comprese nel piano di studio del canale di provenienza;

b) negli anni successivi il passaggio a diverso canale si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o direttamente sul lavoro, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui vogliono accedere. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta.

3. I corsi e le prove di idoneità, di cui ai commi 1 e 2, sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

6.10

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «oppure di ambito».

6.1

MANIERI

Al comma 1, lettera a), alla fine, aggiungere la seguente frase:

«; analogamente si procede ai fini del passaggio degli studenti dell'ambito professionale, in possesso del diploma di qualifica, al quarto anno di un indirizzo tecnico affine».

6.2

MANIERI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'indirizzo di provenienza;», aggiungere le seguenti: «analogamente si procede ai fini del passaggio degli studenti dell'ambito professionale, in possesso del diploma di qualifica, al quarto anno di un indirizzo tecnico affine».

6.8

FERRARA SALUTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Passaggi e rientri*). - 1. I passaggi da un tipo di liceo o istituto professionale ad un altro o da un indirizzo ad un altro sono attuati in base ai seguenti criteri:

a) il passaggio ad una classe superiore è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe di uscita ed avviene ad anno scolastico concluso;

b) il passaggio fra classi parallele di licei ed istituti professionali diversi è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;

c) nei primi due anni il passaggio da un tipo di liceo o istituto professionale ad un altro o da un indirizzo ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati, nelle discipline previste dal piano di studio cui si vuole accedere e non comprese nel piano di studio di provenienza;

d) negli anni successivi il passaggio da un tipo di liceo o istituto professionale ad un altro o da un indirizzo ad un altro si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità;

e) al termine del corso triennale dell'istruzione professionale è prevista una prova di idoneità per l'iscrizione al quarto anno dei licei tecnologici.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o direttamente sul lavoro, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui vogliono accedere. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti ed al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta.

3. I corsi e le prove di idoneità, di cui ai commi 1 e 2, sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

6.11

IL GOVERNO

Art. 9.

Al comma 1, sopprimere la parola: «regolarmente».

9.7

SPITELLA

Alla fine del comma 1, inserire le parole: «, non conseguendo la licenza.».

9.1

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 2, alla sesta riga, sopprimere le parole: «il reinserimento nei corsi di scuola secondaria superiore;».

9.2

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche» e sostituire le parole: «; il reinserimento nei», con le altre: «e dell'eventuale accesso ai».

9.8

IL RELATORE

Al comma 3, alla quinta riga, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quindicesimo».

9.3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. I corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuova opportunità possono essere sia integrativi che parzialmente o totalmente sostitutivi di quelli ordinari. Su deliberazione del consiglio di classe responsabile di un progetto, gli studenti che ad esso partecipano possono seguire corsi e lezioni anche in classi diverse».

9.4

STRIK LIEVERS

Al comma 4, dopo la parola: «predisposti», aggiungere le altre: «e gestiti».

9.5

STRIK LIEVERS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«5. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità per l'assegnazione ai docenti dei compiti relativi alla preparazione e alla conduzione dei progetti di orientamento e nuova opportunità».

9.6

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2 sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

9.0.2/3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«... corrispondere ad adeguati livelli qualitativi riconosciuti secondo modalità e parametri che il Ministro della Pubblica Istruzione definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione».

9.0.2/12

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) contenere percorsi formativi coerenti con gli insegnamenti comuni dei primi due anni della scuola secondaria superiore e stabiliti secondo le modalità di cui al comma 3».

9.0.2/13

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «superiore» aggiungere le altre: «di cui al comma 7 dell'articolo 2-bis della presente legge».

9.0.2/4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine: «analogo adeguamento dovrà riguardare l'esercizio dei diritti democratici degli studenti e delle loro famiglie».

9.0.2/5

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «la direzione e».

9.0.2/14

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professionali» inserire le seguenti: «ivi compresa l'abilitazione all'insegnamento».

9.0.2/7

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

f) essere affidati per la direzione a personale docente in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ai docenti laureati della scuola secondaria superiore statale e a personale attualmente impegnato nella direzione dei centri di formazione professionale con almeno quattro anni di servizio».

9.0.2/15

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 2, dopo le parole: «idonei per» aggiungere la seguente: «qualità».

9.0.2/16

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «I corsi devono essere riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge con un'apposita delibera della giunta regionale».

9.0.2/6

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 2, sopprimere il testo e reinserirlo come ultimo capoverso del comma 5.

9.0.2/17

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«...I percorsi formativi di cui al precedente comma 1 lettera b) occupano almeno 15 ore settimanali di attività didattica e vengono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione nomina una Commissione di cui fanno parte membri della Commissione per i nuovi programmi della secondaria superiore, rappresentanti della Regione e del Ministero del lavoro. Tali percorsi devono contenere anche indicazioni sui contenuti integrativi che l'alunno dovrà acquisire in caso di rientro nella secondaria superiore».

9.0.2/18

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 4, sostituire le parole: «Agli insegnamenti comuni» con le seguenti: «Ai percorsi formativi di cui al precedente comma 2, lettera b)».

9.0.2/19

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 4, dopo le parole: «personale docente statale» aggiungere le seguenti: «che abbia espresso gradimento per l'insegnamento nei centri di formazione professionale».

9.0.2/20

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 4, alla fine aggiungere: «Tale personale è nominato in base alle corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze secondo l'ordine ivi indicato».

9.0.2/8

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 6, aggiungere alla fine: «Le predette assunzioni sono consentite solo fino al soddisfacimento delle esigenze derivanti dal funzionamento di mille classi su scala nazionale».

9.0.2/9

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 9, sostituire le parole da: «sentiti» fino a «competenti commissioni» con le seguenti: «sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e su parere conforme delle».

9.0.2/21

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 9, sostituire: «in via permanente» con: «per non più di un quinquennio».

9.0.2/10

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 9, dopo: «permanente», aggiungere: «con le modifiche eventualmente necessarie».

9.0.2/22

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, alla fine, aggiungere il seguente comma:

«10. Entro il mese di marzo di ogni anno i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione e alla Corte dei conti

una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo. La Corte dei conti in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione del presente articolo.

9.0.2/11

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Corsi regionali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico)

1. I corsi regionali di cui alla lettera c) dell'articolo 8 devono:

- a) avere una durata non inferiore a due anni;
- b) contenere, nella soglia oraria minima di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), i programmi degli insegnamenti comuni dei primi due anni della scuola secondaria superiore, con gli adattamenti resi necessari dallo svolgimento delle attività proprie dei corsi stessi;
- c) prevedere l'organizzazione dell'attività didattica in conformità dei principi secondo cui si esplica l'attività didattica nella scuola secondaria superiore statale;
- d) essere affidati, per la direzione e la docenza degli insegnamenti comuni di cui alla lettera b), a personale docente in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ai docenti laureati della scuola secondaria superiore statale;
- e) esigere, per l'ammissione ai corsi stessi, il possesso da parte degli studenti della licenza di scuola media.

2. Prima della stipula della convenzione di cui al comma 5, il Ministro della pubblica istruzione individua i corsi regionali idonei per locali ed attrezzature all'assolvimento dell'istruzione obbligatoria.

3. Agli studenti che frequentano i suddetti corsi si applicano, ai fini dei passaggi, le disposizioni recate dall'art. 6, comma 1.

4. Agli insegnamenti comuni viene destinato personale docente statale. Ove non si avvalgano di personale statale, i soggetti gestori dei corsi assumono a proprio carico il personale occorrente per i predetti insegnamenti, purchè questo sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 1.

5. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e le Regioni interessate, sono disciplinati i reciproci rapporti in ordine all'utilizzazione del personale docente statale, all'utilizzazione delle strutture ed attrezzature ed alla corresponsione di eventuali contributi a favore dei soggetti che gestiscono i corsi stessi, ove si accertino maggiori oneri sostenuti per l'aumentato numero complessivo degli studenti frequentanti, in conseguenza dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

6. Per la destinazione di personale docente statale ai corsi di cui al presente articolo si provvede prioritariamente mediante l'utilizzazione di personale di ruolo anche delle dotazioni organiche aggiuntive, e successivamente mediante nuove assunzioni secondo le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo. Il predetto personale continua a dipendere organicamente e disciplinarmente dall'autorità scolastica statale ed assolve i compiti inerenti alla funzione docente presso i corsi ai quali è assegnato.

7. L'obbligo scolastico si assolve altresì seguendo un corso di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, sulla base di un piano di studi integrato con gli insegnamenti comuni dei primi due anni della scuola secondaria superiore, da frequentare presso una scuola secondaria superiore. A tal fine è stipulata un'apposita convenzione tra il Provveditore agli studi, il Preside della scuola secondaria superiore ed il soggetto gestore che intende istituire il corso integrato, convenzione con la quale sono determinati i parametri organizzativi e le garanzie di ordine didattico che il corso stesso deve assicurare.

8. Con regolamento, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e nella forma previste dall'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono dettate le norme per l'attuazione del presente articolo e, in particolare per la definizione degli schemi-tipo delle convenzioni previste dai commi 5 e 7.

9. All'inizio del sesto anno di attuazione dei corsi di cui al presente articolo, il Ministro della Pubblica Istruzione, sulla base della verifica dei risultati conseguiti, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dispone la soppressione o la prosecuzione, in via permanente, delle modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico nei corsi regionali secondo le disposizioni recate dal presente articolo».

9.0.2

IL RELATORE

All'emendamento 9.0.3, al termine del comma 1, aggiungere le parole: «cui si accede previo parere del consiglio della classe di appartenenza ovvero, quando la domanda sia presentata all'atto di prima iscrizione alla scuola dal collegio dei docenti».

9.0.3/1

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.3, al comma 2, dopo la parola: «comma», inserire le seguenti: «, parzialmente o interamente sostitutivi dei corsi ordinari del primo biennio della scuola secondaria superiore.».

9.0.3/2

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.3, al comma 2, dopo la seconda frase aggiungere la seguente: «Le eventuali convenzioni con centri di formazione professionale definiscono anche le modalità di partecipazione degli insegnanti dei centri stessi alla formulazione dei programmi e dei giudizi sui risultati ottenuti dagli studenti.».

9.0.3/3

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. - Secondo modalità e criteri stabiliti con proprio decreto dal Ministro della Pubblica Istruzione, in ciascuna provincia il Provveditore agli Studi, uditi il Consiglio scolastico provinciale e i presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore, definisce un piano provinciale pluriennale di attivazione dei progetti obiettivo di cui al comma 1. Il piano stabilisce quali progetti obiettivo attivare, e in quali degli istituti di istruzione secondaria superiore essi vengano istituiti.

9.0.3/4

STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. ...

(Progetti obiettivo per il recupero scolastico)

1. Nella scuola secondaria superiore al fine di realizzare azioni positive di recupero e di sostegno rivolte a ragazzi in possesso della licenza media, ma in gravi difficoltà nella prosecuzione degli studi secondari superiori, sono attivati progetti obiettivo di recupero didattico.

2. I progetti obiettivo di cui al comma 1 hanno carattere modulare e possono prevedere attività convenzionate con i centri di formazione professionale. I relativi programmi, le modalità e i criteri di valutazione sono formulati dal collegio dei docenti. Le linee generali dei suddetti programmi e le modalità di organizzazione dei progetti sono definite con un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Alla conclusione delle attività in cui si articolano i progetti mirati i docenti esprimono un motivato giudizio sulle capacità degli studenti, che può anche comportare la possibilità di iscrizione al secondo anno dei corsi ordinari.

4. Per gli studenti che hanno frequentato le attività del progetto obiettivo è comunque prevista la possibilità di frequentare un successivo corso di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, di durata annuale, che la scuola istituisce tramite apposita convenzione con le competenti autorità regionali».

9.0.3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

210ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
DIANA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste NOCI.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi (L 014 0 78, 9ª)**

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: favorevole)

Il presidente DIANA riferisce alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a Presidente dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi del dottor Carlo Vailati Riboni, proponendo - in relazione alle sue capacità professionali ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MARGHERITI annuncia l'astensione dei senatori del Gruppo comunista-PDS, mentre il senatore NEBBIA annuncia voto contrario a nome del Gruppo della Sinistra indipendente.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori CARLOTTO, CASADEI LUCCHI, CUTRERA (in sostituzione del senatore PIZZO), DIANA, EMO CAPODILISTA (in sostituzione del senatore BUSSETI), GUZZETTI (in sostituzione del senatore ZANGARA), LOPS, MARGHERITI, MICOLINI, MOLTISANTI, NEBBIA, PEZZULLO, SARTORI.

La proposta è approvata risultando otto voti favorevoli, uno contrario e quattro di astensione.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza (L 014 0 78, 9ª)

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: favorevole)

Il senatore SARTORI riferisce alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a Presidente dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza del professor Carmine Candiano, proponendo - in relazione alle sue capacità professionali ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MARGHERITI annuncia l'astensione dei senatori del Gruppo comunista-PDS, mentre il senatore NEBBIA annuncia voto contrario a nome del Gruppo della Sinistra indipendente.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori CARLOTTO, CASADEI LUCCHI, CASCIA, DIANA, EMO CAPODILISTA (in sostituzione del senatore BUSSETI), FABRIS (in sostituzione del senatore SALERNO), GUZZETTI (in sostituzione del senatore ZANGARA), LOPS, MARGHERITI, MICOLINI, MOLTISANTI, NEBBIA, PEZZULLO e SARTORI.

La proposta è approvata risultando otto voti favorevoli, uno contrario e cinque di astensione.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Pontecagnano (L 014 0 78, 9ª)

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: favorevole)

Il senatore PEZZULLO riferisce alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a Presidente dell'Istituto sperimentale per la orticoltura di Pontecagnano del dottor Aldo Ferraro, proponendo - in relazione alle sue capacità professionali ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MARGHERITI annuncia l'astensione dei senatori del Gruppo comunista-PDS, mentre il senatore NEBBIA annuncia voto contrario a nome del Gruppo della Sinistra indipendente.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori CARLOTTO, CASADEI LUCCHI, CASCIA, DIANA, EMO CAPODILISTA (in sostituzione del senatore BUSSETI), FABRIS (in sostituzione del senatore SALERNO), GUZZETTI (in sostituzione del senatore ZANGARA), LOPS, MARGHERITI, MICOLINI, MOLTISANTI, NEBBIA, PEZZULLO e SARTORI.

La proposta è approvata risultando otto voti favorevoli, uno contrario e cinque di astensione.

ESAME DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI

Proposte di regolamento concernenti i seminativi (91/C 303/01-02-03) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991)

Proposte di regolamento concernenti le carni bovine (91/C 303/04-05-06) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991)

Proposte di regolamento concernenti le carni ovine e caprine (91/C 303/07-08) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991)

Proposta di regolamento concernente i semi di soia, di colza e di girasole (91/C 255/04) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 255 del 1^a ottobre 1991)

Proposte di regolamenti concernenti l'ambiente, le misure forestali nel settore agricolo, il prepensionamento in agricoltura (91/C 300/07-08-09) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 300 del 21 novembre 1991) (R 144 0 01, 9^a)
(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il presidente DIANA fa presente che il Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee ha comunicato che non sarà possibile esprimere un parere in considerazione della ristrettezza dei tempi disponibili.

Il senatore CASCIA, premesso di avere già chiesto in precedenza che la Commissione emanasse un proprio documento in tempi brevi, sottolinea di non sapere quali siano i tempi delle procedure comunitarie. Gli risulta che per quanto attiene al regolamento sui semi oleosi la procedura comunitaria si trova in stadio avanzato.

Ribadita la necessità di avere notizia per quanto riguarda i tempi di esame degli altri regolamenti da parte della Comunità, prospetta l'opportunità di ascoltare oggi le relazioni e di giungere entro la prossima settimana alla conclusione dell'esame, sempre che i tempi disponibili lo consentano.

Il sottosegretario NOCI dichiara di ritenere possibile rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, purchè entro tale termine si concluda.

Il senatore EMO CAPODILISTA, nel riferire alla Commissione sui regolamenti concernenti i seminativi, ricorda anzi tutto che la Comunità propone di ridurre il prezzo indicativo dei cereali portandolo da 125 ECU/t. per la campagna di commercializzazione 1993-1994 a 100 ECU/t. a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995-1996. In tal modo la Comunità si propone di mantenere il principio della preferenza comunitaria sia pure - aggiunge il relatore - garantendo prezzi bassi.

Parallelamente a tale misura di intervento la Comunità prevede l'introduzione di un regime di pagamenti compensativi per ettaro e differenziati su scala regionale a favore dei coltivatori di seminativi. L'ammontare del pagamento compensativo per i cereali è calcolato moltiplicando l'importo di base per tonnellata per la resa cerealicola media determinata nel piano di regionalizzazione di ciascuna regione. L'importo di base per tonnellata va dai 30 ECU per la campagna 1993-1994 ai 55 ECU per la campagna 1995-1996 e le successive.

In aggiunta al pagamento compensativo – prosegue il relatore – viene versato un aiuto supplementare (300 ECU per ettaro a decorrere dal 1993-1994) ai produttori di frumento duro delle zone produttrici tradizionali (comprendenti l'Italia, la Spagna, la Francia, il Portogallo e la Grecia).

Sottolineato che la decorrenza della campagna di commercializzazione del grano duro per l'Italia dovrebbe essere fissata al 1° luglio e non al 1° agosto, il relatore rileva come la Comunità continui a favorire le regioni che producono di più e pone in evidenza l'aumento dei prelievi di corresponsabilità.

Successivamente si sofferma sull'obbligo – per i produttori che chiedono il pagamento compensativo – di ritiro dei seminativi dalla produzione in riduzione percentuale della rispettiva superficie di base. L'obbligo della messa a riposo applicabile con effetto dalla semina per la campagna di commercializzazione 1993-1994 e per le campagne successive sarà del 15 per cento.

Dopo aver accennato ai problemi che sorgono in ordine alla produzione dei semi oleosi e proteici, il relatore Emo Capodilista fa presente che lascerà il testo della relazione in cui sono esaminate in dettaglio le proposte di regolamento.

Per quanto riguarda il documento nel quale la Commissione dovrebbe esprimere le proprie valutazioni, egli fa anzi tutto rilevare che non sono ancora chiare le posizioni che le parti assumeranno nei negoziati in sede GATT, le cui conclusioni sono pregiudiziali ai fini della riforma della politica agricola comune.

Fatto quindi riferimento agli altri problemi che sorgono dalla nuova situazione dei paesi dell'Est europeo, il relatore si sofferma sui problemi di bilancio sottolineati dalla Commissione esecutiva della Comunità, rilevando come le spese agricole non solo non abbiano superato i limiti del bilancio stesso ma si siano mantenuti al di sotto: quest'anno la spesa dovrebbe ammontare a 33,3 miliardi di ECU, mentre nel 1992, considerate anche le spese in favore dei paesi dell'Est europeo, si dovrebbero raggiungere i 37 miliardi di ECU.

Dichiarato quindi di ritenere difficile che per la prossima settimana si possa predisporre un documento in cui si affrontino le problematiche in esame, il relatore osserva che si tratta o di contestare le proposte avanzate dall'Esecutivo comunitario o adeguarsi ad esse suggerendo le modifiche che si ritengono opportune.

Si potrebbe inoltre ipotizzare un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità per violazione del Trattato di Roma ovvero chiedere che le proposte di riforma vengano valutate in una nuova Conferenza del tipo di quella tenuta a suo tempo a Stresa.

Successivamente il relatore si sofferma sulle affermazioni del Ministro delle partecipazioni statali, secondo cui alla Comunità europea giacciono 23.000 miliardi di lire non utilizzati; pone l'accento sulla necessità che si effettuino efficaci controlli sulle coltivazioni agricole dell'area comunitaria e ribadisce che si tratta di scegliere: opporsi per principio alle modifiche proposte dalla Commissione esecutiva o entrare nel merito di queste, verificando quali punti possono essere accettati.

Avviandosi alla conclusione il relatore nell'evidenziare la necessità di interventi e di contributi da parte dei colleghi, ribadisce l'esigenza dei controlli anche per quanto riguarda l'importazione dei succedanei dei cereali che sbilanciano il mercato comunitario ed auspica che si trovi una soluzione di compensazione equilibrata.

Il presidente DIANA, nel ringraziare il relatore Emo Capodilista, osserva che si tratta di decidere se proseguire adesso nella discussione o rinviare per un approfondimento.

Il relatore EMO CAPODILISTA rileva che per il settore dei cereali, essendo minore l'urgenza, si potrebbero esaminare le proposte comunitarie nei primi di gennaio.

Il sottosegretario NOCI fa presente che nel calendario dei lavori di Bruxelles, delle proposte si dovrebbe discutere ad aprile, anche in riferimento alla richiesta del ministro Gorla che ha convocato una Conferenza generale dell'agricoltura per marzo a Verona. A quest'ultima, egli aggiunge, i membri della Commissione agricoltura delle Camere potrebbero dare il proprio apporto.

Rilevato quindi che il mondo agricolo non si presenta oggi con unità di intenti, il sottosegretario Noci osserva che occorre affrontare sia problemi di mercato, sia problemi di solidarietà sociale. Se c'è la volontà - egli conclude - tali problemi possono essere affrontati anche adesso.

Il senatore CASCIA - premesso che non è chiara la posizione del Sottosegretario di fronte al quesito se ci si debba attestare su una posizione di contestazione sulle proposte regolamentari dell'Esecutivo della CEE o se ci si debba muovere nella loro logica ed avanzare modifiche in tale ambito - rileva che si tratta di capire se sussistono margini operativi per modificare le proposte di riforma della politica agricola comune. Pur accettando il principio di porre fine alla vecchia politica agricola comune - aggiunge il senatore Cascia - resta inaccettabile il passaggio ad un tipo di politica come quello che emerge dai regolamenti proposti dall'Esecutivo comunitario, che contrasta con la cultura politica dalla quale egli - e, ritiene, anche altri membri della Commissione - proviene. Stabilire misure per agevolare il *set-aside* con un aiuto per ettaro - egli aggiunge - equivale a sostenere la rendita fondiaria.

Ribadita l'inaccettabilità dell'incentivo all'abbandono della produzione, l'oratore evidenzia il rischio di passare da un tipo di assistenzialismo ad un altro più costoso; pone la necessità di esaminare la possibilità di una fase transitoria per un nuovo progetto di sviluppo agricolo e chiede di conoscere se il Governo - così come ha detto il Ministro dell'agricoltura - considera conclusa in sede comunitaria la discussione preliminare sulla riforma della politica agricola, ritenendo di dover entrare nell'esame dei singoli regolamenti attuativi.

Osservato poi che, se è vero che non sussistono più margini operativi e si deve entrare nell'esame dei singoli regolamenti proposti

dalla Comunità, occorre avviare una nuova politica agricola comune, il senatore Cascia conclude invitando il relatore ad esprimere delle valutazioni politiche e non a riformulare i quesiti.

Il presidente DIANA fa rilevare che il Governo ha già dato una chiara risposta: le proposte di riforma della politica agricola comune avanzate da Mac Sharry sono ormai state fatte proprie dall'Esecutivo comunitario e pertanto i margini operativi della delegazione italiana vanno riferiti all'interno di tali proposte.

Rilevato poi che la Commissione agricoltura del Senato, attivando la procedura prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, si sta occupando delle proposte di regolamento prima ancora che vengano approvate in sede comunitaria, il Presidente rileva che le considerazioni svolte dal relatore Emo Capodilista costituiscono una utile premessa, ferma restando la possibilità di passare successivamente all'esame dettagliato delle proposte di regolamento su cui suggerire modifiche di varia natura.

Il senatore MICOLINI, relatore sulle proposte di regolamento concernenti le carni bovine e le carni ovine e caprine, si dice pronto a svolgere adesso due relazioni introduttive, con riserva di presentare successivamente dettagliate proposte emendative.

Il presidente DIANA fa presente l'opportunità di continuare con altri interventi sulla relazione del senatore Emo Capodilista.

La senatrice MOLTISANTI dichiara anzitutto di apprezzare la relazione critica svolta dal senatore Emo Capodilista che ha posto interrogativi e che induce a riflettere sui danni che potranno derivare all'agricoltura italiana dalle proposte di regolamento con cui si intende riformare la politica agricola comune.

Con le proposte suddette, prosegue la senatrice Moltisanti, si passa ad un tipo di assistenzialismo più difficoltoso del precedente.

Rilevato poi che occorre conoscere in che modo il Governo intenda affrontare la situazione (contrastare le proposte comunitarie ovvero adeguarci ad essi suggerendo modifiche) conclude avvertendo che da tutto ciò scaturisce una situazione di rischio per l'Italia.

Il senatore NEBBIA osserva come ci sia poca attenzione, al di là degli aspetti finanziari, sulle conseguenze che la riforma della politica agricola comune può avere sull'ambiente e sull'agricoltura di collina e di montagna, nella quale si pongono problemi su come regolare il flusso delle acque e su come assicurare la presenza umana.

Chiestosi se si voglia tentare di mettere in correlazione la politica di premiare chi non produce con una politica di tutela dell'ambiente e di valorizzazione delle zone interne, l'oratore sottolinea come tutte le opportune norme contenute nella legge per la difesa del suolo vadano in senso contrario all'intento di abbandonare la superficie agricola.

Auspica infine che si tenga conto di queste considerazioni sulle conseguenze che la nuova normativa comunitaria potrebbe avere sull'assetto del territorio.

Il senatore MARGHERITI - rilevato che le motivazioni della riforma della politica agricola comune attengono esclusivamente ad esigenze di bilancio e dopo aver osservato che si è verificata una crescita esclusivamente quantitativa della produzione agricola della Comunità - osserva come la strategia di sviluppo solidale che è stata alla base del Trattato di Roma e alla base alle decisioni della Conferenza di Stresa venga ora sottoposta a profondi e sostanziali cambiamenti. Di tale profondo cambiamento di strategia la Commissione senatoriale ha più volte discusso, ma egli ha la sensazione che il paese nel suo complesso, e forse anche lo stesso Governo, non abbia avvertito la portata di tale cambiamento da cui scaturiscono profonde innovazioni sociali ed ambientali.

Rilevato successivamente che non sono state mai avanzate concrete proposte italiane in direzione della tutela dell'interesse della nostra agricoltura e nell'ambito della costruzione comunitaria, l'oratore manifesta il timore che si avvii una nuova politica agricola di cui poi ci si pentirà. Conclude auspicando che si tenga conto della realtà nazionale e non si proceda cercando di «rattoppare un vestito non più rattoppabile».

Il presidente DIANA fa presente che bisognerà rinviare il seguito dell'esame essendo in corso votazioni in Assemblea. Aggiunge che copia della relazione del senatore Emo Capodilista, delle due relazioni introduttive predisposte dal senatore Micolini sulle carni bovine ed ovino-caprine e della relazione da lui predisposta sui semi oleosi e sulle misure integrative verrà inviata ai membri della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 9^a)

Il presidente DIANA, su richiesta del senatore Cascia, ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 17 dicembre alle ore 14,30 per l'audizione dei Commissari governativi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla crisi della Federconsorzi e mercoledì 18 dicembre alle ore 15,30 per il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 2341 sul fondo di solidarietà nazionale e nn. 1017 e 2162 sulla denominazione dell'origine dei vini, nonchè per il seguito dell'esame delle proposte dei regolamenti comunitari già all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 17,15.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

363ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

BAIARDI

Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bodrato e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Bastianini e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969)

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Questione di competenza)

Il relatore Elio FONTANA illustra il contenuto del disegno di legge n. 2969, volto a modificare il regime normativo e il funzionamento del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 1089 del 1968 e disciplinato, da ultimo, dalla legge n. 46 del 1982.

Si tratta, come risulta anche da una sommaria disamina dell'articolato, di ridefinire le attività del fondo, tra le quali assumono il maggiore rilievo quelle concernenti i progetti di ricerca industriale e di ricerca applicata; i programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo - nel medio periodo - di tecnologie industriali fortemente innovative e strategiche; le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche; i programmi di ricerca proposti da pubbliche amministrazioni volti, tra l'altro, allo sviluppo del sistema produttivo (articolo 1, comma 1).

Viene, altresì, riformulata la normativa vigente in ordine alla individuazione dei soggetti beneficiari delle attività del predetto Fondo: tra questi si indicano le imprese industriali e i laboratori di ricerca che operino su contratti commissionati da imprese industriali; gli enti pubblici economici che svolgono attività produttive; i centri di ricerca

industriale; i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese industriali; le società di ricerca con partecipazione di società che gestiscano o controllino imprese industriali (articolo 1, comma 2). Anche nei criteri di ripartizione delle disponibilità del Fondo, cui deve attenersi il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si riscontra la prevalenza di quelli attinenti le attività industriali e produttive, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Molte altre disposizioni recate dal disegno di legge in questione rendono evidente come le attività di ricerca applicata si qualificano essenzialmente, e pressochè esclusivamente, per la loro connessione con la produzione industriale.

In materia di ricerca e di innovazione tecnologica, d'altra parte, va rammentato che la Commissione industria del Senato ha svolto, nel corso della 10^a legislatura, un proficuo lavoro, tanto conoscitivo che legislativo. In proposito è sufficiente citare l'indagine conoscitiva sulle tecnologie industriali avanzate e quella, tuttora in corso, sulla competitività tecnologica dell'industria italiana. Per quanto concerne l'attività legislativa - prosegue il relatore - è opportuno sottolineare come la recente legge n. 317 del 1991 (sull'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) abbia una sostanziale connessione con le disposizioni recate dal disegno di legge di cui si tratta: essa, infatti, oltre a disciplinare in modo peculiare le fattispecie agevolative inerenti le attività di ricerca, ha già introdotto talune innovazioni in materia, modificando proprio la legge n. 46 del 1982 che, come noto, nell'VIII legislatura fu trattata dalla Commissione industria.

Il relatore Elio Fontana, pertanto, invita la Commissione a considerare l'opportunità di sollevare una questione di competenza in ordine all'esame di merito del disegno di legge in titolo, affinché esso sia assegnato alla competenza primaria della 10^a Commissione permanente così come, del resto, è accaduto presso l'altro ramo del Parlamento; infatti tutti i disegni di legge attinenti la ricerca scientifica, che abbiano immediati riflessi sulle attività produttive, dovrebbero essere di competenza della Commissione industria, come opportunamente si ritenne con l'assegnazione alla medesima del disegno di legge n. 433, concernente l'istituzione dell'Agenzia spaziale italiana.

In ogni caso, ove il Presidente del Senato non acceda alla predetta richiesta, sarebbe necessario che la trattazione del disegno di legge sia deferita, quanto meno, alle Commissioni riunite 7^a e 10^a.

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori Perugini, Fiocchi e Petrarà si associano alla proposta del relatore.

La Commissione unanime, infine, conferisce al Presidente il mandato di sollevare la questione di competenza nei termini dianzi esposti, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° agosto 1991.

Il relatore Elio FONTANA comunica che il Comitato ristretto ha pressochè ultimato l'elaborazione di un testo unificato dal quale - egli precisa - sono assenti disposizioni di delega legislativa. Si rende opportuno, pertanto, richiedere al Presidente del Senato di trasferire alla sede deliberante i predetti disegni di legge, al fine di procedere a una sollecita riforma della normativa per il turismo.

Conviene unanime la Commissione e il sottosegretario BASTIANINI si riserva di far conoscere l'orientamento del Governo al riguardo.

IN SEDE REDIGENTE

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

(Seguito della discussione e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 1° agosto 1991.

Il relatore Elio FONTANA, richiamandosi alle motivazioni esposte nell'esame - dianzi svolto - dei disegni di legge nn. 1278 e 2656, propone di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, per consentire la trattazione congiunta di tutti i provvedimenti volti a riformare la disciplina sul turismo.

Conviene unanime la Commissione e il sottosegretario BASTIANINI si riserva di far conoscere l'orientamento del Governo al riguardo.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 4 dicembre.

Il presidente BAIARDI dà conto del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio: si procede quindi, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, alla separata votazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che risultano approvate senza discussione.

Il senatore PERUGINI, in una dichiarazione di voto favorevole, osserva che il provvedimento in discussione rivela l'inadeguatezza della formulazione triennale delle previsioni di spesa, propria degli attuali documenti contabili.

Il senatore FIOCCHI, nel preannunciare il proprio voto favorevole, ribadisce le perplessità già espresse in ordine all'articolo 5.

Il senatore GIANOTTI motiva il consenso del Gruppo comunista-PDS, pur dichiarandosi insoddisfatto per la mancata previsione degli interventi disposti nel testo già approvato dal Senato.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole (R 139 b, 10^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 dicembre.

Il sottosegretario FORNASARI osserva che la necessità di un coordinamento normativo tra le disposizioni vigenti in materia di tutela della concorrenza e di vigilanza sul settore radiotelevisivo, anche in riferimento alle connesse competenze istituzionali, induce a ritenere fondata la prospettazione di un parere obbligatorio, da parte del Garante per l'editoria e la radiodiffusione, circa le fattispecie di pubblicità ingannevole che interessino i mezzi diffusivi sottoposti alla sua vigilanza. Rileva, infatti, che il Garante risulta attributario di competenze, in base alla legislazione vigente, sia in materia di tutela della concorrenza (articolo 20, comma 1, della legge n. 287 del 1990), sia in ordine alla garanzia di trasparenza dei messaggi pubblicitari trasmessi per via televisiva (articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1990).

Quanto alle disposizioni concernenti la pubblicità comparativa, precisa che lo schema di decreto legislativo intende fornire una interpretazione restrittiva della facoltà di cui si tratta.

Il senatore GIANOTTI, quindi, osserva che la disposizione di cui all'articolo 5, nel consentire la pubblicità comparativa, di fatto la inibisce se si considerano taluni prodotti le cui modalità identificative danno luogo, necessariamente, anche all'individuazione dell'impresa

concorrente. Poichè tale possibilità è espressamente prevista nella proposta di direttiva comunitaria in materia, sembra preferibile non pregiudicarne gli effetti: propone pertanto di prospettare l'opportunità di sopprimere l'articolo 5.

Si associa il senatore FOSCHI.

La Commissione, infine, all'unanimità conferisce al senatore Elio Fontana, relatore designato in sostituzione del senatore Vettori, assente per concomitanti impegni, il mandato di redigere un parere favorevole, con le osservazioni esposte dal senatore Gianotti e dal sottosegretario Fornasari.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ordine all'esecuzione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (R 046 0 02, 10ª)

Il ministro BODRATO riferisce alla Commissione sullo stato di elaborazione dei provvedimenti attuativi della legge n. 317 del 1991. Essi costituiscono il presupposto per la piena operatività della normativa e per la stessa presentazione delle domande da parte degli interessati. La connessa attività amministrativa è molto complessa e il Ministero ha individuato alcune priorità per la tempestiva adozione dei provvedimenti più urgenti, con particolare riferimento alle agevolazioni di cui all'articolo 6. È inoltre in via di completamento il testo della convenzione con gli istituti abilitati all'esercizio delle funzioni di controllo. Il Ministero, poi, ha costantemente acquisito pareri e suggerimenti, in ordine alla definizione dei decreti attuativi, da parte delle associazioni imprenditoriali interessate, delle regioni e delle altre amministrazioni competenti. In ogni caso si può ritenere che entro il mese di gennaio i predetti decreti saranno emanati, in modo da rendere operative le provvidenze previste dalla legge. Sotto il profilo giuridico l'amministrazione ha incontrato talune difficoltà interpretative, concernenti i gruppi di imprese, l'entità degli investimenti effettivamente realizzati per l'ammissibilità ai benefici, la natura e i limiti delle procedure istruttorie (che devono essere riferite esclusivamente a valutazioni di conformità formale delle dichiarazioni ai requisiti prescritti dalla legge, escludendosi un esame nel merito), la riserva a favore del Mezzogiorno, i controlli sulle imprese beneficiarie e, infine, il periodo di fruizione dei crediti di imposta. Sottolinea, inoltre, che il Ministero annette grande importanza all'automazione delle procedure e alla predisposizione di un modello per la formulazione delle domande, al fine di ridurre i tempi burocratici e di consentire alle imprese maggiore facilità di accesso ai benefici.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore GIANOTTI domanda se si ritenga di poter osservare il termine di quindici giorni per la risposta alle istanze di agevolazione. Chiede chiarimenti, inoltre, sul trattamento delle imprese escluse dai benefici per insufficiente capienza finanziaria e sulla individuazione delle aree di declino industriale, che risulta in taluni casi piuttosto incongrua.

Il senatore CITARISTI, rilevate le difficoltà attuative della legge, prospetta l'eventualità di far conoscere alle imprese una bozza dei moduli predisposta dal Ministero per la formulazione delle domande. Considera opportuno, inoltre, che il Ministro comunichi alle categorie interessate il termine entro il quale saranno emanati i decreti attuativi.

Il senatore MONTINARO osserva che una bozza dei moduli per le domande dovrebbe essere diffusa presso le associazioni di categoria. Chiede, inoltre, se le domande formulate in modo non corretto saranno automaticamente respinte o potranno essere integrate.

Il senatore Elio FONTANA prospetta l'urgenza di provvedere all'attuazione dell'articolo 14 della legge, concernente la penetrazione commerciale nei mercati esteri.

Il senatore FIOCCHI conviene sulla opportunità della preventiva conoscenza, da parte delle imprese, del modello predisposto per le domande.

Il senatore CARDINALE domanda se il Ministero ritenga di fornire un servizio permanente di informazioni alle imprese interessate, eventualmente attraverso le camere di commercio.

Il presidente BAIARDI, rammentato l'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione industria circa l'esigenza, prospettata dalla Commissione affari costituzionali, di non ingenerare confusione di ruoli tra soggetti controllori e controllanti, domanda quali siano gli orientamenti del Ministro al riguardo.

Il ministro BODRATO rileva che l'attuazione della legge incontra difficoltà di ordine generale, sebbene l'amministrazione proceda con impegno ed efficacia. Ribadisce, comunque, che le categorie interessate sono poste in condizione di seguire costantemente la predisposizione degli strumenti attuativi, anche in riferimento al modello per le domande di agevolazione. Preannuncia, quindi, che il Ministero intende fornire agli enti periferici competenti tutte le informazioni utili perchè essi siano in condizione, a loro volta, di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dalle imprese. Quanto al rispetto del termine dei quindici giorni per l'evasione delle domande, ritiene che l'amministrazione sarà in grado di osservarlo, salvo che il volume delle richieste non sia imprevedibilmente concentrato in un arco di tempo ristretto. La questione delle aree di declino industriale, poi, risente di un

orientamento restrittivo assunto dalla CEE: questo, però, negli ultimi tempi, sembra piuttosto attenuarsi, almeno in riferimento al settore tessile.

Circa la possibilità di divulgare preventivamente una bozza dei moduli, ritiene che essa provocherebbe inconvenienti assai rilevanti, specie in ordine ai tempi di definizione dei medesimi.

Il sottosegretario BASTIANINI, quindi, nel ricordare che non è previsto alcun esame preventivo di merito da parte dell'amministrazione, fornisce precisazioni circa gli effetti derivanti dalla possibilità di integrare le domande incomplete: tale eventualità, infatti, è implicitamente prevista dall'articolo 10, comma 4, della legge.

Il ministro BODRATO si sofferma poi sull'attuazione dell'articolo 14, della quale condivide l'importanza e l'urgenza. Conviene, infine, sulla inopportunità di conferire agli interessati la facoltà di scegliere gli enti controllori, nonostante sembri che essa sia consentita dalla legge.

Il sottosegretario BASTIANINI, quindi, riferisce sul rifinanziamento della legge n. 399 del 1987, che consentirà di evadere le richieste pendenti entro sette mesi.

Quanto alle previsioni formulate dal Ministero in ordine alle domande che saranno inoltrate dalle imprese per accedere ai benefici di cui alla legge n. 317, egli precisa che a fronte di una stima di circa 60.000 domande, si prevede la concessione delle agevolazioni a circa 7.000 imprese. Fornisce poi precisazioni sull'ammissione all'anno successivo delle imprese escluse dai benefici a causa delle insufficienti disponibilità finanziarie. Circa la riserva per il Mezzogiorno di cui all'articolo 16, comma 2, osserva che si tratta di un mero recupero di somme residue. Rileva, inoltre, che la pluralità dei soggetti controllanti deriva dalla corrispondente disposizione recata nella legge: ad essa il Ministero intende fornire attuazione in base a una convenzione formulata in termini assai rigidi, che predisponga parametri di valutazione unici per tutti gli enti coinvolti. In ogni caso al Ministero è demandato un potere di controllo sui predetti istituti, che sarà esercitato, se necessario, anche con la revoca degli incarichi conferiti.

In risposta a ulteriori osservazioni formulate al riguardo dal presidente BAIARDI, il ministro BODRATO precisa che, in assenza di indicazioni da parte delle imprese, il Ministero attribuirà le funzioni di controllo al Mediocredito centrale.

Il presidente BAIARDI, infine, ringrazia il ministro Bodrato e il sottosegretario Bastianini e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,30.

364ª Seduta (notturna)*Presidenza del Vice presidente***BAIARDI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE DELIBERANTE

Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (822-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 ottobre.

Il relatore **AMABILE** dà conto di una serie di emendamenti presentati dal senatore **Fiocchi**, ai quali aggiunge la propria firma. Si tratta di modifiche formulate in conformità al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Quanto all'emendamento 13.2, in particolare, ritiene che sia preferibile integrare il testo dell'articolo come indicato dall'emendamento 13.3.

Il sottosegretario **BABBINI**, quindi, illustra l'emendamento 6.2, volto a garantire la presenza dell'ISVAP nelle funzioni di controllo dei periti assicurativi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

QUESTIONE DI COMPETENZA

(R 034 0 05, 10ª)

La Commissione unanime, preso atto che lo schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive CEE n. 75/439 e n. 87/101, relative alla eliminazione degli oli usati, è stato deferito alla 13ª Commissione permanente, ritenendo che la materia in questione sia di esclusiva competenza della 10ª Commissione, decide di sollevare dinanzi al Presidente del Senato conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 20,20.

EMENDAMENTI

Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge (822-B)

La rubrica del disegno di legge è sostituita dal seguente:

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi».

Tit.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 1.

Al comma 1 e 2 le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle parole: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

1.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertatori di danni dipendenti da imprese)

1. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione

sono tenuti a dichiarare, al momento della liquidazione, di aver adempiuto alla valutazione del risarcimento per conto dell'impresa, del gruppo o del consorzio delle imprese di assicurazione.

2. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione hanno diritto di essere iscritti nel ruolo quando dimostrino l'effettiva cessazione del rapporto di impiego e l'esercizio continuato dell'attività di accertatore per almeno cinque anni».

2.0.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

3.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

6.1

FIOCCHI, AMABILE

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «g) da un rappresentante dell'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo».

6.2

IL GOVERNO

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a

motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

7.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

13.1

FIOCCHI, AMABILE

Al comma 1 dell'articolo 13 le parole: «le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo» sono soppresse.

13.2

FIOCCHI

Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione».

13.3

FIOCCHI, AMABILE

Art. 15.

Al comma 1 e 2, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

15.1

FIOCCHI, AMABILE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

195^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Barca: Istituzione del «contratto di solidarietà» a favore degli anziani (2984)
(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 5 dicembre 1991.

Il Presidente GIUGNI ricorda che si era aperta la discussione generale.

Interviene quindi il senatore VECCHI che, richiamandosi alla relazione del Presidente, sottolinea l'apprezzamento della sua parte politica per l'iniziativa del senatore Barca. I problemi di assistenza per gli anziani ultrasessantacinquenni sono infatti ben conosciuti e con il contratto di solidarietà verrebbero in parte attenuati. Tuttavia il disegno di legge mal si inserisce nel contesto delle norme riguardanti il diritto del lavoro. Dichiaro pertanto di condividere la proposta del Presidente di costituire un Comitato ristretto che, approfondendo la materia, possa riformulare alcune norme per renderle coerenti con quelle già esistenti. Esprime inoltre qualche perplessità sulla disciplina relativa all'apprendistato e sottolinea la possibilità di conflitti con alcune categorie di professionisti, che il contratto di solidarietà potrebbe far sorgere. Sottolinea infine la necessità di coordinare le proposte normative contenute nel provvedimento in titolo con le leggi approvate in questa legislatura relativamente al volontariato e alle cooperative sociali.

Il senatore ANGELONI sottolinea come il problema cui il disegno di legge vuol dare soluzione sia diffuso e conosciuto; l'assistenza agli

anziani ultrasessantacinquenni pone infatti una serie di difficoltà alle strutture pubbliche, difficoltà che potrebbero essere superate attraverso lo strumento - del tutto nuovo per l'ordinamento italiano - del contratto di solidarietà. Sottolinea inoltre che le fasce di età individuate per la stipula del contratto (i giovani tra i diciotto ed i ventisei anni e le persone che hanno superato i cinquantacinque anni di età) sono ben individuate. Dichiarò tuttavia di condividere le perplessità espresse dal Presidente nella relazione e dal senatore Vecchi. Ritiene dunque assai positiva la proposta di costituzione di un Comitato ristretto per un approfondimento del disegno di legge.

Viene quindi nominato un Comitato ristretto composto dai senatori GIUGNI, ANGELONI e VECCHI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Deputati Ghezzi ed altri: Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali (3053), approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, Presidente GIUGNI, fa presente che, non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione e non essendo ancora scaduti i termini per l'emissione dello stesso, si rende necessario un rinvio dell'esame.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Bausi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme (611)

Lipari ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015)

Covi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348)

Filetti ed altri: Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto. Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Il Presidente GIUGNI, facente funzioni di relatore, informa che sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto è giunto il parere favorevole, condizionato, della 5^a Commissione permanente. Aderendo alla condizione espressa nel parere testè ricordato diventa quindi

possibile una richiesta di assegnazione del provvedimento in sede deliberante per una rapida approvazione dello stesso.

I senatori ANTONIAZZI e ANGELONI si dichiarano favorevoli ad accogliere il parere della 5^a Commissione, pur condividendolo solo in parte.

Il sottosegretario BISSI fa presente, a titolo personale, di non opporsi alla richiesta di assegnazione in sede deliberante dei provvedimenti in titolo.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, di richiedere la sede deliberante per la discussione del testo proposto dal Comitato ristretto emendato secondo le indicazioni della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Cristofori ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

I senatori ANTONIAZZI, ANGELONI e il sottosegretario BISSI chiedono un rinvio del seguito della discussione del provvedimento in titolo alla prossima settimana.

La Commissione concorda. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Disposizioni sul servizio di mensa (2895)
(Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore FLORINO chiede un rinvio del seguito della discussione del provvedimento affinché il Governo sia in grado di illustrare la situazione determinatasi recentemente in campo giurisprudenziale sulla materia.

Il senatore ANGELONI ricorda che tale richiesta era già stata effettuata dalla Commissione la scorsa settimana.

Il senatore ANTONIAZZI chiede, a nome della sua parte politica, un rinvio del seguito della discussione del provvedimento per avere il tempo di effettuare una valutazione complessiva della vicenda e per dar tempo al rappresentante del Governo di illustrare le ultime pronunce giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento in titolo.

Il senatore LAMA sottolinea la complessità del problema anche in relazione alla trattativa sul costo del lavoro e si dichiara quindi favorevole ad un rinvio della discussione invitando il Governo a chiarire la propria posizione entro la seduta già convocata per il pomeriggio di oggi.

Il relatore, senatore PERRICONE e il sottosegretario BISSI aderiscono alle richieste di rinvio testè effettuate.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Sartori ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (2723-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore TANI, illustra brevemente il provvedimento in titolo riguardante nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili e pluriminorati ricordando che la Commissione lo aveva approvato in prima lettura qualche mese fa. Informa inoltre che la 5^a Commissione ha espresso sul provvedimento parere favorevole condizionandolo, però, all'avvenuta approvazione della legge finanziaria per il 1992.

Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione al momento indicato nel parere della 5^a Commissione.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Misure urgenti in materia di occupazione (3082)

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore CALVI, illustra il provvedimento in titolo sottolineandone in primo luogo l'importanza, sul piano sociale: esso ha infatti ad oggetto l'occupazione di circa ottomila lavoratori. Rileva quindi come il provvedimento non elimini definitivamente le questioni occupazionali alle quali si riferisce poichè le situazioni di precariato dei lavoratori di cui si occupa non vengono risolte stabilmente.

L'articolo 1 stabilisce la prosecuzione degli interventi statali a favore delle cooperative operanti nell'area napoletana e delle iniziative di recupero della città di Palermo. L'articolo 2 proroga invece per 24 mesi il contratto a tempo determinato dei duemila giovani presso gli uffici periferici del collocamento. Prevede inoltre il finanziamento ulteriore delle agenzie per l'impiego e del progetto informatico «teleporto del lavoro». L'articolo 3, infine, disciplina il trattamento di integrazione salariale a favore dei dipendenti assunti dalla GEPI nell'area siciliana e dei dipendenti della GEPI assunti successivamente alla data del 31 dicembre 1988. Data l'importanza del provvedimento per il consistente numero dei lavoratori interessati, il relatore invita quindi ad una celere approvazione dello stesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

196ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi e per l'interno Ruffino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE**Disposizioni sul servizio di mensa (2895)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 25 luglio 1991.

Il sottosegretario BISSI fornisce, in risposta alla richiesta avanzata da alcuni membri della Commissione, alcuni chiarimenti sulle pronunce giurisprudenziali riguardanti la materia oggetto del provvedimento. Ricorda quindi che le vertenze giudiziarie si sono sviluppate in relazione alle richieste avanzate da gruppi di lavoratori di computare, ai fini del calcolo di taluni emolumenti, il valore reale del pasto aziendale anche nell'ipotesi in cui il contratto collettivo preveda un'indennità sostitutiva di valore convenzionale della mensa. Ciò in base all'assunto che l'indennità sostitutiva del servizio di mensa ha comunque natura retributiva per il suo intero ammontare. La giurisprudenza finora formatasi ha sviluppato, in sostanza, tre diversi orientamenti: il primo riconosce natura retributiva al servizio di mensa, stabilendo la necessità di computarne il valore ai fini del calcolo degli istituti retributivi; il secondo orientamento rintracciabile nelle pronunce giurisprudenziali riconosce natura retributiva al servizio mensa, ma delinea una distinzione tra istituti retributivi per legge, nei quali la mensa va computata con riferimento al suo valore reale, ed istituti di origine contrattuale, per i quali va computata la sola indennità sostitutiva; il terzo orientamento infine attribuisce rilievo determinante alla corresponsione o meno dell'indennità sostitutiva nell'ipotesi in cui il dipendente non usufruisca della mensa. Solo in tale secondo caso infatti alla mensa va riconosciuta funzione retributiva, limitatamente però al valore convenzionalmente determinato. Il sottosegretario BISSI rileva quindi come sia tale ultimo indirizzo giurisprudenziale quello seguito dal disegno di legge in titolo.

Il presidente GIUGNI dichiara aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore ANTONIAZZI che rinnova l'invito già rivolto nella seduta antimeridiana al rappresentante del Governo di mettere concretamente a disposizione dei membri della Commissione tutte le pronunce giurisprudenziali intervenute nella materia fino a questo momento. Ad avviso della sua parte politica questa è infatti la condizione essenziale per una valutazione complessiva del problema. Chiede pertanto un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Il senatore FLORINO, associandosi alla richiesta del senatore Antoniazzi, chiede a nome del Gruppo MSI- DN un rinvio della discussione del provvedimento. Rileva infatti che l'elenco delle sentenze risulta incompleto. La completezza in materia di giurisprudenza si rende invece necessaria per una valutazione approfondita del problema sottostante al disegno di legge.

Il senatore ANGELONI, prendendo atto della richiesta di rinvio, pur senza opporvisi, ritiene comunque opportuno sottolineare che il Governo ha risposto in modo esauriente alla richiesta della Commissione circa gli orientamenti della giurisprudenza sulla materia oggetto del provvedimento. Fa presente inoltre che sul disegno di legge in esame la Commissione ha registrato un ampio consenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Pur ricordando quindi che la Commissione ha sempre operato con un ampio accordo tra tutti i suoi membri, ritiene tuttavia che un pronunciamento sul disegno di legge sia ormai assolutamente improcrastinabile.

Il relatore, senatore PERRICONE, pur aderendo alla richiesta di ulteriore rinvio della discussione sul disegno di legge, dichiara di condividere le affermazioni del senatore Angeloni sulla necessità di addivenire ad un pronunciamento definitivo sul provvedimento in tempi brevi.

Il sottosegretario BISSI prende atto dell'ulteriore rinvio chiesto da alcune forze politiche riguardo alla discussione del disegno di legge. Sottolinea tuttavia la sua adesione molto sofferta a tale richiesta: quello che la Commissione deve esprimere sul provvedimento è infatti un giudizio di natura politica al quale non può sottrarsi. Ricordando poi che il tema oggetto del disegno di legge è stato ampiamente trattato con le organizzazioni sindacali, auspica pertanto che, nella prossima riunione, la Commissione si esprima con un pronunciamento definitivo che ponga fine ad una conflittualità latente tra le parti sociali.

Il presidente GIUGNI dichiara di condividere le affermazioni del sottosegretario e sottolinea come possa apparire pretestuosa una rincorsa all'acquisizione delle pronunce giurisprudenziali: è infatti prevedibile che in tale campo il conflitto continui ancora per molto tempo. Alle sentenze sarà opportuno, se possibile, uniformarsi per ciò che riguarda il passato, ma relativamente alla disciplina futura della materia, nulla impedisce al Parlamento di legiferare sulla base delle proprie valutazioni. Ritiene inoltre quanto meno inopportuno insabbiare di fatto il provvedimento con tecniche dilatorie che non fanno parte

dello stile della Commissione lavoro del Senato. L'argomento in discussione è pertanto rinviato alla seduta di mercoledì prossimo.

Propone inoltre che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato per le ore 18 di martedì 17 dicembre 1991. La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Misure urgenti in materia di occupazione (3082)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GIUGNI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VECCHI rileva che il provvedimento risponde ad esigenze di salvaguardia dell'occupazione sia in relazione al mondo giovanile che alle regioni svantaggiate sotto il profilo occupazionale. Importante è quindi il finanziamento a favore delle Agenzie del lavoro, incaricate, fra l'altro, di individuare nuovi meccanismi per favorire l'occupazione.

Per quanto la sua parte politica esprima un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, l'oratore sottolinea che sulla materia disciplinata dall'articolo 1 sarebbe opportuno informarsi se i finanziamenti finora concessi siano stati congruamente utilizzati e se i progetti per i quali vengono predisposti i finanziamenti siano stati previamente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego. Quanto poi alla materia disciplinata nell'articolo 2, relativa alla proroga del contratto a tempo determinato per i 2000 giovani assunti dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro, sarebbe opportuno individuare una prospettiva di lungo periodo che preveda l'inserimento nella pianta organica del Ministero del lavoro di questi giovani la cui professionalità è stata ormai ampiamente valutata. La norma contenuta nell'articolo 3 infine è, ad avviso dell'oratore, un atto dovuto e le organizzazioni sindacali, nella prossima settimana, approveranno i progetti di reimpiego. L'ultima perplessità che il senatore Vecchi sottolinea è relativa alla copertura finanziaria del provvedimento che appare incerta, in quanto del tutto concentrata sull'articolo 26 della legge n. 845 del 1978. Auspica tuttavia una celere approvazione del provvedimento in discussione.

Interviene quindi il senatore FLORINO che sottolinea la consistenza dei finanziamenti relativi ai progetti socialmente utili per le cooperative operanti nell'area napoletana e nella città di Palermo. Ricorda inoltre di aver più volte richiamato la necessità di un controllo approfondito da parte del Governo sull'effettivo svolgimento dei progetti in questione. Molti di questi progetti non hanno avuto infatti alcuna esecuzione. Rileva quindi come la necessità di evitare, da parte dell'Esecutivo, tensioni sociali non possa diventare un alibi per non controllare alcunchè. È per questo motivo che l'oratore informa di aver presentato un emendamento all'articolo 1. Dichiaro inoltre di condivi-

dere quanto affermato dal senatore Vecchi in merito all'articolo 2 del provvedimento riguardo alla necessità di una stabilizzazione dei 2000 giovani assunti a tempo determinato da parte del Ministero del lavoro e ciò anche al fine di evitare speculazioni clientelari che ogni volta hanno luogo alla scadenza del contratto. Quanto infine alla norma contenuta nell'articolo 3, l'oratore esprime perplessità sul meccanismo della mobilità cui essa fa riferimento: anche su questo punto annuncia di aver presentato un emendamento. Nonostante le critiche testè espresse, manifesta comunque parere favorevole sul disegno di legge in discussione, per il quale auspica una celere approvazione.

Il senatore PERRICONE, sottolineando che il disegno di legge è volto alla salvaguardia dell'occupazione di circa 8000 lavoratori, ne auspica la rapida approvazione, tenuto conto anche dell'urgenza del provvedere, sottolineata efficacemente pure dal Governo.

Il senatore IANNONE dichiara di condividere il giudizio del relatore sulla necessità di risolvere il problema della precarietà dei 2000 giovani impiegati a tempo determinato negli Uffici periferici del Ministero del lavoro tramite un loro inserimento nella pianta organica del Ministero. Rileva quindi come il rafforzamento degli Uffici di collocamento si renda necessario soprattutto nelle regioni meridionali affinché siano frenati i fenomeni di criminalità mafiosa che inquinano anche il mercato del lavoro. A tal proposito sarebbe anche opportuno presentare un ordine del giorno che impegni il Governo in questo senso.

Il presidente GIUGNI afferma che, pur condividendo le perplessità espresse sull'articolo 1 dai senatori intervenuti, non si può tuttavia bloccare ogni intervento sulle aree cui si riferisce la norma. Un'indagine parlamentare sulla materia potrebbe tuttavia essere utile per chiarire definitivamente l'utilizzo dei finanziamenti in questione. Dichiara inoltre di condividere il giudizio negativo espresso sulle continue proroghe dei contratti a tempo determinato dei giovani impiegati degli Uffici periferici del lavoro per i quali sarebbe auspicabile un inserimento definitivo nella pianta organica del Ministero.

Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il senatore CALVI ringrazia gli intervenuti nella discussione generale per i contributi che hanno ulteriormente messo in luce le problematiche già accennate nella relazione sul provvedimento. Dichiarando di condividere la necessità di superare lo stato di precariato in cui si trovano i 2000 giovani impiegati presso gli Uffici periferici del lavoro, invita il Governo a provvedere ad un loro inserimento definitivo in tempi ragionevoli. Quanto al problema relativo ai finanziamenti dei progetti socialmente utili nell'area di Napoli, se sono vere le cose dette da alcuni senatori, tutto ciò altro non rappresenta che un segnale di malessere, riguardo al quale è necessario intervenire. Invita infine la Commissione a varare rapidamente il

provvedimento perchè possa essere poi approvato dall'altro ramo del Parlamento entro il prossimo 31 dicembre.

Il presidente GIUGNI, concorde la Commissione, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 18 di lunedì 16 dicembre 1991.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

196^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MELOTTO

*La seduta inizia alle ore 9,30.***DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SENATORE ZITO**(A 2, 12^a)

Il presidente MELOTTO comunica che gli è pervenuta, in data 4 dicembre, una prima lettera da parte del Presidente Zito con la quale egli presentava le sue dimissioni da Presidente della Commissione in quanto un membro della sua famiglia, della cui correttezza e cristallinità è assolutamente certo, era rimasto coinvolto nelle vicende poliziesco-giudiziarie ampiamente riportate dai giornali. Ciò, secondo quanto è scritto nella lettera, poneva il presidente Zito in una situazione di grave disagio che non consentiva di attendere con serenità ai suoi compiti. Quindi il presidente Melotto fa presente che lo stesso presidente Zito ha inviato al Presidente del Senato una lettera, trasmessa per conoscenza a tutti i senatori, con la quale si rivolgeva al Presidente del Senato affinché valutasse la possibilità di intervenire, con le modalità e nelle forme ritenute pertinenti alle sue prerogative istituzionali, al fine di fare nei tempi più brevi possibili assoluta chiarezza sulla vicenda, anche allo scopo di tutelare la dignità delle istituzioni. Il presidente Melotto comunica ancora che questa mattina, gli è pervenuta una seconda lettera del presidente Zito nella quale egli così si esprime:

«Sono all'ordine del giorno alla Commissione Sanità le mie dimissioni da Presidente della stessa. Ho già specificato nella mia lettera precedente le ragioni che mi hanno indotto a prendere questa decisione che voleva essere un gesto di correttezza e di sensibilità politica e istituzionale, ma che è stato invece interpretato da alcuni organi di stampa come fosse il riconoscimento di non so quale colpevolezza.

Ciò mi dispiace, ma non mi fa cambiare opinione rispetto alla linea che ho ritenuto di dover seguire, anzi la rafforza.

Stiamo attraversando una fase assai difficile della vita del Paese, che ognuno di noi, nell'ambito delle proprie responsabilità e nella maniera che ritiene più congrua, deve contribuire a far superare.

Prego, perciò, assai vivamente te e i colleghi della Commissione di voler prendere semplicemente e immediatamente atto delle mie dimissioni, senza metterle in discussione, perchè la volontà che ho qui espressa a tale proposito è assolutamente irrevocabile.

Ti prego di gradire, assieme a tutti i colleghi, i miei più cordiali saluti».

Il presidente MELOTTO esprime al presidente Zito i sensi della sua più profonda stima, ricordando la correttezza, la saggezza e l'equilibrio con cui ha presieduto per anni la Commissione. Dà atto al Presidente Zito della sensibilità dimostrata in questo frangente, e della sua tenace volontà di avere la maggiore libertà possibile per difendere la sua dignità ed onorabilità.

Seguono alcuni interventi.

Il senatore MERIGGI prende atto della volontà espressa dal Presidente Zito e ritiene doveroso consentire allo stesso la più ampia libertà di difesa.

Il senatore PERUGINI ritiene di dover prendere atto, suo malgrado, della decisione del Presidente Zito; si associa alle espressioni di stima formulate dal Presidente Melotto: egli stesso riconosce l'elevata sensibilità del Presidente Zito e le grandi doti di onestà sua e della sua famiglia. È dell'avviso che debba essere fatta subito chiarezza sulla vicenda, dicendosi convinto che la stessa Magistratura in brevissimo tempo dissiperà ogni dubbio. Da questo punto di vista le dimissioni possono consentire una maggiore libertà per la difesa della propria onorabilità.

Il senatore MASCIADRI esprime tutta la sua stima, a prescindere dall'appartenenza politica, al presidente Zito, prende atto della volontà espressa dallo stesso Presidente, dichiarando, tuttavia, che ove essa non fosse stata espressa, egli avrebbe ritenuto di dover respingere le dimissioni.

Il senatore TORLONTANO ritiene molto apprezzabile il gesto del presidente Zito, il quale non era certo tenuto a dimettersi eppur tuttavia lo ha fatto in un contesto nazionale come quello italiano in cui nessun uomo politico si dimette mai.

Il senatore CONDORELLI apprezza la sensibilità del presidente Zito che ha compiuto un atto di grandissima nobiltà, che non era assolutamente tenuto a fare. Pur essendo il suo impulso di respingere le dimissioni per la stima nei confronti del presidente Zito e della sua famiglia, ne deve con rammarico rispettare la decisione. Ricorda la disponibilità, il grande equilibrio e l'umanità del presidente Zito che ha avuto modo di apprezzare in questi anni. Esprime anche a nome del Gruppo democristiano grande solidarietà e profonda stima, non nascondendo la grandissima amarezza per non avere più come Presidente della Commissione il senatore Zito.

Il senatore ALBERTI prende atto della decisione espressa dal presidente Zito ed esprime i suoi sensi di stima e simpatia per la sensibilità dimostrata.

Il presidente FABBRI dichiara di aver sentito il bisogno di esser presente in Commissione per comunicare che il presidente Zito ha espresso al Gruppo socialista la fermissima determinazione di dimettersi da Presidente della Commissione sanità ed il Gruppo ne ha dovuto prendere atto, esprimendo peraltro solidarietà ed apprezzamento. Avendo il presidente Zito grande carattere, egli intende dedicarsi alla difesa della sua dignità libero da qualsiasi freno istituzionale, avendo altresì un'altissima sensibilità per il prestigio delle istituzioni in omaggio alla cui dignità e salvaguardia le dimissioni sono improntate. Si dice lieto che il giudizio sulle qualità del presidente Zito sia condiviso da tutti i colleghi che hanno avuto modo di lavorare con lui.

Il senatore SIRTORI per rispetto e stima nei confronti del presidente Zito prende atto della volontà da lui espressa, sottolineando tuttavia che allo stesso non è stato notificato neanche l'avviso di garanzia. Ritiene comunque incongruo tale ultimo strumento, che rischia di sollevare soltanto polveroni.

Il senatore DUÒ prende atto con rammarico della decisione del presidente Zito al quale esprime il proprio senso di solidarietà e di stima, dichiarando che, ove la sua decisione non fosse stata irrevocabile, avrebbe ritenuto di dover respingere le dimissioni.

Tale ultima considerazione svolge anche il senatore CHESSA, il quale trova particolarmente ingiusto che ci si dimetta per ragioni concernenti imputabilità non proprie.

Il senatore AZZARETTI dichiara di condividere le considerazioni espresse dal presidente Melotto e dal senatore Condorelli.

Il senatore IMBRIACO, nel prendere atto della irrevocabile volontà di rassegnare le dimissioni espressa dal presidente Zito, dichiara il proprio apprezzamento per la sensibilità dimostrata, per l'estremo rigore e per la grande coerenza del presidente Zito il quale ha dimostrato che le sue dimissioni non costituivano un rituale o un fatto strumentale. Egli ha anche voluto distinguere il campo della giustizia da quello della politica, evitando che in qualche modo la sua carica istituzionale potesse pregiudicare la chiarezza sulla vicenda. Augura al presidente Zito che al più presto venga dissipato qualsiasi dubbio sulla sua figura di dirigente di un partito popolare e di membro del Parlamento.

La senatrice BONO PARRINO prende atto con rammarico della decisione del presidente Zito, esprime il suo più vivo apprezzamento per la sensibilità dimostrata e per la correttezza della conduzione della Commissione.

Il presidente MELOTTO prende anch'egli atto con rammarico della volontà manifestata dal presidente Zito ed assicura che si farà carico di esprimergli la solidarietà e la stima unitamente all'augurio che in breve tempo si possa fare chiarezza sull'intera vicenda.

La seduta termina alle ore 10,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

CARTA

La seduta inizia alle ore 16,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

A seguito di comunicazioni del Presidente CARTA riguardanti il programma dei lavori della Commissione per le prossime settimane, si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori RIVA, GEROSA, ACQUARONE, GAROFALO, MANTICA, MARGHERI e FERRAGUTI.

La Commissione delibera di tenere riservati i resoconti della seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente CARTA avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani giovedì 12 dicembre, alle ore 10.

La seduta termina alle ore 20.15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di attuazione delle direttive CEE nn. 86/635 e 89/117 relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali (R 144 0 03, 14ª)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Nessuna osservazione alla 6ª Commissione)

Il senatore Arduino AGNELLI, relatore designato, non ritiene di dover formulare osservazioni in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo, sul quale esprime un giudizio complessivamente favorevole.

Conviene la Giunta

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 89/108 relativa agli alimenti surgelati destinati all'alimentazione (R 144 0 03, 14ª)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni con proposte di modifica alla 12ª Commissione)

Il relatore Arduino AGNELLI, riferisce sullo schema di decreto legislativo che si propone di dare attuazione alla direttiva 89/108/CEE relativa agli alimenti surgelati destinati all'alimentazione.

L'oratore osserva, in particolare, che l'articolo 8 dello schema, relativo all'etichettatura degli alimenti surgelati destinati al consumatore, non riproduce la dicitura di cui all'articolo 8, n. 1, lettera c) della direttiva in titolo (individuazione della partita).

Egli osserva, altresì, che il provvedimento in titolo agli articoli 5, comma, 2; 6, comma 4; 11, comma 2 e 12 non appare conforme al

criterio di delega di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) della «legge comunitaria per il 1990» laddove esso prevede solo norme integrative di quelle proposte e non, invece, l'emanazione di norme in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La Giunta concorda sulle osservazioni svolte dal relatore.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 88/388 relativa agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari (R 144 0 03, 14^a)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni con proposte di modifica alla 12^a Commissione).

Riferisce il relatore Arduino AGNELLI osservando come la previsione di cui all'articolo 5, comma 2 dello schema di provvedimento in titolo, la quale prevede che gli aromi di affumicatura possiedano i requisiti di purezza di cui all'allegato 3, non appare compatibile con le disposizioni della conferente direttiva, in particolare per quanto contenuto nell'articolo 4 della medesima ed, inoltre, poichè i criteri di purezza saranno adottati dalla Comunità, ai sensi dell'articolo 6, n. 2 terzo trattino della direttiva medesima. Analoghe considerazioni – prosegue l'oratore – vanno fatte in relazione al disposto dell'articolo 3 del provvedimento, laddove esso prevede limitazioni per l'impiego di sostanze aromatizzanti.

Senza dibattito la Giunta concorda sulle osservazioni espresse dal relatore.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 88/180 relativa al livello di potenza acustico ammesso dei tosaerba (R 144 0 03, 14^a)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Nessuna osservazione alla 13^a Commissione).

Relativamente allo schema di decreto legislativo in titolo il PRESIDENTE relatore esprime un giudizio complessivamente favorevole.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 in materia di recepimento della direttiva CEE n. 87/405 relativa al livello di potenza acustico ammesso delle gru a torre (R 144 0 03, 14^a)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Nessuna osservazione alla 13^a Commissione)

Relativamente allo schema di decreto legislativo in titolo il PRESIDENTE relatore esprime un giudizio complessivamente favorevole.

Conviene la Giunta.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento delle direttive CEE n. 78/176, 82/883, 83/29 e 89/428 relative all'inquinamento provocato dal biossido di titanio (R 144 0 03, 14^a)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Nessuna osservazione alla 13^a Commissione)

Relativamente allo schema di decreto legislativo in titolo il PRESIDENTE relatore esprime un giudizio complessivamente favorevole.

Conviene la Giunta.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 14,30.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Esame del seguente atto:

Integrazione finanziaria della legge 1º marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - Atto Senato n. 3062 (Relatore alla Commissione: sen. Tagliamonte)

Il senatore COVIELLO, intervenendo nella discussione generale, si augura che il Senato approvi rapidamente il disegno di legge in un testo capace di essere recepito anche dall'altro ramo del Parlamento. Ricorda a questo proposito come il rifinanziamento della legge 64 costituisca un punto qualificante degli accordi in base ai quali si è formato l'attuale Governo.

In questo scorcio di legislatura tutti i Gruppi sono chiamati a trovare il massimo d'intesa, abbandonando posizioni pregiudiziali e producendo uno sforzo convergente di carattere sintetico.

Ritiene che la relazione di Tagliamonte offra una buona traccia in questa direzione.

Dopo aver affermato che la riforma dello Stato costituisce un impegno di carattere prioritario rispetto a quella delle regioni, proprio per combattere i fenomeni localistici con risposte di alto profilo, si sofferma sui problemi connessi alla proposta referendaria.

La campagna referendaria ha contribuito indubbiamente a mettere in evidenza gli aspetti di inagibilità dell'intervento straordinario, secondo lo schema fissato dalla legge 64. Questo non vuol dire che la strategia concepita in quella legge fosse sbagliata ma solo che le modalità, le verifiche e la sovrapposizione di poteri hanno condizionato in negativo l'andamento del processo di attuazione di quella legge.

Ora la proposta di legge che è all'esame del Parlamento raccoglie il dibattito già svoltosi in seno alla Commissione bicamerale, conferendo da una parte il dovuto sostegno alle attività produttive e dall'altra ribadendo la necessità di un forte telaio infrastrutturale. La normativa cioè modifica i meccanismi della legge 64 sfoltoendo gli aspetti dispersivi dell'intervento sul territorio e stabilendo un forte collegamento con l'Europa. Inoltre sono intensificati gli istituti ed i meccanismi rivolti alla revoca dei finanziamenti rimasti inutilizzati.

A giudizio del senatore Coviello occorre che il disegno di legge contempli alcune norme capaci di determinare la caduta della proposta referendaria. In questo senso accoglie la proposta del senatore Tagliamonte di fissare un limite temporale alla vigenza dell'intervento straordinario nel 1993 e di attivare nel contempo i contributi speciali alle singole regioni previsti dall'art. 119 della Costituzione, attraverso apposite norme stabilite dalle leggi finanziarie e di bilancio. In questa maniera il disegno di legge si configurerebbe non come un mero rifinanziamento della legge 64 bensì come un'integrazione di risorse per fare fronte alla domanda di investimenti produttivi.

Sotto questo profilo la via referendaria costituisce certamente un rimedio sbagliato, di carattere puramente negativo. Chiede pertanto al Governo un atteggiamento flessibile, cioè una dichiarazione di disponibilità nei confronti di modifiche che dovessero essere proposte dal Parlamento al testo originario del disegno di legge.

Il deputato DIGLIO crede che la circostanza consenta di rilevare l'esistenza di un forte orientamento comune, il quale è in grado di sostenere uno sforzo convergente di riforma. Difatti, più che la richiesta referendaria, sono le condizioni oggettive che impongono un mutamento della disciplina dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno. Si riferisce al mercato comune europeo e alla esigenza di ristabilire un rapporto tra il centro e le regioni meridionali, che sia conforme alle idee tracciate dai costituenti nell'art. 119 della Costituzione; opportunamente tra l'altro citate dalla relazione del senatore Tagliamonte.

Osserva come queste idee fossero giunte a maturazione già da tempo ma i vincoli finanziari hanno condizionato in negativo il processo di riforma imponendo, come dire, priorità di ordine continuistico. Trova pertanto convincente la relazione del senatore Tagliamonte ed auspica che le linee in essa contenute si trasformino presto in emendamenti al disegno di legge ed anche in provvedimenti amministrativi del Governo: revoca di finanziamenti non utilizzabili, messa in liquidazione di strutture obsolete, etc.

Condivide ancora la parte della relazione che pone il problema dell'individuazione delle quote che ogni amministrazione deve destinare al Mezzogiorno. Conclude dicendo che tanto più queste proposte di modifica sono apprezzabili quanto più, in tanta dispersione e divaricazione di opinioni, riesce difficile trovare risposte positive.

Il senatore VIGNOLA si richiama alla posizione sostenuta dal Gruppo del PDS in sede di approvazione al Senato della tabella B allegata alla legge finanziaria. La sua parte politica ha ritenuto corretta la quantificazione delle spese prospettata dal Governo ma al tempo

stesso ha chiesto di omettere il riferimento al rifinanziamento della legge 64.

Più correttamente infatti il problema consiste nel reperire risorse aggiuntive da destinare all'intervento pubblico nel Mezzogiorno sancendo nel contempo la chiusura dei meccanismi previsti dalla legge 64.

Ritiene errato fissare un termine nel 1993 alla vigenza della legge n. 64. Sarebbe stato più opportuno prevedere la integrazione dei finanziamenti ma non la continuazione degli istituti e dei meccanismi previsti da una legge che tra l'altro è sottoposta ad abrogazione referendaria.

Per le stesse ragioni non condivide neanche l'ulteriore rinvio delle operazioni di liquidazione per le strutture dell'intervento straordinario. A suo parere infatti il lavoro di «smontaggio» degli strumenti deve intervenire subito per essere credibile. Semmai i tempi possono essere diversi per l'Agenzia, avendo quest'ultima stabilito una rete di rapporti con soggetti terzi che non possono essere disinvoltamente messi in liquidazione.

Non ritiene ancora che sia necessario stabilire una norma apposita per revocare finanziamenti non utilizzabili, dal momento che l'ordinamento giuridico, ed in particolare la disciplina per il Mezzogiorno, prevedono ampiamente istituti di questo genere.

In definitiva ritiene che il Parlamento sia chiamato a mandare segnali concreti ed effettivi di rinnovamento, anche in direzione di un recupero delle funzioni regionali; segnali che debbono produrre effetti entro il 1992. Sarà compito della prossima legislatura approvare riforme più impegnative.

Il ministro MANNINO sostiene che il disegno di legge in discussione ha un preciso perimetro e così pure un delimitato contenuto: rifinanziamento della legge 64 per un biennio di transizione e recupero di somme indebitamente sottratte da altre leggi sull'intervento straordinario.

Il disegno di legge, come è facile arguire dal testo degli articoli e dalla relazione premessa, si prefigge due obiettivi fondamentali, e cioè la prosecuzione degli incentivi alle attività produttive e l'avvio di progetti strategici a carattere interregionale.

Quanto al primo aspetto, cioè a dire le incentivazioni alle attività produttive, rileva come le domande, alla fine del 1992, riguarderanno un volume complessivo di investimenti di 49.000 miliardi con un esborso da parte dello Stato di 21.000 miliardi, dunque 7.000 miliardi più di quanto è previsto nel disegno di legge. Rileva come negli ultimi tre anni il volume ed il ritmo degli investimenti sia cresciuto a livelli superiori a quelli riscontrabili nel Centro-Nord. Sarebbe pertanto una iattura interrompere questo sforzo produttivo e semmai sarà necessario orientarlo concentrandolo in alcune regioni che più delle altre dimostrano di averne bisogno.

Per quanto riguarda i progetti strategici (trasporti, comunicazioni, acqua, aree metropolitane, aree interne, ambiente, parchi tecnologici) rileva come sussista tra le forze politiche una forte coesione nell'indicare certe priorità. Sarà necessario tuttavia adottare forme inedite di intervento dei pubblici poteri dal momento che i progetti strategici

coinvolgono sì un potere di codecisione delle regioni ma, per la parte che travalica gli ambiti regionali, avranno bisogno certamente di forme di intervento a carattere centrale.

Tornando al tema delle agevolazioni industriali che dovranno essere erogate nel quadro dei parametri fissati dalla Comunità europea, ricorda come dopo il 1993 sarà necessario tener conto della legge Amato la quale abolisce gli istituti di credito speciale e li converte in istituti ordinari. Il disegno di legge si inserisce in questa prospettiva prevedendo una delega al Governo per la semplificazione e modulazione di tutto il sistema degli incentivi.

Il disegno di legge presentato dal Governo pertanto costituisce una iniziativa necessaria, indipendentemente dalla proposta referendaria. Ritiene infatti che sarebbe un errore gravissimo assumersi la responsabilità di interrompere l'intervento straordinario proprio quando si prevede che il PIL dovrà crescere del 2-3 per cento su base nazionale. Il problema sarà appunto dove concentrare l'ulteriore sviluppo della base produttiva e come stornarlo dai territori ormai saturi di manodopera e di impianti di lavorazione. Nel contempo si rende necessaria, per conferire maggiore credibilità alla manovra ed assecondare lo sforzo produttivo, una operazione drastica che cominci ad eliminare tutti «i rami secchi» dell'apparato messo in piedi dalla legge 64.

L'altra priorità, concernente le infrastrutture, ritiene debba essere assecondata concentrando gli interventi nelle zone le quali hanno già avviato un processo di avvicinamento alle zone provviste di valide economie esterne.

Conclude sostenendo che il referendum ha avuto se non altro il merito di sollecitare una presa di coscienza urgente di questi problemi e nello stesso tempo la capacità di distinguere tra questioni di rifinanziamento, avvio di una riforma e piena maturazione della riforma vera e propria.

Il presidente BARCA avverte che la seduta di domani è sconvocata per la coincidenza del congresso di Rifondazione comunista.

La Commissione tornerà a riunirsi martedì 17, alle ore 18, per deliberare il testo del parere.

La seduta termina alle ore 16.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente
GITTI

La seduta inizia alle ore 9,45.

Il Comitato procede, nell'ambito dell'indagine sulla «operazione Gladio», all'audizione del generale Luigi Ramponi, Direttore del SISMI, e del generale Paolo Inzerilli, già Capo di stato maggiore del SISMI.

La seduta termina alle ore 11,15.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

indi del Vice Presidente
SANTINI

La seduta inizia alle ore 9,45.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Su richiesta del deputato CERUTI, il presidente MACIS precisa di aver inviato una lettera al Presidente della Camera, relativa alla possibilità di considerare in missione (ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento della Camera) i deputati impegnati nei lavori del Comitato. La questione verrà sottoposta alla Conferenza dei Capigruppo della Camera, che si riunirà nel pomeriggio. Infine, ricorda le intese raggiunte nella seduta del Comitato di ieri, nel senso che nella riunione odierna inizierà la discussione generale.

Il deputato MELLINI fa notare che gli interventi che si svolgeranno questa mattina non saranno seguiti con la dovuta attenzione, data la scarsa presenza dei componenti del Comitato, con una evidente discriminazione rispetto a coloro che prenderanno la parola in riunioni con più numerose presenze.

Il presidente MACIS ribadisce le intese raggiunte nella seduta di ieri del Comitato e fa presente che - dopo l'accertamento della presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento del Senato - le sedute possono regolarmente svolgersi e sono pienamente valide.

SEGUITO DELL'ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE:

- 1) Denuncia sporta dai signori Nando Dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.**

- 2) **Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.**
- 3) **Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spina e dal senatore Lucio Libertini.**
- 4) **Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.**
- 5) **Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macchiotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.**

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta sulle cinque denunce pervenute al Comitato.

Il deputato MELLINI - lamentato il grave ritardo con cui inizia la discussione generale - fa innanzitutto presente che certamente il Comitato è un organo a composizione politica, il quale però non deve trascurare i dovuti approfondimenti di tipo giuridico.

Nelle varie denunce vengono citate le due interpretazioni (cosiddette «costituzionalista» e «penalista») relative all'articolo 90 della Costituzione. Soprattutto nella iniziativa dell'onorevole Pannella si sostiene che tutte le violazioni della Costituzione ad opera del Presidente della Repubblica trovano nel disposto dell'articolo 90 della Costituzione il meccanismo di salvaguardia. Invece, la tesi penalistica, basandosi sul principio di legalità, sostiene che ai fini dell'articolo 90 della Costituzione occorre fare riferimento a precise fattispecie penali. È sua personale convinzione che il principio di legalità (appartenente ad una grande civiltà giuridica) sia uno dei cardini fondamentali della Costituzione, che prevale su qualsiasi altra regola contraria, la quale tra l'altro non è espressamente prevista nei procedimenti d'accusa.

Nella denuncia dei senatori Pecchioli ed altri, nonché dei deputati Quercini ed altri, si sottolinea il legame tra l'irresponsabilità giuridica e politica del Presidente della Repubblica (articolo 89 della Costituzione) e la responsabilità ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, che quindi deve essere interpretato estensivamente. Ma anche tale impostazione va respinta per le ragioni anzidette.

Inoltre, il carattere penale del procedimento d'accusa emerge anche dalla legge costituzionale n. 1 del 1953, il cui articolo 15 fa letterariamente riferimento ai «reati» di cui all'articolo 90 della Costituzione ed alle «sanzioni penali» nei limiti massimi delle leggi vigenti (anche se non vengono indicati i limiti minimi).

Ma tra le tesi spiccatamente costituzionaliste e penaliste vi è una tesi intermedia, secondo la quale il riferimento alle norme penali non è limitato esclusivamente ai reati di cui all'articolo 283 del codice penale e dell'articolo 77 del codice penale militare di pace, ma va esteso a tutte quelle fattispecie di reato, le quali - se poste in essere dal Presidente della Repubblica - danno luogo ad una violazione dell'articolo 90 della Costituzione; impostazione che emerge nella ricordata denuncia dei senatori Pecchioli ed altri, nella quale addirittura si cita l'articolo 338 del codice penale, che non riguarda certo l'attentato alla Costituzione.

Vi è poi un'altra questione di ordine generale da affrontare: le connessioni tra l'attentato e il mutamento della Costituzione. Al riguardo, l'articolo 283 del codice penale fa riferimento agli atti «diretti

a mutare la Costituzione», che siano a tal fine potenzialmente idonei. Si pone quindi il problema di individuare la capacità lesiva degli atti da valutare.

Vi è poi una terza questione di ordine generale, relativa al concetto di Costituzione che viene tutelato dall'articolo 90 della Costituzione: se un concetto meramente formale, oppure esteso ad una serie di principi, di situazioni, di assetti e di equilibri (solitamente ricompresi nella cosiddetta «Costituzione materiale»).

Per quanto concerne in particolare le singole denunce, il senatore Onorato fa riferimento all'articolo 77 del codice di procedura militare, relativo all'alto tradimento, applicabile (ai sensi dell'articolo 7 dello stesso codice militare) nei confronti del Presidente della Repubblica, data la sua qualifica soggettiva di militare in congedo non assoluto. Fa però notare che l'alto tradimento delineato dalla citata norma (che fa rinvio ad una serie di previsioni del codice penale) è differente rispetto al concetto ordinario di tale fattispecie, che viene intesa come il venir meno all'obbligo di fedeltà alla Nazione mediante intese con soggetti esterni.

Dopo aver ribadito che la tesi costituzionalista non è affatto convincente, si sofferma sull'articolo 283 del codice penale, che individua un reato a condotta libera e prefigura un'ampia gamma di ipotesi, in relazione non tanto alla qualità del soggetto, quanto ai suoi poteri, data la necessità di considerare l'idoneità lesiva nei confronti del bene tutelato. A quest'ultimo proposito, si pongono ulteriori interrogativi: se anche la lesione di semplici equilibri costituzionali possa configurare un attentato alla Costituzione; in quale misura condotte che rappresentino una violazione della Costituzione provochino anche un mutamento della stessa e quindi un attentato (al riguardo si dovrebbero considerare solo quelle violazioni di una tale rilevanza da essere in grado, almeno potenzialmente, di stravolgere l'ordinamento).

La denuncia dei senatori Pecchioli ed altri fa riferimento all'alterazione dei rapporti tra organi costituzionali: occorre al riguardo la massima prudenza, trattandosi di rapporti politici e di equilibri costituzionali, che chiamano in causa le condotte di diversi organi, che fanno sì che alcuni equilibri vengano definiti in un certo modo. Semmai è rilevante la violazione delle condizioni sulle quali possono fondarsi tali equilibri. Invece, non possono essere considerati rilevanti gli assetti interni: per queste ragioni ritiene che le vicende del CSM non possano configurare eventualmente un attentato alla Costituzione, anche perché si tratta di un organo amministrativo, e non di un potere dello Stato.

Vi sono singole vicende (ad esempio, quelle relative ai rapporti col Governo ed alla questione cosiddetta «Gladio»), che richiamano l'attenzione sugli equilibri tra poteri dello Stato, nell'ambito dei quali però emerge eventualmente anche la responsabilità (dell'altra parte) di aver accettato la presunta alterazione, salvo la presenza di una minaccia *cui resists non potest*.

A suo avviso l'attenzione va concentrata sulle modifiche costituzionali, ipotizzate dal Presidente della Repubblica nel messaggio inviato alle Camere il 26 giugno 1991: e in particolare, occorre verificare se vi siano stati interventi idonei a produrre un mutamento costituzionale secondo le vie non previste dall'ordinamento. Certamente la delegitti-

mazione della Costituzione è avvenuta già con l'approvazione da parte delle Camere delle mozioni istitutive della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali: però, la Costituzione indubbiamente è vigente, per cui non si può ritenere che già non sussista più (in tale ipotesi addirittura l'attentato alla Costituzione si configurerebbe come un «reato impossibile» per la mancanza del bene da tutelare).

Il Presidente Cossiga si è riferito alla «Costituzione del 1948» per sottolinearne l'obsolescenza: si tratta di valutare l'eventuale sussistenza di un attentato alla Costituzione, dato che l'affermazione proviene dal Presidente della Repubblica (e quindi può avere un'efficacia lesiva), il quale ha ritenuto scontata la necessità di modifiche costituzionali ed ha ipotizzato la precostituzione di una procedura diversa a tal fine, mediante il ricorso diretto alla volontà popolare, proponendo una modifica dell'articolo 138 della Costituzione ottenuta secondo un uso fraudolento e strumentale della stessa norma costituzionale.

In tale contesto si inquadra la questione dello scioglimento delle Camere, preannunciato in relazione all'esigenza di procedere a riforme costituzionali ed alla instaurazione di una fase costituente.

Tali aspetti vanno valutati in questa fase del Comitato, volta a valutare l'eventuale manifesta infondatezza delle denunce (che a suo avviso non sussiste almeno per quanto concerne le ricordate modifiche costituzionali sollecitate), tra l'altro in un momento poco opportuno, in prossimità dello scioglimento delle Camere e con le evidenti riserve mentali, che emergono dalle stesse assenze dei membri del Comitato. Tale valutazione dovrà avvenire, a suo avviso, facendo un corretto riferimento all'articolo 283 del codice penale, tralasciando le poco convincenti impostazioni di tipo costituzionalistico. Infine, il Comitato dovrà affrontare il nodo dell'ordine delle votazioni: in proposito, al momento chiede che sia effettuata una specifica votazione circa la necessità di far riferimento all'articolo 283 del codice penale.

Il deputato FRACCHIA rimarca l'eccezionale gravità del momento politico-istituzionale, in ragione della quale si accentua l'esigenza di rigore e di coerenza nel proporre le tesi accusatorie, anche ai fini del rispetto delle decisioni assunte in precedenza dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa. Il Comitato ha ritenuto di aderire alla cosiddetta interpretazione penalistica dell'articolo 90 della Costituzione; nonostante ciò, è comunque vero che si è in presenza di un processo innegabilmente politico, con un giudice politico, quale è rappresentato dall'organo parlamentare, che trae la sua legittimazione direttamente dal corpo elettorale.

I fatti all'esame del Comitato debbono essere giudicati alla luce della situazione politico-istituzionale, in quanto il medesimo comportamento è suscettibile di produrre effetti diversi a seconda che si inserisca in un contesto di stabili rapporti politico-istituzionali, od invece in una situazione, come quella attuale, caratterizzata da una indubbia degenerazione del quadro politico-costituzionale, propria di un sistema che non ha saputo attuare le proposte e gli impulsi da esso stesso sollecitati, come dimostra l'inerzia che è seguita all'impegnativo lavoro ed alle concrete indicazioni della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dall'onorevole Aldo Bozzi. Certamente il com-

portamento del presidente Cossiga non è la causa di tale degenerazione, ma ne è piuttosto il prodotto: tuttavia è indubbio che i suoi atti hanno impatto su di una situazione politica turbolenta e perciò particolarmente ricettiva, la cui crisi egli ha contribuito ad aggravare, orientandola premeditatamente verso sbocchi ben precisi.

Il deputato Fracchia espone quindi una serie di punti che evidenziano altrettante responsabilità del presidente Cossiga. Questi ha innanzitutto violato la disposizione dell'articolo 87 della Costituzione che configura il Capo dello Stato quale rappresentante dell'unità nazionale: è vero che il Presidente della Repubblica non rappresenta più, oggi, tutti gli italiani, avendo violato il suo dovere di imparzialità per scendere nell'agone politico, prendendo posizione sul più ampio specchio di questioni, su ciascuna delle quali mira a creare lo schieramento del Presidente, collegandosi con taluni soggetti politici in contrapposizione con altri. Sottolinea la censurabilità dei modi di intervento prescelti dal presidente Cossiga, che ricorre alla polemica gratuita e insultante, arrivando al dileggio delle persone e delle idee che le persone rappresentano.

Un altro punto è quello delle «esternazioni» – cui hanno pure fatto ricorso anche i precedenti Presidenti della Repubblica – il ricorso alle quali da parte del presidente Cossiga assurge però ad un vero e proprio comportamento politico, data anche la rilevanza quantitativa delle stesse, come dimostra l'elevatissimo numero di ore che la RAI-TV ha riservato al Capo dello Stato in carica.

Il deputato Fracchia rileva che il disegno della Costituzione configura il Parlamento quale organo sede delle scelte politiche, nei confronti del quale il Governo è responsabile attraverso il rapporto di fiducia, mentre il Presidente della Repubblica è configurato come l'organo di garanzia attiva del corretto svolgimento dei rapporti istituzionali. Il Presidente della Repubblica non può avere un contatto diretto con il popolo, mentre il presidente Cossiga fa continuamente appello ai cittadini, stimolando l'antinomia tra il popolo stesso e il Parlamento, che viene additato al discredito in quanto non più effettivo rappresentante degli interessi e della volontà dei cittadini, con i quali si intende stabilire un rapporto diretto da parte del Capo dello Stato. Nelle denunce presentate, ad esempio nella denuncia sottoscritta dal deputato europeo Marco Pannella, non mancano gli accenni alle affermazioni del Capo dello Stato sul superamento della Costituzione, che egli vuole demolire per costruirne una nuova secondo il modello della Repubblica presidenziale.

Il deputato Fracchia si sofferma quindi sui rapporti del presidente Cossiga con il Consiglio Superiore della Magistratura, nei confronti del quale egli si è arrogato poteri inesistenti, mentre per gli eventuali sconfinamenti di tale organo dalle proprie competenze l'ordinamento predispone rimedi precisi, quali ad esempio il ricorso agli organi della giustizia amministrativa. Tra le più gravi esternazioni vi sono inoltre quelle rese dinanzi a corpi militari, che hanno raggiunto nelle recenti manifestazioni estremi che possono far pensare all'istigazione, specialmente se si considera la coincidenza temporale con la trasmissione delle denunce al Comitato per i procedimenti d'accusa.

Vanno segnalati altresì gli interventi del Capo dello Stato riguardanti la struttura Gladio e la Loggia massonica P2, interventi il cui contenuto dirompente ha già dato i suoi frutti, tra i quali possono comprendersi i recenti successi elettorali delle Leghe; tali successi, se certamente non sono il prodotto dell'operato del presidente Cossiga, in esso hanno trovato sicuro alimento. Non a caso taluni atteggiamenti del presidente Cossiga di critica estrema al sistema hanno raccolto il consenso del Movimento sociale. Il deputato Fracchia rileva una precisa volontà di creare l'alterazione del clima politico istituzionale. La recente minaccia di non promulgare una legge del Parlamento ha assunto carattere intimidatorio, ancor più in quanto è stata pronunciata prima che il Parlamento avesse approvato tale legge, mentre tale carattere non si sarebbe riscontrato se l'intenzione di non promulgare fosse stata manifestata dopo che la legge fosse stata approvata dalle Camere. In tal modo si è creata la turbativa del funzionamento di un organo costituzionale, che è stato ostacolato nel processo di formazione della sua volontà, ricadendosi nella fattispecie dell'articolo 289 del codice penale.

Il deputato Fracchia critica altresì le affermazioni del presidente Cossiga riguardanti l'esercizio dell'iniziativa legislativa, da parte di alcuni senatori democristiani, in materia dei poteri attribuiti al Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto anch'esse si configurano come turbativa del libero esercizio delle competenze legislative del Parlamento. Si registrano da parte del presidente Cossiga anche altri interventi che devono ritenersi oltraggiosi verso il Parlamento, quali le ripetute minacce di scioglimento delle Assemblee legislative.

Il deputato Fracchia sottolinea che il giudizio sull'esistenza della responsabilità del presidente Cossiga spetta alla Corte Costituzionale, ma il Comitato deve esaminare e discutere i comportamenti del Capo dello Stato. Questi ha inteso arrogarsi nei confronti degli altri organi costituzionali un potere di supremazia speciale, che non ha nessun fondamento costituzionale. Cita in proposito la lettera recante la decisione di autosospensione dalle funzioni, alla quale risulta allegato il decreto già firmato, il quale peraltro, a differenza della lettera, non risulta trasmesso al Presidente del Comitato. È gravissima l'interpretazione data alla disposizione dell'articolo 86 della Costituzione che disciplina l'istituto della supplenza in caso di impedimento del Presidente della Repubblica, forzandone arbitrariamente la portata.

Il deputato Fracchia si sofferma quindi sulla vicenda relativa alle interpellanze presentate alla Camera dei deputati, aventi ad oggetto le iniziative del presidente Cossiga. Il Governo si rifiutò di rispondere, pur essendo state ritenute ammissibili le interpellanze. Evidentemente la decisione del Governo è stata condizionata dal presidente Cossiga, che anche in tal caso ha determinato una turbativa nello svolgimento dei compiti di un organo costituzionale. È censurabile comunque che il Capo dello Stato assuma comportamenti politici, ma poi si tragga fuori dalla responsabilità che quel tipo di comportamenti impone, richiamandosi al principio di irresponsabilità a norma della Costituzione.

Il presidente Cossiga ha altresì determinato turbativa nell'esercizio della funzione giurisdizionale, come dimostrano i giudizi critici espressi nei confronti del giudice Coiro, adombrando un non obiettivo ed

autonomo operato di tale magistrato. Il presidente Cossiga ha assunto una serie di comportamenti non coerenti nei confronti degli uffici giudiziari, essendosi in un caso rifiutato di testimoniare, richiamandosi alle sue prerogative costituzionale, ed essendosi in un momento successivo «autodenunciato» in ordine alla vicenda della struttura Gladio. Nè vanno dimenticati gli interventi intimidatori nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura, a proposito dei quali il Ministro dell'Interno deve ancora giustificare il dispiego della forza pubblica a presidio degli stessi ambienti in cui tale organo si è riunito, dal momento che di ben diversa portata sembrano essere i poteri di polizia spettanti al Capo dello Stato in quanto presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il deputato Fracchia fa presente che il suo Gruppo politico è pervenuto alla decisione di chiedere la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica dopo una sofferta riflessione, che ha portato anche a spaccature al suo interno. Il suo gruppo politico, con tutto il coraggio di cui è capace, tenta di arrestare il processo di disgregazione delle istituzioni, attraverso il quale si intende sostituire al presente assetto costituzionale una nuova Repubblica, diversa e lontana dai principi di democrazia che contrassegnano quella attuale. Pertanto propone la presentazione della relazione per la messa in stato d'accusa dinanzi al Parlamento in seduta comune. Il Parlamento ha il diritto di essere investito del giudizio sulle vicende denunciate, nei confronti delle quali è assolutamente inaccettabile pervenire ad una dichiarazione di manifesta infondatezza.

Il senatore SANTINI esprime la preoccupazione che in seno al Comitato si contrappongano artificiosamente e pregiudizialmente due schieramenti, come se taluni fossero a favore ed altri fossero contro l'attuale assetto costituzionale. Occorre invece valutare i fatti con rigore ed oggettività, tenendo conto che il Comitato ha già archiviato a larga maggioranza denunce riferentisi a fatti che ora vengono nuovamente riproposti alla sua attenzione. La medesima parte politica, che in precedenza ha ritenuto insussistenti le accuse contro il Capo dello Stato, oggi assume un diverso atteggiamento: anche se è pienamente legittimo un mutamento di giudizio, tuttavia il Comitato, che è sì organo politico, ma che svolge innegabilmente funzioni giurisdizionali, deve assumere valutazioni coerenti con i propri precedenti.

Il senatore Santini si dichiara colpito dalla circostanza che le cinque denunce all'esame, pur basandosi sulle medesime fattispecie, giungono a prefigurare diverse ipotesi di reato. È evidente che in parte non si è tenuto conto delle precedenti decisioni del Comitato, in parte non si è valutato pienamente il significato dell'articolo 90 della Costituzione. Il senatore Santini espone le tesi della dottrina costituzionalista sul significato dell'articolo 90 della Costituzione, evidenziando che l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica non è intesa come sottrazione dello stesso organo costituzionale ad una responsabilità politica diffusa (dinanzi all'opinione pubblica ed all'opinione parlamentare), nonchè ad una responsabilità politica diretta nei confronti del Parlamento, che è chiamato a giudicare l'operato del Capo dello Stato al momento della cessazione del mandato presidenziale, di fronte alla

possibilità della sua rielezione. Cita in particolare l'opinione di Paolo Barile, che oggi è tra i firmatari dell'appello contro il presunto abuso di potere da parte del presidente Cossiga, ma che ha in precedenza ricollegato la responsabilità del Presidente della Repubblica alla ripresentazione della candidatura. Pertanto non può essere d'accordo con il deputato Fracchia quando si nega recisamente l'esistenza di una responsabilità politica del Capo dello Stato, in quanto è ormai superata del tutto la tesi secondo la quale il Capo dello Stato non deve assumere iniziative politicamente rilevanti: se si vuole citare un precedente, può ricordarsi che il presidente Pertini si attivò personalmente allorchè insorse un'importante vertenza nel settore del trasporto aereo.

Il senatore Santini, rilevato che è ormai costante una caratterizzazione politicamente attiva dei comportamenti del Capo dello Stato, si sofferma sulla tesi penalistica accolta dal Comitato in ordine all'interpretazione dell'articolo 90 della Costituzione. Cita alcuni studiosi, la cui tesi è peraltro rimasta minoritaria, che hanno sostenuto la coincidenza dell'alto tradimento di cui all'articolo 90 della Costituzione con la fattispecie dell'articolo 77 del codice penale militare. Secondo altri, invece, e si riferisce in particolare a Costantino Mortati, la fattispecie dell'articolo 90 della Costituzione è autonoma, anche in considerazione della peculiarità del soggetto - il Capo dello Stato - i cui comportamenti debbono essere giudicati. Livio Paladin ha invece sottolineato la difficoltà di una concreta realizzazione della fattispecie penale dell'articolo 90 della Costituzione, ritenendo che si tratti di un reato impossibile a verificarsi.

Gli stessi sostenitori della tesi cosiddetta penalistica, peraltro accolta dal Comitato, non sono del tutto concordi nel delineare le diverse configurazioni del reato. In sostanza, dunque, occorre valutare separatamente due ipotesi, la prima riferentesi all'alto tradimento e l'altra all'attentato alla Costituzione. Ricorda che il Comitato ha riconosciuto che i suoi compiti sono inquirenti; nell'esercizio di essi occorre porre un argine alla passione politica e definire un ambito il più possibile preciso della discussione, separando le varie questioni.

Il deputato RUSSO SPENA sottolinea che l'esame dei fatti è da lui affrontato con animo non lieve, essendo ben conscio della gravità dell'argomento in discussione. Ribadisce che nessun intento persecutorio è sotteso alle denunce proposte dalla sua parte politica (sia l'attuale che quella del dicembre scorso), nella consapevolezza che solo la procedura del giudizio di accusa può offrire la strada per una corretta definizione delle questioni.

Il deputato Russo Spena ravvisa un preciso disegno costituzionale nei diversi atteggiamenti del Presidente della Repubblica, tutti legati da un filo unitario mirante al mutamento della Costituzione.

Di fronte allo sconcerto dell'opinione pubblica determinato da tale «sovversivismo dall'alto» - che dà vita ad un «presidenzialismo selvaggio» di tipo plebiscitario - risulta indispensabile che il Comitato si pronunci in tempi brevi, anche perchè la fase in corso non è meramente distruttiva, ma sta costruendo un assetto diverso.

Nè corretti appaiono atteggiamenti dilatori, volti a costringere al silenzio il presidente Cossiga, anche in relazione alla pendenza di

cinque denunce: si riferisce in particolare all'atteggiamento della Democrazia cristiana. Tempi e forme certi costituiscono una garanzia anche per il Presidente della Repubblica.

Richiama l'attenzione sulla vicenda del recente pronunciamento del COCER dell'Arma dei carabinieri, che chiama in causa il rapporto tra il presidente Cossiga e le forze armate e dimostra il tentativo in atto di mutare l'assetto democratico con mezzi non solo non previsti, ma addirittura espressamente vietati.

Se vi possono essere responsabilità di varie forze politiche nell'aver contribuito a questo «sovversivismo dall'alto», tuttavia del tutto peculiare è il ruolo del Capo dello Stato, che ha prestato giuramento di fedeltà alla Carta fondamentale. Gli stessi lavori della Commissione presieduta dall'onorevole Bozzi si sono conclusi con un ventaglio di proposte, che poi le Camere avrebbero dovuto esaminare sulla base delle procedure ordinarie, senza alcuna ipotesi di sovversione dell'ordinamento, anche se certamente può essere condivisa l'affermazione secondo cui già di per sé le mozioni istitutive della Commissione hanno affievolito la legittimazione della Costituzione. Nemmeno appare congruo il richiamo ad alcune prese di posizione del presidente Pertini, volte a sollecitare gli organi istituzionali ai propri doveri istituzionali, con una rilevanza giuridica completamente diversa.

In questa fase delicata è indispensabile rivitalizzare i meccanismi della responsabilità politica, necessari al corretto ed equilibrato funzionamento di un regime democratico: occorre quindi applicare l'articolo 90 della Costituzione, soprattutto per interrompere il comportamento del presidente Cossiga, divenuto l'espressione faziosa di una parte politica, con un forte senso di sé e con il ricorso alle cosiddette «picconate». Il custode della Costituzione non può atteggiarsi a violento sollecitatore di modifiche al patto costitutivo della Repubblica: le conseguenze del reato previste dalla Costituzione si sono già verificate, con l'atteggiarsi del presidente Cossiga ad organo della maggioranza, che di fatto ha provocato l'instaurarsi di una «Repubblica di maggioranza a Costituzione flessibile», con una decostituzionalizzazione del sistema vigente. La stessa rigidità sancita dall'articolo 138 della Costituzione viene ridotta a regola disponibile per la maggioranza del momento: il bene tutelato dalla norma penale consiste nella legittimità delle modifiche costituzionali, che non debbono avvenire con la violenza, ma nemmeno con l'arbitrio o la frode.

Il secondo comportamento del presidente Cossiga da valutare riguarda le numerose prese di posizione in ordine alla legittimità della struttura cosiddetta «Gladio», di cui la lettera del 7 dicembre 1990 (già acquisita alla lettura dei componenti del Comitato) rappresenta solo una manifestazione rilevante: in tale contesto viene chiamato in causa l'articolo 90 della Costituzione, in relazione all'articolo 18 della Costituzione, che proibisce le associazioni segrete. Il presidente Cossiga si è pubblicamente vantato di aver concorso a mantenere per decenni il segreto sull'esistenza della struttura; ha impedito che il CSM discutesse la legittimità del suo rifiuto a testimoniare davanti al giudice Casson; ha esercitato con la ricordata lettera una forte pressione sul Governo a proposito dell'istituzione di un Comitato di esperti; è ricorso a giudizi denigratori nei confronti di magistrati e parlamentari, onde precostituire un giudizio sulla legittimità della struttura.

In terzo luogo, va ricordato il complesso di iniziative tese a ledere l'autonomia di un organo a rilevanza costituzionale quale il CSM, al fine di alterare l'equilibrio tra il potere giudiziario e gli altri poteri, nel quale si inserisce anche la linea di una certa parte dell'Esecutivo (il ministro Martelli) volta a ricondurre la nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari (cui si vorrebbero restituire gli antichi poteri gerarchici) nella discrezionalità governativa; un'impostazione cui ha partecipato lo stesso presidente Cossiga, con la lettera inviata il 5 agosto 1990 al Vice presidente del CSM. Non a caso poi le cinque pratiche licenziate dalla Commissione riforme del CSM - sulla cui discussione il Capo dello Stato ha posto il veto - chiamavano in causa proprio la questione dei poteri dei dirigenti degli uffici. Tale impostazione è tanto più censurabile alla luce dei principi del nuovo Codice di procedura penale, che ha accentuato l'autonomia dei singoli sostituti procuratori.

Anche nei riguardi del Parlamento vanno segnalate le indebite pressioni esercitate, come nel caso del ventilato rifiuto a promulgare la legge che proroga la durata della Commissione stragi.

Auspica che il Comitato possa decidere in tempi brevi di proporre la messa in stato d'accusa del Presidente, proprio per interrompere il richiamato disegno di sovvertimento istituzionale, e specifica che da parte del suo Gruppo non vi è alcuna volontà persecutoria, nè alcuna forzatura politica o elettoralistica. Ribadisce che vanno evitati atteggiamenti dilatori, che tra l'altro non sarebbero rispondenti al rispetto dovuto nei confronti del Presidente della Repubblica.

Il senatore FILETTI richiama la dottrina giuridica, che da sempre ha distinto la cosiddetta «giustizia politica» (tale per la natura degli illeciti, la veste degli organi, le procedure seguite, le motivazioni esprimibili ed i fini costituzionali perseguiti) dalla giustizia penale di tipo ordinario. Proprio la peculiarità della giustizia politica impone la massima cautela ed un doveroso senso di responsabilità, dal momento che si svolge in assenza di vincoli precostituiti, che non possono del tutto compromettere le esigenze di imparzialità e di obiettività.

L'articolo 90 della Costituzione stabilisce non una irresponsabilità assoluta (propria dei regimi monarchici assolutistici), ma una responsabilità attenuata, nel senso che il Presidente sarebbe responsabile penalmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo nei casi eccezionali di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, alla stregua dei quali non può essere configurata una sorta di terza forma di responsabilità (cosiddetta «costituzionale»).

Per quanto concerne le cinque denunce - che tutte fanno riferimento all'ipotesi di attentato alla Costituzione, a parte quella degli onorevoli Garavini ed altri che cita anche l'alto tradimento - richiama le recenti considerazioni del professor Conso, il quale ha sottolineato la difficoltà di individuare gli ambiti di definizione dell'alto tradimento e di attentato alla Costituzione; ipotesi che non possono essere assimilate, dal momento che il Costituente ha adoperato due distinte espressioni. A suo giudizio, l'alto tradimento consiste nel favorire gli interessi di altri Stati; mentre l'attentato alla Costituzione si riferisce ad un comportamento in difformità rispetto alle previsioni costituzionali.

Il senatore Filetti esprime l'avviso che si debba procedere all'archiviazione per manifesta infondatezza di tutte le denunce, che appaiono ispirate a fini propagandistici e di pretestuosa rivincita. In particolare, nella denuncia degli onorevoli Garavini ed altri si ricorre impropriamente all'alto tradimento, del quale però non vengono nemmeno enunciati gli estremi. Nelle denunce si postula, ma non si dimostra, che i comportamenti del presidente Cossiga, nella loro concatenazione logica, abbiano comportato una fuoriuscita dagli ambiti costituzionali. Si citano alcuni esempi particolari, che però non possono essere ritenuti sufficienti per configurare un reato di così enorme gravità: certamente si può dissentire dai metodi più o meno protocollari seguiti dal presidente Cossiga, il quale però si è limitato a richiamare l'attenzione sulla necessità di procedere in tempi rapidi alle riforme istituzionali, da tutti auspiccate, secondo le procedure previste dalla Costituzione, nonché sulla situazione di degrado raggiunta da alcune strutture pubbliche e la conseguente necessità di un loro riordino, nel rispetto della Carta fondamentale.

A suo giudizio nemmeno può essere imputata la violazione del dovere di imparzialità al Capo dello Stato, il quale ha fatto sentire la propria voce, dopo un lungo silenzio, seppure a volte con forti accenti emotivi, circa la necessità di rinsaldare il cosiddetto «Stato di diritto».

Per questi motivi, ribadisce che le denunce appaiono *prima facie* destituite di qualsiasi fondamento e pertanto debbono essere archiviate per manifesta infondatezza.

Il senatore IMPOSIMATO richiama l'attenzione sull'articolo 8 della legge n. 219 del 1989, che attribuisce al Comitato il compito esclusivo di valutare la sussistenza o meno della manifesta infondatezza: in caso di sua insussistenza, è preciso dovere del Comitato presentare una relazione al Parlamento in seduta comune.

Il Presidente della Repubblica ha posto in essere numerosi comportamenti, che a suo avviso integrano gli estremi del delitto di attentato alla Costituzione, dal momento che è stato posto in grave pericolo l'assetto istituzionale.

Ritiene che l'articolo 90 della Costituzione debba essere interpretato sulla base dell'articolo 283 del codice penale, il quale secondo alcuni giuristi conterrebbe una descrizione della fattispecie criminosa talmente generica da violare il principio costituzionale di tassatività delle norme penali: ma la stessa Corte costituzionale ha precisato le caratteristiche dei delitti di attentato, per cui qualsiasi atto diretto al fine di mutare la Costituzione con mezzi non consentiti diventa penalmente rilevante. La Corte di cassazione, con la sentenza del 27 novembre 1968, a proposito dell'attentato alla Costituzione ha indicato qualsiasi manifestazione volta a coartare la volontà dello Stato, con una menomazione anche mediata e indiretta del bene protetto, ed a violare la legittimità dell'evoluzione costituzionale. Pertanto è sufficiente ai fini della rilevanza penale una situazione incipiente, un momento iniziale che precede una serie di atti futuri e non prevedibili, data l'esigenza di interrompere sin dall'inizio gli atti lesivi del bene tutelato.

L'inerzia e la tolleranza nei confronti del presidente Cossiga probabilmente hanno rappresentato un incentivo ad un certo tipo di

comportamento, per cui ritiene che sia un dovere politico, giuridico, morale e costituzionale il porre un argine alle iniziative del Capo dello Stato, che rischiano altresì di dar vita a pericolosi fenomeni imitativi.

Ai fini di una valutazione dell'attentato alla Costituzione è preliminarmente necessario ricostruire i poteri del Capo dello Stato, organo non esclusivo di esercizio della sovranità popolare, che differisce dagli altri poteri solo per le funzioni e non per una posizione di privilegio. Il Capo dello Stato ha violato i suoi doveri di imparzialità e di rappresentante dell'unità nazionale, schierandosi a favore o contro dell'una o dell'altra forza politica. Inoltre, ha espresso una posizione sulle responsabilità per la strage di Bologna, mentre è ancora in corso il processo.

Il Capo dello Stato partecipa innanzitutto alla formazione di atti deliberati da organi diversi, esercitando i previsti controlli: ma non può pretestuosamente rifiutarsi di emettere l'atto già deliberato, per cui il preannunciato rifiuto di promulgare la legge di proroga della Commissione sul terrorismo e le stragi appare del tutto inammissibile.

Vi sono poi poteri squisitamente presidenziali, tra cui le cosiddette «esternazioni», che però incontrano i limiti propri della sua posizione (ed in particolare il divieto di interferire nell'attività di altri organi costituzionali ed il previo assenso del Presidente del Consiglio): al riguardo cita l'episodio dei giudizi denigratori nei confronti di alcuni esponenti democristiani, responsabili di aver presentato un disegno di legge per dirimere il recente conflitto con il CSM.

Infine, il Presidente pone in essere atti complessi, tra cui rientra lo scioglimento anticipato delle Camere, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, soggetto alla controfirma del Presidente del Consiglio; scioglimento che presuppone una grave crisi del Parlamento ed al quale non può essere conferita una valenza plebiscitaria, essendo un atto estremo, tra l'altro soggetto al parere (di grande peso politico) dei Presidenti delle Camere.

Si sofferma poi su singoli punti contenuti nelle denunce: il preannunciato rifiuto di promulgare la legge che proroga la durata della Commissione d'inchiesta sul terrorismo e le stragi (in violazione dell'articolo 74 della Costituzione); gli attacchi personali nei confronti del giudice Casson; il rifiuto di rendere testimonianza davanti al predetto giudice, alla citata Commissione parlamentare d'inchiesta ed al Comitato parlamentare sui servizi d'informazione, nonostante che l'articolo 205 del codice di procedura penale preveda espressamente la sua capacità testimoniale.

Un rilievo particolare ha assunto la posizione del Capo dello Stato a proposito della legittimità della struttura «Gladio», già dai tempi del suo discorso davanti agli allievi carabinieri sul finire del 1990 fino alla famosa lettera inviata al Presidente del Consiglio in data 7 dicembre 1990, nella quale ha esercitato una fortissima pressione sul Governo circa l'istituzione del Comitato di esperti, ricorrendo alla minaccia della supplenza, che in tal modo è stata impropriamente configurata come dipendente dalla soggettiva volontà del Capo dello Stato, e non da circostanze oggettive di impedimento permanente o temporaneo. In tal modo il presidente Cossiga ha conseguito lo scopo di evitare l'istituzione del predetto collegio. Non era certo sua intenzione, come

pure proclamato nella lettera, tutelare la libertà di coscienza dei componenti dell'eventuale Comitato, perchè allora avrebbe dovuto più coerentemente presentare le proprie dimissioni.

Dopo aver citato un intervento di un membro del CSM, che ha pubblicamente dichiarato di non poter prendere la parola liberamente, date le minacce ed i giudizi denigratori del Capo dello Stato, il senatore Imposimato conclude ribadendo la necessità di difendere le istituzioni mediante l'attivazione di un giusto procedimento d'accusa.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente MACIS dà lettura di una missiva inviata dai deputati Mastrantuono, Nicotra, Vairo e Buffoni, con la quale - richiamando le decisioni assunte dal Comitato nella seduta di ieri - lo si invita a procedere alla sconvocazione della seduta, dati i concomitanti e rilevanti impegni parlamentari, dichiarando che per protesta non parteciperanno ai lavori odierni del Comitato. Esprime un certo rammarico per i contenuti della lettera, frutto evidentemente di un equivoco, dato l'accordo unanimemente raggiunto nella seduta di ieri, ed auspica che comunque la ventilata applicazione dell'istituto della missione possa risolvere i problemi sollevati nella missiva.

Il deputato VALENSISE - premesso di essere stato presente ai lavori odierni, nonostante importanti riunioni della Commissione bilancio della Camera, e sottolineata l'esigenza di evitare qualsiasi impressione dilatoria - fa presente che però il problema sollevato nella lettera sussiste, soprattutto per i gruppi minori, e che comunque dovrebbe essere garantito il diritto-dovere dei deputati di partecipare ai lavori della Camera di appartenenza. Invita pertanto il Presidente a tener conto delle prospettate esigenze.

Il senatore QNORATO - dopo aver rilevato che probabilmente la lettera è basata su di un equivoco - fa notare come alla seduta di questa mattina siano stati assenti anche i senatori, e non solo i deputati, appartenenti ai Gruppi DC e PSI, a parte i membri dell'Ufficio di presidenza. Auspica che comunque la mancata partecipazione ai lavori del Comitato non riguardi anche il pomeriggio, in cui non sono previste votazioni alla Camera.

Il deputato MELLINI dà atto al Presidente della correttezza del suo atteggiamento, facendo notare come alla richiesta di considerare applicabile l'istituto della missione avrebbe dovuto essere data una risposta tempestiva, dal momento che tra l'altro la Conferenza dei capigruppo non appare l'organo istituzionalmente competente ad una decisione al riguardo. Si augura che la lettera sia basata su un equivoco, e non nasconda altre motivazioni.

Il senatore FRANCHI esprime la piena solidarietà al Presidente e si augura che la lettera sia frutto di un equivoco, comprensibile alla luce degli intensi impegni parlamentari, e non celi intenti dilatori.

Il deputato RUSSO SPENA fa notare come non abbiano partecipato alla seduta odierna nemmeno i senatori democristiani e socialisti, compromettendo pertanto la dialetticità della discussione. A questo punto la soluzione preferibile sarebbe di non diluire la discussione del Comitato, ma di concentrarla, magari anche in orari non consueti, ma comunque non coincidenti con quelli delle Assemblee. In ogni caso, vorrebbe conoscere il grado di partecipazione agli odierni lavori parlamentari dei deputati firmatari della lettera.

Il deputato GORGONI dà atto al Presidente della correttezza del suo comportamento, pur esprimendo l'esigenza che le sedute del Comitato vengano convocate in orari non coincidenti almeno con le votazioni in corso alla Camera.

Il presidente MACIS riconosce la serietà del problema sollevato, auspicando che si giunga a considerare applicabile l'articolo 46, comma 2, del Regolamento della Camera nei riguardi dei deputati impegnati nelle sedute del Comitato; e spera che venga al più presto chiarito l'equivoco sulla cui base è stata inviata la missiva di cui ha dato lettura.

(La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 16,10).

SULLE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DELLA LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 7 DICEMBRE 1990

Il deputato VALENSISE solleva il problema della disponibilità da parte dei componenti del Comitato della lettera inviata in data 7 dicembre 1990 dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei Ministri per comunicargli la decisione di autosospendersi. Tale lettera, il cui contenuto costituirà il presupposto per le decisioni che il Comitato è chiamato ad assumere, deve essere trasmessa in copia a ciascuno dei commissari, pur mantenendo il vincolo di riservatezza, in quanto appare insufficiente il criterio, seguito in base ad un precedente accordo, che consente unicamente di prenderne visione presso l'Ufficio di segreteria del Comitato. Il Comitato è infatti organo con poteri giurisdizionali e, in materia di disponibilità dei documenti, deve agire con i poteri dell'organo che procede alle indagini preliminari.

Il deputato GORGONI aderisce alla richiesta del deputato Valensise, facendo peraltro presente che il contenuto della lettera è stato da tempo diffuso dagli organi di stampa, di modo che appare superato anche il vincolo di riservatezza.

Il deputato RIZZO, unendosi alle richieste dei colleghi, si richiama all'articolo 1 della legge 5 giugno 1989, n. 219, recante norme in tema di reati ministeriali, in base al quale è consentito ai membri del Comitato disporre di copia dei documenti.

Il presidente MACIS fa presente che la lettera del 7 dicembre 1990 non è soggetta al regime normativo al quale ha fatto riferimento il

deputato Rizzo, in quanto non è acquisita formalmente agli atti: per garantirne la riservatezza è stata adottata la prassi seguita dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati in ordine alla consultazione dei documenti inerenti alle domande di autorizzazione a procedere.

Il deputato VALENSISE sottolinea che il Comitato deve rispettare le procedure del nuovo Codice di procedura penale in materia di produzione delle prove, mentre il meccanismo adottato per la consultazione della lettera del 7 dicembre 1990 richiama il rito inquisitorio. In tal modo il Comitato rischia di assumere comportamenti censurabili sotto il profilo della legittimità. Pur riconoscendo che il presidente Macis è in una posizione particolare, a causa dell'impegno di riservatezza assunto al momento della acquisizione della lettera, ritiene che le osservazioni del deputato Rizzo siano assolutamente condivisibili e pertinenti.

Il presidente MACIS replica che non può superarsi la circostanza che l'acquisizione del documento è avvenuta secondo una determinata forma e secondo precise condizioni. In ogni caso ne è assicurata la disponibilità a tutti i membri del Comitato, che possono prenderne lettura in qualsiasi momento presso la Segreteria.

Il senatore CORLEONE osserva che nel prosieguo della discussione si porrà il problema della possibilità di tener conto del contenuto della lettera ai fini delle motivazioni sottostanti agli interventi ed alle decisioni, dal momento che tale lettera è stata acquisita in forma anomala. Chiede infine perchè non sia stato trasmesso, unitamente alla lettera, il decreto relativo all'autosospensione del Presidente della Repubblica.

Il presidente MACIS, dopo aver dichiarato di condividere le perplessità avanzate dal senatore Corleone sulla rilevanza da attribuire alla lettera ai fini della discussione, ribadisce che tutto quanto è stato trasmesso al Comitato è a disposizione dei suoi componenti.

RIPRESA DELL'ESAME DELLE DENUNCE

Il PRESIDENTE avverte che riprende la discussione generale sulle cinque denunce pervenute, in precedenza sospesa.

Il deputato CERUTI denuncia la grave crisi istituzionale in atto che turba il regime politico-costituzionale. Della Costituzione vigente, che al momento della sua entrata in vigore rappresentava uno dei testi costituzionali più avanzati, merita di essere conservato tutto quanto c'è di ancora valido, vale a dire molte delle sue previsioni e disposizioni. Ciò non significa che non vi siano alcune parti obsolete, delle quali è opportuna la revisione e la riforma: lo stesso articolo 90 è risultato impreciso nella sua formulazione, lasciando eccessivo spazio alle

esegesi e creando pertanto notevoli difficoltà allo stesso Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa che è chiamato ad applicarlo. Dal momento che è prevalsa l'interpretazione cosiddetta penalistica, occorre valutare con rigore e pacatezza se nei comportamenti del presidente Cossiga è ravvisabile l'attitudine a modificare in modi non consentiti l'ordinamento costituzionale. A suo avviso è innegabile l'intento di modificare profondamente l'assetto costituzionale, quale risulta sia dai comportamenti sia dalle dichiarazioni del Capo dello Stato. L'intento di promuovere dei cambiamenti della Costituzione non è certo illecito, ma potrebbe essere illecito il modo prescelto e seguito per pervenire al cambiamento. Certamente i mezzi usati dal presidente Cossiga sono stati dirompenti e sconcertanti, comunque tali da produrre sconvolgimenti nella sensibilità del cittadino, che è portato ad aderire alle critiche, senza porsi il problema di proporre le terapie necessarie, delle quali del resto neppure il presidente Cossiga sembra farsi carico.

Il Capo dello Stato, ad avviso del deputato Ceruti, da tempo non è più garante imparziale, ma un soggetto impegnato nell'agone politico: di tale fatto lo stesso presidente Cossiga dovrebbe trarre le logiche conclusioni.

Il deputato Ceruti ritiene che i comportamenti del presidente Cossiga non integrano gli estremi dell'attentato alla Costituzione, ma comportano semmai ipotesi di reati comuni, in ordine ai quali a suo giudizio il Capo dello Stato non è sottratto alla responsabilità penale, alla stregua di tutti i cittadini. Il compito di giudicare il presidente Cossiga non spetta pertanto né al Parlamento né alla Corte costituzionale, ma all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il presidente MACIS rinvia il seguito della discussione generale a martedì 17 dicembre 1991, auspicando che, in linea di massima, la discussione generale si concluda in tale data. Propone che la giornata di giovedì 19 dicembre 1991 sia dedicata, nella prima parte, alla discussione delle questioni procedurali e, nella seconda parte, alla votazione finale. Quest'ultima fase dovrà comunque avvenire in orari non coincidenti con le sedute della Camera dei deputati e del Senato, dedicate a votazioni.

Il Comitato unanime conviene.

La seduta termina alle ore 16,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

241ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione e per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,10

Giugni ed altri: Modifica della disciplina in materia di abilitazione alla professione di geometra (1136)
(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore ACONE illustra il provvedimento, suggerendo di formulare avviso favorevole.

Conviene il presidente MURMURA, rilevando comunque l'opportunità di invitare la Commissione di merito a voler sottoporre a revisione anche la normativa che disciplina la firma dei progetti.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione espressa dal relatore.

Delega al Governo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia (2906)
(Parere alla 2ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore, senatore ACONE, che segnala la complessità e la delicatezza del provvedimento, l'esame è rinviato.

Cutrera ed altri: Istituzione del tribunale di Legnano (3051)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con condizione)

Il relatore, senatore ACONE, illustra il disegno di legge, sottolineando che nella provincia di Milano si è determinato un aumento della domanda di giustizia che ha reso insufficienti a corrispondervi non solo il tribunale del capoluogo, ma anche quelli delle sedi periferiche di Lodi e Monza. Da ciò deriva l'esigenza di istituire un nuovo tribunale con competenza nell'area Nord-Ovest milanese, con sede a Legnano. Il bisogno di una riforma generale della circoscrizioni giudiziarie è oggi, assai avvertito e ad esso intende corrispondere il disegno di legge n. 2478, finalizzato alla revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari. L'*iter* di tale provvedimento presso la Commissione giustizia del Senato non è però destinato a concludersi in tempi brevi. Il provvedimento in esame si muove comunque nelle linee generali prospettate in tale riforma complessiva, e per questi motivi il relatore propone di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Conviene con il relatore il senatore GALEOTTI, sottolineando comunque che l'avviso favorevole della Commissione deve essere condizionato al rispetto, da parte della Commissione di merito, delle previsioni contenute nel disegno di legge relativo alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Il sottosegretario CASTIGLIONE auspica che venga approvato quanto prima il disegno di legge di riforma complessiva delle circoscrizioni giudiziarie.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con la condizione avanzata nel corso del dibattito.

Casoli: Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 (3073)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il senatore ACONE rileva che il provvedimento intende consentire al giudice minorile di pronunciare sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando il minore abbia commesso un reato di particolare tenuità, allorchè risulti che il comportamento illecito sia del tutto occasionale e che l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minore. Nel sottolineare la evidente opportunità della rapida approvazione del provvedimento, propone di esprimere avviso favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI conviene con il relatore, sottolineando che il beneficio disposto dal disegno di legge era peraltro già previsto

nell'articolo 27 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo n. 448 del 1988. Tale norma è stata però dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 250 del 1991, in quanto eccedente la delega del Parlamento al Governo, di cui alla legge n. 81 del 1987, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Il contenuto del disegno di legge è peraltro pienamente conforme ai principi costituzionali, e per questi motivi il senatore Galeotti dichiara il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS.

Aderisce alle valutazioni positive il sottosegretario CASTIGLIONE.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Integrazione finanziaria alla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062)

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA rileva che il disegno di legge si propone una limitata integrazione del finanziamento per l'intervento straordinario del Mezzogiorno - disposto dalla legge n. 64 del 1986 - al fine di assicurare il completamento dei programmi ivi prefigurati nel campo del supporto alle attività produttive e della dotazione infrastrutturale. Data la finalità del provvedimento e gli obiettivi che esso intende conseguire, suggerisce di formulare avviso favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, pur non valutando negativamente l'obiettivo cui il provvedimento ha riguardo, fa presente che è in corso di svolgimento la raccolta delle firme per l'indizione di un *referendum* finalizzato alla abrogazione di numerosi articoli della legge n. 64. Il disegno di legge in esame si muove inoltre pur sempre nella linea della straordinarietà degli interventi, e nei confronti di questa impostazione la sua parte politica ha sempre espresso dubbi, sia sul piano ordinamentale che su quello dell'efficacia. Sarebbe invero opportuno superare l'intervento straordinario e ricondurre nell'alveo quello ordinario: da ciò origina il voto di astensione del Gruppo comunista-PDS.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda

(Parere su emendamenti alla 6ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente MURMURA, l'esame è rinviato.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (2869), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 6^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore GALEOTTI segnala preliminarmente l'opportunità di conoscere l'avviso del Governo sugli emendamenti proposti. Fa inoltre osservare che molte norme del disegno di legge riguardano materie che molto più opportunamente avrebbero dovuto collocarsi in un regolamento di attuazione.

Il presidente-relatore MURMURA, nel convenire con tali osservazioni, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, invitando la 6^a Commissione a valutare l'opportunità di riformulare il provvedimento, rendendolo snello ed essenziale e rinviando le norme più specifiche ad un successivo regolamento di attuazione.

La Sottocommissione concorda.

Consiglio regionale della Lombardia: Deroga all'articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 (2864)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con condizione)

Il senatore ACONE dà conto del provvedimento, che intende consentire il pareggiamento della Civica Scuola di Musica di Milano, suggerendo di esprimere avviso favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI fa presente che il disegno di legge dispone una deroga a quanto previsto nell'articolo 21 del Regio decreto n. 1170 del 1930, che vieta il pareggiamento di istituti situati in province dove esiste un conservatorio musicale statale. Occorre pertanto essere consapevoli che la necessità del provvedimento nasce appunto dal verificarsi di tale condizione. In questo quadro, egli fa osservare che, in caso di avviso favorevole, la Sottocommissione dovrà evidentemente regolarsi in modo analogo ove le vengano sottoposti disegni di legge riguardanti altre istituzioni per le quali ricorrano le stesse condizioni nelle quali si trova la Civica Scuola di Musica di Milano.

Consente pienamente a tali rilievi il presidente MURMURA, che giudica necessaria la predisposizione, da parte del Governo, di un provvedimento di carattere generale, al fine di evitare che situazioni analoghe siano trattate in modo differenziato. Propone pertanto di condizionare l'avviso favorevole ad uno specifico impegno in tal senso da parte del Governo presso la Commissione di merito.

La Sottocommissione concorda.

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341)

(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione: favorevole)

Il senatore SANTINI ricorda che la Sottocommissione ha espresso, l'11 ottobre 1990, parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che esso venisse riformulato nella parte in cui fa riferimento alle regioni, onde assicurare il rispetto del ruolo ad esse costituzionalmente spettante. Gli emendamenti proposti corrispondono positivamente a tale condizione e valorizzano l'autonomia delle regioni: per questi motivi, suggerisce di esprimere avviso favorevole.

Dopo un intervento del senatore GALEOTTI (conviene con il relatore), la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Deputati Cristofori ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il presidente MURMURA, dopo aver ricordato il dibattito precedentemente svolto, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BISSI fa presente che al Governo è ben presente la necessità di uniformare le varie Casse di previdenza ed assistenza a favore delle singole categorie. In attesa di approntare un provvedimento che disponga pertanto la creazione di una Cassa unica, il Governo giudica comunque con favore la presentazione di provvedimenti ad *hoc*, a patto che si muovano entro logiche comuni ed innanzitutto siano finalizzati al risanamento delle singole Casse.

Il senatore GALEOTTI rileva che se il fine del provvedimento è quello di procedere ad una sistemazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri, al fine di agevolare la riforma di carattere generale, la sua parte politica non intende ostacolare l'ulteriore corso del provvedimento. È comunque essenziale che le modifiche si muovano in direzione del superamento delle attuali disparità tra le singole Casse. Propone pertanto che nel parere alla Commissione di merito si segnali che l'avviso favorevole è motivato da questa valutazione.

Conviene il relatore GUZZETTI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'osservazione del senatore Galeotti.

Disposizioni in materia di contributi INAIL (3004-bis), risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3004

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il senatore GALEOTTI ribadisce che il disegno di legge concerne il finanziamento della gestione agricola dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il cui *deficit* è particolarmente rilevante proprio in questo settore. Presso la Commissione agricoltura è attualmente in esame un disegno di legge che concerne la modifica della normativa riguardante le aziende situate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate; occorrerebbe pertanto che la Sottocommissione si esprimesse avendo riguardo al quadro complessivo di tali modifiche.

Il sottosegretario BISSI fa presente che il disegno di legge origina dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3004, concernente disposizioni in materia di finanza pubblica, ed il contenuto di esso è stato già approfondito nel corso del dibattito svoltosi nell'Assemblea del Senato.

Il presidente MURMURA suggerisce di esprimere parere favorevole, invitando la 11ª Commissione permanente a voler comunque valutare il provvedimento avendo riguardo anche ai contenuti del disegno di legge concernente la modifica della normativa riguardante le aziende situate in determinate zone del paese, attualmente all'esame della Commissione agricoltura.

A giudizio del senatore GALEOTTI il provvedimento rischia di rivelarsi settoriale e di non tener conto che nel territorio del paese esistono situazioni differenziate, cui non può efficacemente corrispondersi con un provvedimento unico.

La Sottocommissione esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di valutare le disposizioni ivi contenute avendo riguardo al quadro normativo complessivo, anche *de iure condendo*.

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097)

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Il senatore GUZZETTI, illustrato il provvedimento, suggerisce di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Dissente dal relatore il senatore GALEOTTI, sottolineando che il provvedimento nasce dalla incapacità del Governo di stimare esattamente il fabbisogno della spesa sanitaria e anticipando pertanto il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

Si associa a tali considerazioni il senatore PASQUINO.

La Sottocommissione, a maggioranza, esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,55.

242ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 14,35.

**Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'Accordo finanziario relativo al finanziamento del centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990 (3099), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)**

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Ratifica ed esecuzione del trattato sulle forze armate convenzionali in Europa adottato a Parigi il 18 novembre 1990, nonché delle dichiarazioni dei 22 Stati Parte emesse alla Conferenza straordinaria del 16 giugno 1991 (3100), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)**

Il presidente MURMURA illustra il provvedimento, suggerendo di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

**Rifinanziamento delle leggi 23 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmecanico e armatoriale (3072), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)**

Il presidente MURMURA rileva che lo scenario economico mondiale è stato caratterizzato nel 1990 da un rallentamento della

crescita e da un generalizzato clima di incertezza, legato sia ad alcuni sintomi di recessione che al deterioramento delle relazioni internazionali ed alle vicende del Golfo. La cantieristica italiana ha pertanto attraversato un periodo difficile, anche a causa del forte ritardo con cui sono state adottate le misure di attuazione di alcune direttive CEE. Per far fronte a tale situazione, è necessario porre in essere interventi al fine di sostenere lo sforzo che le imprese navalmeccaniche stanno effettuando per rimanere competitive sul mercato. Da questa esigenza origina il disegno di legge in esame, sul quale il relatore propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Concorda il senatore GALEOTTI, rilevando peraltro che il disegno di legge non è censurabile dal punto di vista del mancato rispetto della normativa comunitaria, atteso che negli altri Stati membri della Comunità analoghi benefici sono stati concessi in favore del settore navalmeccanico e armatoriale.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Margheriti ed altri: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017)

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti (2162)

(Parere su nuovo testo alla 9ª Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA ricorda che la Sottocommissione ha già dato parere, il 24 gennaio 1990, sul disegno di legge 1017 (favorevole con osservazioni) ed il 23 maggio 1990 sul disegno di legge n. 2162 (favorevole). Da quindi conto del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, suggerendo di formulare avviso favorevole.

La Sottocommissione conviene.

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione: rinvio dell'esame)

In considerazione della complessità della materia oggetto del provvedimento e della necessità di disporre di adeguata documentazione, l'esame è rinviato.

Misure urgenti in materia di occupazione (3082)

(Parere alla 11ª Commissione: esame e rinvio)

Il presidente MURMURA osserva che il provvedimento risponde ad esigenze manifestate da più parti sociali e politiche, rivolte a mantenere

i livelli occupazionali finora raggiunti mediante precedenti disposizioni di legge, i cui effetti sono però prossimi alla scadenza. Illustra quindi i singoli articoli del provvedimento, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, concernente il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e la salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico monumentale della città di Palermo. In proposito, sottolinea la necessità che il Governo presenti al più presto una relazione al Parlamento circa gli interventi che ha finora svolto nelle aree sopra citate e quelli che intende realizzare con il nuovo finanziamento. L'articolo 2 ha invece lo scopo di prorogare di ulteriori 24 mesi la durata del contratto di diritto privato di 2 mila unità assunte a tempo determinato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel notare che, dato il contenuto di tale articolo, il disegno di legge avrebbe richiesto il concerto anche del Ministro per la funzione pubblica, segnala le proprie perplessità al riguardo.

Conviene con tali dubbi il senatore GALEOTTI, il quale fa altresì osservare che, con il disegno di legge n. 3004, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, il Governo ha inteso assumere talune misure restrittive, dalle quali dovrebbe conseguire un contenimento della spesa pubblica. Il provvedimento in esame, con l'articolo 2, aggira invece nella sostanza queste restrizioni, integrando altresì una violazione dell'articolo 97 della Costituzione, terzo comma, laddove dispone che l'accesso agli impieghi pubblici avvenga mediante concorso.

Il presidente MURMURA ritiene opportuno un intervento del rappresentante del Governo ai lavori della Sottocommissione, al fine di fornire gli opportuni chiarimenti.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,10

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

La sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente Lipari, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25): *rinvio dell'emissione del parere;*

SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61): *rinvio dell'emissione del parere;*

FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790): *rinvio dell'emissione del parere;*

FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 3^a Commissione permanente:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonché delle dichiarazioni dei 22 Stati Parte emesse alla Conferenza straordinaria del 14 giugno 1991 (3100), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 11^a Commissione permanente:

BAUSI ed altri. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme (611): *parere favorevole;*

BARCA. - Istituzione del «contratto di solidarietà» a favore degli anziani (2984): *rinvio dell'emissione del parere.*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana (3070), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

alla 7^a Commissione:

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

alla 13^a Commissione:

Deputati CERUTI ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

DIFESA (4ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Ianni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3ª Commissione:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonché delle dichiarazioni dei 22 Stati Parte emesse alla Conferenza straordinaria del 14 giugno 1991 (3100), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATA

La seduta inizia alle ore 9,50.

Fabrizi ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto 1980-1981 (2876)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

Boato ed altri: Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)

(Parere all'Assemblea su testo unificato. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente ANDREATA, facendo presente che la Commissione ha approvato i primi cinque articoli del testo unificato dei provvedimenti in titolo: occorre pertanto rendere parere all'Assemblea.

Quanto all'articolo 1, esso autorizza un finanziamento complessivo di 4.300 miliardi, mediante l'accensione di mutui negli anni 1992, 1993 e 1994. La copertura è tratta a valere sull'apposito accantonamento di fondo speciale della finanziaria per il 1992. Poichè la copertura è calcolata sulla base di un onere di interessi pari a circa il 18 per cento ed è redatta con riferimento ad una stima a regime, non dovrebbero sussistere problemi, restando inteso che nel caso di mutui non contratti nel corso dell'anno 1993, la somma non utilizzata andrà in economia.

Osserva poi, in merito alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 2, che vengono assegnati stanziamenti per l'edilizia pubblica, da destinarsi ad interventi in aree «strettamente connesse agli eventi sismici». Onde evitare possibili incrementi di spesa sarebbe opportu-

no limitare tali interventi ai comuni disastri o gravemente danneggiati.

Il senatore SPOSETTI lamenta il fatto che una legge di così grande rilievo, come quella all'esame, sia stata redatta in tempi eccessivamente ristretti e che il contenuto delle norme diverga da quanto si va contemporaneamente approvando in tema di terremoto nella Sicilia orientale.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni formulate dallo stesso Presidente in merito all'articolo 2.

SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI A CURA DEL SERVIZIO DEL BILANCIO

Il PRESIDENTE avverte che il Servizio del Bilancio ha comunicato che, entro le prime sei settimane del 1992, verranno redatti quattro rapporti di verifica, concernenti rispettivamente i disegni di legge: nn. 641 e abbinati, in materia di ordinamento degli studi di educazione fisica e motoria presso le università; n. 2598 in materia di fondi incentivanti per il personale del Ministero della pubblica istruzione; n. 1794 in materia di indennità speciali a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e n. 789 in materia di compenso incentivante al personale addetto all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura. L'esame di questi ultimi tre disegni di legge consentirà di fare il punto sulla situazione degli istituti di incentivazione in vigore presso i diversi comparti dell'amministrazione statale.

Sulla base della richiesta a suo tempo avanzata dalla Commissione bilancio, il Servizio ha trasmesso una Relazione sui referti quadrimestrali della Corte dei conti in materia di tipologia delle coperture e tecniche di quantificazione degli oneri. Entro febbraio 1992 il Servizio completerà una prima edizione del «Massimario metodologico» sulle questioni di quantificazione degli oneri emerse nelle attività di verifica. Appena possibile gli elementi che emergono da questa attività ricognitiva sulle tecniche ed i metodi di quantificazione verranno raccolti in un apposito documento che intende porsi come un primo, complessivo, momento di riflessione sul ciclo della quantificazione degli oneri, nel Governo e nel Parlamento, dopo circa un biennio dalla sua attivazione.

La Sottocommissione concorda su tale programma di attività, riservandosi nel prosieguo l'esame di ulteriori proposte di verifica.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, in attesa che siano trasmessi dall'Assemblea gli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in tema di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980.

La seduta è sospesa alle ore 10,15 ed è ripresa alle ore 15.

Fabbi ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto 1980-1981 (2876)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

Boato ed altri: Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole sugli emendamenti pervenuti dall'Assemblea, ad eccezione degli emendamenti 3.0.2, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.11, sui quali il parere è contrario. Il parere è poi contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.0.12, 5.0.13 e 5.0.14.

Deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri, Solaroli ed altri; e di un disegno di legge di iniziativa governativa: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, che la decorrenza del provvedimento slitti al 1992, la copertura finanziaria sia riferita all'apposito accantonamento del disegno di legge finanziaria 1992 e l'articolo 18 venga riferito all'articolo 2, per quanto concerne gli effetti finanziari.

La seduta termina alle ore 15,10.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 1^a e 5^a:

FIOCCHI. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: Modifica dell'articolo 81 della Costituzione (2915): *parere contrario;*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: Modifiche al terzo e al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione (2974): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 7^a Commissione:

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 11^a Commissione:

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana (3070), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990 (3099), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Senesi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Ruffino ed altri; Malagodi ed altri: Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato, approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati (1016-1340-1897-bis-B): *parere favorevole.*

alla 11^a Commissione:

Misure urgenti in materia di occupazione (3082): *parere favorevole.*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Vice Presidente Diana, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11^a Commissione:

Disposizioni in materia di contributi INAIL (risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge 3004) (3004-bis): *parere contrario.*

LAVORO (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente della Commissione Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana (3070), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana, approvato dalla Camera dei deputati (3070): *parere favorevole*;

alla 11^a Commissione:

Bossi ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 13 maggio 1985, n. 190, concernente il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (2194): *parere contrario*;

BARCA: Istituzione del «contratto di solidarietà» a favore degli anziani (2984): *parere contrario*;

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica, approvato dalla Camera dei deputati (3071): *parere favorevole*;

alla 13^a Commissione:

Deputati FIANDROTTI ed altri: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, approvato dalla Camera dei deputati (2854): *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle Partecipazioni statali

Giovedì 12 dicembre 1991, ore 11

Indagine conoscitiva sull'evoluzione del rapporto tra pubblico e privato nel quadro della competitività globale nei seguenti paesi: Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia, Ungheria, Cecoslovacchia: Audizione del Ministro degli affari esteri.
